

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

179^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali» (115), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali» (130), d'iniziativa del senatore De Matteo;

«Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (348), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica» (353), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica"» (372), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori;

«Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (889), d'iniziativa del senatore Acquaviva e di altri senatori;

«Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1045), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori;

«Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1050), d'iniziativa del senatore Speroni e di altri senatori;

179ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 GIUGNO 1993

«Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica» (1281), d'iniziativa del senatore Rocchi e di altri senatori

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE (PSI)	Pag. 4 e passim
* SALVI (PDS), relatore	7 e passim
PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	9, 23
* BARBIERI (PDS)	9, 11
* CROCETTA (Rifond. Com.)	10, 22, 23
SPERONI (Lega Nord)	11 e passim
D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)	12, 20, 21
D'AMELIO (DC)	13
* ANDREINI (PDS)	14
RIVIERA (PSI)	15
GRAZIANI Antonio (DC)	16
* CAPPIELLO (PSI)	16
* PROCACCI (Verdi-La Rete)	17
CANNARIATO (Verdi-La Rete)	18
* RASTRELLI (MSI-DN)	19
MOLTISANTI (MSI-DN)	20
MARCHETTI (Rifond. Com.)	21
* FERRARA SALUTE (Repubb.)	24
COMPAGNA (Liber.)	24

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	27, 28, 29
COVI (Repubb.)	26, 27
MAZZOLA (DC)	27
RIVIERA (PSI)	28
* RASTRELLI (MSI-DN)	28
* CASTIGLIONE (PSI)	29

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281:

SPERONI (Lega Nord)	30
* CROCETTA (Rifond. Com.)	32
* SALVI (PDS), relatore	33
PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	33
PEZZONI (PDS)	38
* TRONTI (PDS)	41
COVI (Repubb.)	42

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

30

Annuncio di presentazione

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281:

PRESIDENTE	43 e passim
* CHIARANTE (PDS)	44, 45

MARCHETTI (Rifond. Com.)	Pag. 46, 56, 71
RONZANI (Misto-Lega Regioni)	48, 59
* CROCETTA (Rifond. Com.)	49, 58, 68
* SALVI (PDS), relatore	51, 63, 70
PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	51, 53, 70
* BARBIERI (PDS)	53, 61
COVI (Repubb.)	54
COMPAGNA (Liber.)	55, 63
SPERONI (Lega Nord)	62
TABLADINI (Lega Nord)	68
PONTONE (MSI-DN)	69
D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)	70
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	59

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	72
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 1º LUGLIO 1993

72

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione	74
Assegnazione	74
Apposizione di nuove firme	75
Presentazione di relazioni	75

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento	75
Presentazione di relazioni	76

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici	76
Richieste di parere su documenti	76
Trasmissione di documenti	77

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato	77
---	----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	77
Annuncio	78, 80
Interrogazioni da svolgere in Commissione	104
Ritiro di firme da interrogazioni	105

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Giovanni, Bo, Casoli, Citaristi, Cocciu, Colombo, Condorelli, De Cinque, De Cosmo, Di Benedetto, Fontana Albino, Giacobazzo, Giagu Demartini, Leone, Molinari, Pedrazzi Cjpolla, Pischedda, Santalco, Sellitti, Triglia, Valiani, Zappasodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali» (115), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali» (130), d'iniziativa del senatore De Matteo;

«Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (348), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica» (353), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica"» (372), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori;

«Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (889), d'iniziativa del senatore Acquaviva e di altri senatori;

«Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1045), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori;

«Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1050), d'iniziativa del senatore Speroni e di altri senatori;

«Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica» (1281), d'iniziativa del senatore Rocchi e di altri senatori

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Nel corso della seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 1, sono stati accantonati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 ed è stato stralciato il capo II del testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Presentazione delle candidature)

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «anche se relative alla stessa persona»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati»;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge».

Su questo articolo sono stati presentati e illustrati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Presentazione delle candidature). - 1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle candidature per i singoli collegi può essere fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. In tal caso ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.»;

c) il terzo comma è soppresso;

d) al quarto comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le candidate, all'atto della presentazione della candidatura, possono scegliere se indicare esclusivamente il proprio cognome o aggiungere quello del coniuge»;

e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di presentazione dei candidati o del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.»;

f) al settimo comma, è premesso il seguente periodo: «Tale dichiarazione, nel caso di candidature non collegate, deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio ove è presentata la candidatura»; e le parole: «Tale dichiarazione deve essere sottoscritta» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di collegamento, la dichiarazione deve essere sottoscritta»;

g) al decimo comma, le parole: «I gruppi di candidati» sono sostituite dalle parole: «Le candidature»; e la parola «presentati» è sostituita dalla parola «presentate».

2.2

COVI, GUALTIERI, BENETTON, DIPAOLO, FERRARA SALUTE, GIUNTA, STEFANELLI, VISENTINI, COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.6

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

All'emendamento 2.5, sopprimere le parole: «di norma».

2.5/1

SPERONI, PERIN, ROVEDA, GIBERTONI, RO-
SCIA, STAGLIENO, COVI, GIUNTA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo comma sono soppresse le parole: "anche se relative alla stessa persona" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di ciascun gruppo, i candidati di un sesso di norma non possono superare i due terzi del totale dei candidati"».

2.5

D'ALESSANDRO PRISCO, CAPPIELLO, ROCCHI,
MARINUCCI, BONO PARRINO, MINUCCI Da-
ria, COLOMBO SVEVO, TEDESCO TATÒ,
MOLTISANTI

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il terzo comma è soppresso».

2.7

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"I candidati, dichiarando il collegamento con un gruppo di candidati, possono dichiarare la propria appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta; la dichiarazione produce gli effetti di cui all'articolo 17 della presente legge se accompagnata da reciproca dichiarazione del delegato del gruppo di candidati"».

2.3

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

“Sono ammesse candidature non collegate a gruppi; per esse il numero di sottoscrizioni è riferito al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio; ogni dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.”;

c-ter) nel decimo comma dopo le parole: “gruppi di candidati” sono inserite le seguenti: “o le singole candidature”».

2.1

SPERONI, ROVEDA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui il gruppo di candidati sia contraddistinto da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”».

2.4

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CROCETTA. Signor Presidente, prima di dare la parola al relatore dovrebbe chiedere ai senatori se intendono intervenire sugli emendamenti. Non è corretto fare diversamente. È necessario aprire un dibattito.

PRESIDENTE. La seduta antimeridiana si è conclusa dopo che tutti gli emendamenti all’articolo 2 erano stati illustrati. Ora dobbiamo, prima di procedere, ascoltare il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Salvi.

* SALVI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne l’emendamento 2.2, spero di non suscitare le ire del collega Riz, il quale ritiene che non si debba mai cambiare opinione dopo aver approfondito un argomento. Io però, dopo aver approfondito la questione delle candidature individuali per il Senato, più che cambiare opinione, devo

invitare i colleghi a riflettere attentamente. Anche in questa occasione perciò preannuncio che mi rimetterò all'Assemblea.

In realtà in Commissione abbiamo esaminato l'argomento e la tesi prevalente è stata quella di non accettare la possibilità della presentazione di candidature indipendenti, anche in considerazione del rischio che in tal modo si sarebbe potuto determinare, alterando i criteri di attribuzione dei seggi tra quota maggioritaria e quota proporzionale. In effetti però gli argomenti addotti in quella sede dal ministro Elia mi hanno persuaso che da questo punto di vista un rischio tecnico non esiste. La legge in vigore stabiliva l'obbligo di presentarsi almeno con gruppi di tre candidati. Nel contempo però offriva anche la possibilità di una candidatura di una stessa persona in tre collegi. Era perciò possibile per un candidato presentarsi individualmente purchè in tre collegi differenziati. Ritengo allora di dovermi rimettere all'Assemblea su questo emendamento.

L'emendamento 2.6 è stato invece ritirato.

Il parere del relatore è poi favorevole sull'emendamento 2.5, conseguentemente alla normativa che abbiamo approvato stamattina. L'emendamento 2.5 infatti è relativo alla tecnica attraverso la quale si favorisce l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi nei collegi.

Su tale emendamento il collega Speroni ed altri senatori hanno presentato l'emendamento 2.5/1, con il quale si propone di sopprimere le parole «di norma». Tale espressione, in effetti, ha suscitato qualche problema interpretativo. Essa però rappresenta una clausola elastica per evitare di irrigidire eccessivamente, soprattutto nella loro fase iniziale di applicazione, queste nuove norme sul meccanismo del riequilibrio della rappresentanza, tanto più importanti dal momento che ci troviamo di fronte ad una legge che prevede collegi uninominali e non lo scrutinio di lista. Anche su questo subemendamento però mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, di cui è primo firmatario il senatore Marchetti, esso risponde ad una esigenza che credo sia giusta, ma già adeguatamente soddisfatta dalla normativa in materia di circoscrizioni elettorali. Pertanto, inviterei i presentatori a ritirarlo.

L'emendamento 2.1, presentato dal senatore Speroni, dal punto di vista normativo, sortisce lo stesso effetto dell'emendamento 2.2 del senatore Covi e quindi, anche in questo caso, mi rimetto all'Assemblea, anche se ritengo che la formulazione dell'emendamento 2.2 sia più esauriente, qualora l'Assemblea ritenesse di seguire la strada indicata in tale proposta.

Quanto all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, debbo dire che la scelta fatta in questo disegno di legge è quella di non modificare l'attuale disciplina per quanto riguarda la presentazione delle candidature. La Camera dei deputati ha seguito una strada diversa, ma, dal momento che qui in Senato si è deciso di lasciare in vita il vecchio sistema, manterrei il testo nella formulazione attuale e pertanto inviterei il senatore Marchetti a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere del relatore è contrario.

PRESIDENTE. Invito il ministro Paladin a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Onorevoli senatori, vorrei soffermarmi, in particolare, sul significato da attribuire all'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altre senatrici. Mi pare che l'espressione «di norma» sia veramente, in questo caso, essenziale. Essa è ripresa – come sappiamo – dalla legge elettorale comunale e provinciale, ove è stata variamente intesa: in maniera vincolante da taluno, nel senso cioè che una quota di candidature debba essere riservata ad uno dei due sessi, in senso aperto, ossia meramente sollecitatorio, da altri.

In proposito, ho la personale impressione che ad intendere in senso vincolante l'emendamento 2.5, anche attribuendo un qualche valore alla mancata motivazione della scelta, ossia del fatto che vi siano o non vi siano candidati dell'uno e dall'altro sesso, si rischierebbe di arrivare a conseguenze eccessive. Infatti, dobbiamo considerare che in questo caso la riserva di un terzo del totale dei candidati a favore del «sesso debole» – perchè di questo si tratta – giocherebbe nell'ambito di un sistema maggioritario a collegi uninominali, non all'interno di un sistema proporzionale a scrutinio di lista. Quando vi è lo scrutinio di lista diventa indolore, ai fini dell'assegnazione ultima dei seggi, il fatto che si prevedano questi o quei candidati, perchè poi essi dovranno battersi fra loro e conquistare le preferenze necessarie. Qui invece si tratta di vincere come unico candidato per quel gruppo, per quel partito, per quella forza organizzata, in quel determinato collegio. Quindi, se anche motivazione dovesse esserci, sarebbe squisitamente politica ed assolutamente – a mio avviso – insindacabile da un qualsiasi giudice. La motivazione risiederebbe semplicemente nel fatto che quel gruppo, quella forza politica organizzata ritiene, in quel collegio, che quella persona, di sesso maschile o femminile che sia, sia più idonea a conquistare il seggio o a consentire una qualche affermazione da parte del partito di cui trattasi.

Se è questo dunque – come mi è parso – il significato attribuito all'emendamento da parte delle presentatrici, allora l'avviso del Governo può essere favorevole; se si intendesse invece in tal modo preconstituire una qualche possibilità per il giudice amministrativo di sindacare la scelta dei candidati da parte dei gruppi politici, riterrei che ciò, in una legge elettorale come questa, con sistema maggioritario a collegi uninominali, sia assolutamente improprio.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, vorrei semplicemente fare presente che se adesso viene messo in votazione l'emendamento 2.2, interamente sostitutivo dell'articolo 2, risulterebbe poi preclusa la votazione del nostro emendamento 2.5. Quindi quest'ultimo potrebbe essere

trasformato in subemendamento, all'emendamento 2.2; se poi la proposta del senatore Covi fosse respinta, lo stesso emendamento 2.5 potrebbe poi rimanere valido come emendamento al testo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Naturalmente lei si riferisce alla seconda parte dell'emendamento 2.5.

BARBIERI. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi sulla proposta della senatrice Barbieri.

* SALVI, *relatore*. Signor Presidente, se l'emendamento 2.5 dovesse risultare precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.2, credo che la seconda parte dello stesso 2.5, dovrebbe essere votata prima; poi si valuterà se debba rimanere un emendamento autonomo al testo o diventare un subemendamento all'emendamento 2.2 in base all'esito della votazione di quest'ultimo.

In alternativa si può seguire la procedura di votare prima l'emendamento 2.2 e poi come norma aggiuntiva il 2.5 nella sua interezza. Credo che la stessa problematica si ponga a proposito del mio emendamento 2.7. Forse la soluzione più semplice è votare prima l'emendamento 2.2 del senatore Covi senza considerare preclusi i successivi emendamenti anche in caso di approvazione del primo.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, giustamente è stata posta una questione procedurale. Infatti, se viene votato ed approvato prima l'emendamento 2.2, che è interamente sostitutivo dell'articolo, tutti gli altri emendamenti rischiano di essere assorbiti o preclusi dallo stesso emendamento del senatore Covi. Bisogna seguire un'altra strada e votare prima anche gli altri emendamenti poichè, diversamente, essi sarebbero preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.2. Quest'ultimo dovrebbe quindi essere posto ai voti dopo gli altri emendamenti.

SALVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI, *relatore*. Signor Presidente, o si procede nel modo indicato dal collega Crocetta oppure lei dovrebbe dichiarare che l'approvazione dell'emendamento 2.2 non determinerà la preclusione degli altri emendamenti. Dal punto di vista logico ritengo che sia indifferente: l'importante è che sia chiaro che l'eventuale approvazione dell'emendamento 2.2 non avrà effetti preclusivi.

Inoltre, rettificando il parere espresso poco fa, specifico di essere contrario all'emendamento 2.5/1 del senatore Speroni e di altri senatori e di essere invece favorevole al 2.5.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, non vorrei che si creassero degli equivoci. Trasformare l'emendamento 2.5 in subemendamento all'emendamento 2.2 è una soluzione che può andar bene in questa prima fase, a patto che l'eventuale reiezione dell'emendamento 2.2 così subemendamento non precluda la votazione dell'emendamento 2.5 nell'attuale stesura; diversamente, non raggiungeremmo il risultato che vogliamo conseguire, cioè di votare questa proposta emendativa.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, vorrei rassicurarla su questo punto: la reiezione dell'emendamento 2.2 non avrà un effetto preclusivo. Autorizzo comunque i presentatori di emendamenti a trasformarli in subemendamenti all'emendamento 2.2.

Passiamo intanto alla votazione dell'emendamento 2.5/1, sul quale il relatore e il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto precisare che il relatore ha rettificato il suo parere dichiarandosi contrario al nostro emendamento. Vorrei poi ribadire le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 2.5/1, soprattutto per i colleghi che non erano presenti al momento della sua illustrazione.

Considerati gli effetti dell'inciso «di norma» sulle recenti elezioni amministrative, che in taluni casi ne ha determinato il rinvio data l'indeterminatezza del precetto, mi preme evitare di introdurre nelle leggi elettorali un'altra fonte di incertezza che potrebbe portare anch'essa a pronunce da parte delle autorità competenti di rinvio o addirittura di successivi annullamenti di elezioni.

Pertanto, pur non condividendo la previsione contenuta nell'emendamento 2.2, ritengo che, se deve essere introdotta la norma secondo la quale uno dei due sessi ha diritto al minimo di un terzo delle candidature, questa deve essere chiara, non deve essere di dubbia interpretazione. Quindi, si dica chiaramente che almeno un terzo deve essere riservato ai candidati appartenenti a uno dei due sessi. Mi permetto di dissentire leggermente dal Ministro: non è detto che la riserva di un terzo sia unicamente in favore dei candidati di sesso femminile, potrebbe essere anche il contrario, così come in effetti l'emendamento 2.2 letteralmente prevede.

Mantenendo quindi l'emendamento 2.5/1 e dichiarando il mio voto favorevole, vorrei invitare le colleghe presentatrici a trovare eventualmente un'altra formula (personalmente non sono stato in grado di

farlo), così come è stato fatto, cambiando un gerundio, per un altro emendamento; anziché «di norma», si potrebbe ad esempio usare l'avverbio «preferibilmente», o comunque un'espressione del genere.

Ripeto che non ho avuto modo di approfondire l'argomento. Mi permetto soltanto un suggerimento in quanto è una norma che dovrebbe essere precettiva; quindi non si tratta di consigli, di indicazioni o intendimenti. Se proprio vogliamo dare un valore indicativo a questa norma che invece dovrebbe essere – lo ribadisco – precettiva, allora facciamolo in modo che essa non si presti ad interpretazioni che possano compromettere la comprensione del testo come è già avvenuto, magari contro la nostra volontà, magari esagerando, da parte di alcuni organi di giustizia nei confronti di una norma analoga contenuta nella legge elettorale amministrativa recentemente approvata.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, colleghi, il nostro parere sul subemendamento presentato dal collega Speroni è contrario in quanto togliere l'espressione «di norma» modifica l'intento che ci ha mosse nella presentazione dell'emendamento 2.5.

La senatrice Tedesco Tatò nell'illustrare appunto l'emendamento 2.5, così come altre colleghe ed io stessa nell'illustrare gli altri, abbiamo rilevato come tale proposta modificativa, coerentemente con l'introduzione del principio generale indicato nell'articolo 1, tende a dare la possibilità che quel principio venga effettivamente realizzato.

Non ci sfugge che fondamentalmente si tratta di una norma di incitamento alle forze politiche a farsi carico di una questione che – non mi stancherò mai di dire – appartiene all'insieme delle forze politiche medesime quali espressione della democrazia. Se non introducessimo l'espressione «di norma», a mio personale parere ci troveremmo di fronte ad una forzatura di tipo massimalistico, perchè introdurremmo un obbligo assoluto non sempre sostenibile in quanto si tratta di collegi uninominali.

Dato che il collega Speroni ha fatto riferimento all'esperienza molto recente verificatasi nelle ultime elezioni comunali, voglio affermare che quei problemi sono stati causati non dalla formulazione della legge, così come approvata dal Senato e dalla Camera, ma dall'interpretazione riduttiva del Ministero dell'interno che, a mio parere, non avrebbe dovuto esserci. In tale interpretazione riduttiva si dice che la norma è un proposito, ma non è una condizione obbligatoria.

Credo che non dobbiamo dividerci tra chi ritiene che sia un principio obbligatorio e chi la pensa in maniera diversa. Ritengo che la lettera della legge, con le parole «di norma» indica una regola e al tempo stesso, la possibilità, in una fase di rinnovamento e di prima attuazione, che questa stessa regola in alcuni casi non possa essere applicata. Allora quale è il punto forte che riteniamo possa essere introdotto? A me sembra, in coerenza con quanto ha espresso poco fa il ministro Paladin, che la regola debba essere quella per cui non si

devono avere più di due terzi dei candidati di un sesso o dell'altro, che però, qualora le forze politiche presentatrici di candidature non abbiano la possibilità di applicare questa norma, devono darne la motivazione che può essere tranquillamente anche di carattere politico. Infatti, e sono molto lieta di ascoltare quanto espresso da una personalità così autorevole come il ministro Paladin, si tratta di dare dignità ad una questione che a me sembra evidente. Una forza politica ha l'autonomia di dichiarare che in quel collegio, in quella circoscrizione regionale, trattandosi di Senato, non ha potuto ottemperare alla norma, perchè non c'erano le condizioni per farlo o magari perchè le candidature maschili - ad esempio - erano tutte negative, per cui è stata costretta a candidare delle donne per il 95 per cento della propria lista. È una motivazione che può rientrare nell'autonomia dei partiti e sono lieta di verificare (lo ripeto ancora una volta) che le ha attribuito validità anche il ministro Paladin.

Ritengo che questa argomentazione abbia dignità e sia coerente con lo spirito che ha animato le presentatrici dell'emendamento, perchè attribuisce una responsabilità evidente alle forze politiche, le quali devono esporsi (rispetto all'elettorato e quindi anche ad ipotetiche candidate o a candidati) affermando che non è stato possibile rispettare un certo equilibrio tra le candidature di sesso diverso, cosa che evidentemente può essere contestata in una serie di situazioni.

A me sembra estremamente importante non solo che venga approvata la formulazione da noi proposta, che contiene l'espressione «di norma», ma anche che ci si intenda sul suo significato. Essa denota senso di responsabilità e realismo da parte di chi l'ha proposta, nonchè da parte di chi - come mi auguro - la farà approvare. Al tempo stesso, è pienamente cogente nel senso che è stato indicato, senza lasciare a istituzioni dello Stato di natura non legislativa, come il Ministero dell'interno, la possibilità di dare interpretazioni che, come è avvenuto in passato, potrebbero generare dei problemi.

Indubbiamente il collega Speroni ha ragione quando ha ricordato tale circostanza; quello che mi preme rilevare è che però i problemi non sono derivati dalla formulazione della norma, bensì dalla modalità con la quale si sono impartite le direttive per l'approvazione delle liste in tutto il territorio nazionale. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, apprezzo lo sforzo che ha compiuto la collega D'Alessandro Prisco nel motivare questo emendamento. Credo tuttavia (e mi appello al Ministro, oltre che ai giuristi molto autorevoli presenti in Senato) che le motivazioni alle quali ha fatto riferimento la senatrice D'Alessandro Prisco siano di carattere politico e attengano ad una sfera direi partitica, alla sensibilità dei singoli partiti.

Qui siamo nella sede legislativa: una norma o è tale o non può definirsi norma. Che significa introdurre in un testo legislativo l'espressione «di norma»? Vorrei ricordare ai colleghi che alcuni magistrati,

nella interpretazione delle parole «di norma» inserite in un articolo della legge elettorale per il rinnovo dei consigli comunali, hanno sollevato eccezioni al punto da dover scomodare il TAR ed il Consiglio di Stato, determinandosi ritardi e disorientamento dell'elettorato.

A me pare che questo tentativo di introdurre surrettiziamente in una legge disposizioni che attengono alla sfera comportamentale dei partiti sia veramente negativo. Quindi dovremmo eliminare l'espressione «di norma». Ciò non significa che non dobbiamo rispettare la partecipazione e la presenza del sesso femminile, ma questo attiene ad una scelta di un partito, il comportamento del quale va giudicato – come tale – sul piano politico, mentre la legge deve essere la più chiara, la più definita e la più precisa possibile.

Non capisco quindi l'opportunità di introdurre una simile espressione. Se vogliamo stabilire che un terzo dei candidati deve essere di sesso femminile (a parte gli aspetti costituzionali) dobbiamo dirlo esplicitamente; se vogliamo che il 50 per cento della rappresentanza sia composto di donne, pur non condividendo tale principio ritengo che dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Però, se introduciamo in legge, espressioni e formulazioni ambigue, non facciamo altro che avviare meccanismi tortuosi, impropri, che genereranno confusione anche di interpretazione. Esprimo il mio parere contrario all'emendamento 2.5.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* ANDREINI. Signor Presidente, prendo la parola in dissenso dal mio Gruppo. In sede di discussione nel merito della legge sull'elezione dei consigli comunali, per consentire l'approvazione dell'emendamento che prevedeva l'inserimento delle parole «di norma» si disse che esso aveva un valore politico. In quell'occasione il ministro Mancino rilevò che da tale inserimento sarebbero scaturiti dei problemi. L'interpretazione della norma inviata dal Ministero dell'interno a tutte le prefetture era corretta e rispondente alle tesi manifestate nel dibattito che si era verificato al Senato. (*Applausi dei senatori Giunta e Ferrara Vito*).

In seguito, quando in Calabria un giudice donna dichiarò che quelle liste non potevano essere approvate, molte delle compagne (e anche non compagne) che avevano sostenuto che l'inserimento delle parole «di norma» aveva un valore politico, a quel punto dichiararono che il suo valore era giuridico e di regola, per cui era necessario indicare l'eccezione. Giustamente, in questo caso, con più onestà la senatrice D'Alessandro Prisco sostiene che si tratta di una norma violando la quale è necessario indicare il motivo, cioè l'eccezione. Il Governo sostiene che se si eliminano le parole «di norma», la norma stessa diventa illegittima dal punto di vista costituzionale perchè si vanno a stabilire delle riserve non previste dalla Costituzione. Invece, l'inserimento delle parole «di norma» ha un valore politico sul quale il Governo non ha alcuna obiezione. Le esperienze che abbiamo avuto però, ci insegnano che tale inserimento si presta alla creazione di un infinito contenzioso linguistico-politico che potrebbe essere in qualche

caso usato da chi ha perso una candidatura in un certa circoscrizione per chiedere l'annullamento dell'elezione. Pensate al paradosso che si verificherebbe se, votando in una sola giornata, un giudice annullasse le liste presentate in una regione, rimanendo invece valida la votazione in un'altra regione. Per questi motivi voterò contro l'emendamento 2.5. *(Applausi dai Gruppi della DC, del MSI-DN e della Lega Nord).*

RIVIERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il nostro Gruppo abbia dato nel recente passato, ma anche nella seduta di questa mattina, ampia prova di sensibilità nei confronti della presenza femminile nelle istituzioni; va considerato anche il fatto però che l'inserimento delle parole «di norma» in merito alla composizione delle liste amministrative ha già dato adito ad interpretazioni molto diversificate. Infatti, in molti comuni tale inserimento è stato interpretato come un termine che non consentiva deroghe, quindi di fatto la presenza femminile di un terzo dei candidati nelle liste è stata garantita. In altri comuni, soprattutto in alcuni comuni dell'Italia meridionale, si è verificato da parte del Ministero dell'interno ed anche delle prefetture un richiamo in termini perentori a dimostrazione del fatto che in realtà con tale indicazioni non s'intende dare la facoltà di indicare un terzo di presenza femminile nelle liste di candidatura, ma di fatto viene invece considerato un elemento perentorio.

Credo che questa mattina quando l'Aula ha votato a grande maggioranza a favore della norma che consente una significativa presenza delle donne nelle liste elettorali si sia data un'indicazione estremamente positiva. Di fatto – come ricordava il Ministro poc'anzi – prima di votare dovremmo tener presente un elemento essenziale: rispetto alle elezioni amministrative dobbiamo affrontare elezioni in cui i candidati si esprimono in collegi uninominali. Se si valutasse il fatto che l'espressione «di norma» viene applicata in termini rigorosi – e qualcuno che mi ha preceduto ha proposto di cancellare il termine che diventa veramente ambiguo – ci renderemmo conto che siamo di fronte alla scelta di dover indicare se un terzo dei candidati in collegi uninominali dovrà appartenere ad un sesso oppure se tale norma non deve essere ritenuta opportuna.

Come sempre il nostro Gruppo si muoverà in uno spirito di netta autonomia. Non assumiamo in termini perentori l'assunzione di questa norma, ma dobbiamo sottolineare il fatto che diventa un termine molto vincolante perchè, approvando l'emendamento, saremmo tenuti a rispettare la presenza femminile di un terzo dei candidati nei collegi elettorali.

GRAZIANI Antonio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANI Antonio. Signor Presidente, mi resta incomprensibile la stessa presentazione degli emendamenti per un fatto semplicissimo, che dico anche al Ministro: la Costituzione afferma che non ci devono essere discriminazioni nè di lingua, nè di religione, nè di razza, nè di sesso. Come si può allora stabilire una discriminazione in una legge elettorale? *(Applausi dai Gruppi della DC, del PDS, della Lega Nord e del MSI-DN).*

Tanto più che siamo di fronte a collegi uninominali e secondo la logica di questo sistema il candidato o la candidata devono essere espressione diretta della volontà degli elettori; dire allora che nel collegio non si può candidare tizio perchè è maschio oppure tizia perchè è femmina coarta allo stesso tempo il libero giudizio delle forze politiche e quello non meno libero degli elettori.

Dubito, signor Presidente, che un emendamento del genere sia quindi sinanche presentabile, in ordine alla legge fondamentale che è la Costituzione della Repubblica italiana. In presenza di collegi uninominali e di sistema maggioritario è come se volessimo dire, su altro terreno, ad esempio, che i due terzi dei sindaci italiani devono essere di un sesso e un terzo di un altro sesso. Siamo al di là della logica, signor Presidente, oltre che della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI, della Lega Nord e del MSI-DN).*

CAPPIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* CAPPIELLO. Signor Presidente, ero molto «intrigata» dall'emendamento 2.5/1 del senatore Speroni e dall'abolizione del termine «di norma», nel senso di prevedere necessariamente un'ipotesi di due terzi e di un terzo di candidati non appartenenti allo stesso sesso. Sappiamo benissimo, senatore Graziani, che si tratta di collegi uninominali, ma sappiamo anche che in questi collegi, che sono su base regionale, non avremo più liste presentate da singoli partiti, ma da movimenti politici (probabilmente un'area progressista, un'area laica, un'area cattolica e così via) che, ad un certo punto, si metteranno d'accordo. Credo allora che l'indicazione dell'articolo e dell'emendamento cui facciamo riferimento abbia un compito evidente di finalità.

È certo che nella Costituzione esiste il principio della parità tra i sessi, ma siamo anche arrivati a normare, senatore Graziani, le azioni positive e a tentare di modificare di fatto la Costituzione attraverso una parità reale, non formale ma una parità di fatto. Indicazioni in questo senso ci provengono dal diritto comunitario e dalla stessa Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Quanto all'interpretazione da dare all'espressione «di norma», credo non occorra essere fini giuristi come il ministro Paladin. Basta aver fatto la terza media ed aver studiato l'educazione civica, infatti, per sapere che l'espressione «di norma» contenuta nelle leggi vuol dire che normalmente la regola è quella, salvo eccezioni che debbono essere motivate.

Per le elezioni amministrative c'è stata una interpretazione della circolare che è andata oltre la legge e non *secundum legem* e di fatto si

è manifestato un certo disorientamento. È tanto vero che in Calabria è stata sollevata un'eccezione davanti al pretore il quale ha deciso in un certo senso non perchè le donne non fossero presenti in lista, ma perchè la loro mancanza non era motivata.

Sono questi e non altri il concetto, l'esplicitazione del «di norma». (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

L'emendamento contiene un'ipotesi, una norma di indirizzo che, così come le altre che abbiamo votato, va in questa sola ed unica direzione, e lo ha rilevato molto giustamente il Governo.

Vorrei aggiungere che stiamo lavorando ad una riforma elettorale. Non inserire in essa neanche un'ipotesi di principio, di indirizzo, di *télos*, credo non starebbe nè in cielo nè in terra, verremmo solo incontro alla preoccupazione di riservare prevalentemente, normalmente, ai colleghi uomini ipotesi possibili di lavoro, candidature ed elezioni.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PROCACCI. Chiedo, signor Presidente, per un attimo l'attenzione dei colleghi perchè sarò particolarmente breve. Mi sento molto preoccupata per un atteggiamento che mi sembra di diffidenza nei confronti dell'argomento che stiamo discutendo se non addirittura - lasciatemelo dire, colleghi - di ostilità preconcetta.

Io ho letto e condiviso l'emendamento 2.5, al quale vorrei aggiungere la mia firma, perchè l'ho trovato molto equilibrato. E ha ragione il ministro Paladin che lo legge proprio come un invito, un indirizzo, un incoraggiamento agli schieramenti a favorire la rappresentanza delle donne. È tutto qui.

Mi sembra, colleghi, che ci sia un filo che lega quanto abbiamo votato stamattina a questo emendamento. Ritengo allora che qui si ponga una questione di coerenza. Mi dispiace avvertire nelle dichiarazioni di disappunto di alcuni colleghi la paura forse di troppo concedere, e questo quando ci troviamo di fronte ad una situazione storica che cambia, che lo fa in un modo forte e che non può non coinvolgere anche le donne. Le donne, cari colleghi, che costituiscono il 54 per cento dell'elettorato sono invece attualmente presenti nelle istituzioni solo nella piccola percentuale del 9 per cento.

Il collega Graziani ha fatto una considerazione che mi ha molto colpito quando ha detto che non si può stabilire una discriminazione per legge perchè sarebbe incostituzionale. Al collega Graziani voglio rispondere con un'altra riflessione sottolineando come l'incostituzionalità fa parte della nostra vita quotidiana, se a cinquant'anni dalla nascita della Costituzione repubblicana non è ancora diventato verità, vita, l'articolo 3 della Costituzione. (*Applausi delle senatrici Tedesco Tatò, Capiello, D'Alessandro Prisco, Pellegatti e Moltisanti*). Noi viviamo l'incostituzionalità in ogni momento della nostra esistenza. Non sono stati rimossi gli ostacoli verso la strada del raggiungimento della parità tra uomo e donna. Perchè allora non ci preoccupiamo proprio di questo aspetto?

Certo, a me piacerebbe molto scrivere una norma dura, lapidaria, inequivocabile, ma – questo lo dico al collega Speroni di cui sono convinta che la preoccupazione principale sia quella dell'equilibrio delle rappresentanze e non altro; voglio davvero pensare che l'eliminazione, proposta dai colleghi della Lega, del termine «di norma» risponda all'esigenza sincera di scrivere norme più chiare – non credo che ci sia opportuno in questo contesto di sistema maggioritario. Vorrei invece che i colleghi apprezzassero la prudenza, il fatto che noi non abbiamo voluto brandire un emendamento intransigente e durissimo. Vorrei veramente che ciò fosse apprezzato perchè altrimenti davvero si creerebbe un muro di incomprensione in termini politici assolutamente trasversale.

Pertanto, chiedo ai colleghi di votare l'emendamento 2.5 in quanto – ripeto – si tratta soltanto di un invito politico, che non vedo perchè non possa avere cittadinanza in questa legge.

Termino il mio intervento con un pensiero che forse affido ad un'Aula un po' distratta, però, a chi mi ascolta vorrei dire con molta sincerità che io, andando anche incontro ad una divisione nell'arcipelago Verde, sono stata tra quei Verdi che hanno votato sì al *referendum* perchè convinta sino in fondo che la gente di questo paese abbia bisogno e voglia di regole del gioco diverse, di una riforma elettorale vera, ben fatta, che sia un voltar pagina rispetto al modo di fare politica del passato. Certo, molti mi hanno obiettato che il sistema maggioritario penalizzerà le donne; questo mi è stato detto, anche con una certa acrimonia, da parte di molte donne. Ebbene, io credo che le donne che hanno votato sì abbiano anteposto le preoccupazioni per il loro destino politico individuale al bene del paese, attraverso la ricerca di un sistema elettorale più trasparente, più partecipativo e diverso. Io non voglio dunque pentirmi del voto che ho dato e vorrei davvero che il momento in cui esprimiamo la nostra opinione su questo argomento così importante non sia segnato da atteggiamenti di pregiudizio, come quelli che ho sentito – e me ne dolgo – da alcuni colleghi anche oggi, prima che iniziasse la seduta, ma rappresenti veramente la voglia di crescere tutti quanti, a cominciare da qui dentro. *(Applausi dal Gruppo del PDS e della senatrice Cappiello).*

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pertanto le do la parola.

CANNARIATO. Signor Presidente, colleghi *(interruzione del senatore Giunta)*. Collega Giunta, io credo che chi siede in quest'Aula abbia il diritto di esprimere un'opinione di dissenso o di assenso e di motivarla.

PRESIDENTE. Senatore Cannariato, per il suo Gruppo è già intervenuta la senatrice Procacci, quindi può prendere la parola per dissociarsi dalle posizioni da lei assunte.

CANNARIATO. Signor Presidente, colleghi, mi pare che la discussione si sia animata su di un problema che in realtà non è tale in quanto si tratta di un nodo che già avevamo affrontato in precedenza, allorchè si discusse della legge elettorale per i comuni. La questione si sta riproponendo allo stesso modo, con la stessa intensità oggi, forse perchè allora un analogo emendamento fu votato dalla maggioranza dei colleghi senza che vi fosse una convinzione profonda della sua validità.

Eppure oggi si continua ancora, da parte di molti colleghi, *leaders* nazionali o meno di partito, a rivolgersi alle elettrici italiane pensando che esse possano mantenersi come semplici portatrici di consenso e non come coloro che possano gestire il consenso di cui sono portatrici. Pertanto, a mio avviso, non è il caso di battere più a lungo su questo argomento perchè l'emendamento che ci viene proposto dalle colleghe mira soltanto ad introdurre nella consuetudine e nella prassi italiana un'esigenza che tutti sentiamo, ma che nessuno di noi ha il coraggio di proporre come norma tassativa e vincolante. E allora quando si dice «di norma» significa un invito: è un invito a tutti noi, soprattutto alle forze politiche, ad introdurre nel loro costume interno l'abitudine di considerare le elettrici anche capaci di amministrare questo Stato. Ecco perchè sono in dissenso dal mio Gruppo, perchè voglio apportare motivazioni ancora più sostanziose a quanto detto dalla senatrice Procacci sulla validità dell'emendamento 2.5, per il quale voterò a favore. (*Applausi della senatrice Cappiello*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Il Gruppo del Movimento sociale italiano, pur comprendendo tutte le motivazioni e pur aderendo all'impostazione di principio, non può votare a favore dell'emendamento 2.5, e questo per la sua collocazione. Nell'articolo 2, che a sua volta modifica il contesto del precedente articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, tutte le norme sono precettive, in senso categorico e tassativo. Si stabilisce una serie di vincoli, come, ad esempio, l'impossibilità di una doppia candidatura, e non può trovare spazio nel contesto dell'articolo 2 una norma possibilistica che, secondo quanto ho sentito, dovrebbe essere soltanto una petizione di principio e non una norma tassativa. Quindi la prima eccezione che noi facciamo è la collocazione: non è possibile che questo emendamento riguardi l'articolo 2, perchè esso contiene tutta una serie di norme tassative. La collocazione significherebbe che effettivamente non c'è una tendenza, ma ci sarebbe un obbligo a presentare un terzo di candidati di un sesso garantito nell'ambito dei collegi di ciascuna circoscrizione e ci sembra pertanto che questa collocazione non sia regolare.

Quanto al testo dell'emendamento vorrei rivolgere alle presentatrici la preghiera di posporre l'espressione «di norma», perchè così come essa è collocata si riferisce al sesso e non alla facoltà di inserimento nelle liste. Non credo che la senatrice D'Alessandro Prisco nel suo emendamento voglia stabilire che esistano tre sessi: due sessi di

norma ed un sesso anormale. Il terzo *genus* ancora non è riconosciuto ufficialmente. Quindi pregherei le presentatrici di spostare l'espressione «di norma», se proprio deve restare, dopo la parole «possono», altrimenti risulterebbe anche questo equivoco, che non è solo di ordine formale.

Riteniamo in ogni caso che la cosa più opportuna sia il ritiro dell'emendamento 2.5 in questo contesto; anzi, la mia richiesta principale è quella di accantonarlo, perchè si possono trovare una forma ed una collocazione in cui la finalità venga recepita, ma non può essere recepita nel contesto della modifica dell'articolo 2. Se l'emendamento sarà accantonato, si potrà trovare una sede più opportuna nel corso dell'ulteriore esame del provvedimento perchè la petizione di principio, se di questo si tratta, resti salva. In caso contrario il voto del mio Gruppo sarà negativo. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN)*.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MOLTISANTI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio voto favorevole all'emendamento 2.5 in dissenso dal mio Gruppo, ma coerentemente al fatto che ho aggiunto la mia firma a questo emendamento e a tutti gli altri che affrontano il problema della rappresentanza femminile nelle liste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare inizio alle votazioni, la Presidenza precisa che gli emendamenti trasformati dai presentatori in subemendamenti all'emendamento 2.2 del senatore Covi ed altri, ove respinto tale emendamento, saranno posti ai voti come emendamenti autonomi. Questo per l'assoluta precisione e chiarezza della procedura.

Avverto che l'emendamento 2.5 viene posto ai voti come subemendamento 2.5/2 all'emendamento 2.2 e risulta composto dalla sola seconda parte aggiuntiva, con esclusione della prima parte soppressiva.

Metto ai voti l'emendamento 2.5/1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori da intendersi ora riferito all'emendamento 2.5/2.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5/2.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice D'Alessandro Prisco, vorrei ricordarle che per le votazioni mediante procedimento elettronico devono decorrere i venti minuti dal preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

D'ALESSANDRO PRISCO. Ritiriamo la nostra richiesta.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'emendamento 2.5/2, vorrei ricordare che esso, come subemendamento, è costituito solo dalla seconda parte dell'emendamento 2.5.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

D'ALESSANDRO PRISCO. Vorrei intervenire per introdurre una modifica al testo del nostro emendamento. Ritengo che sia giusto il suggerimento del senatore Rastrelli di posporre le parole: «di norma» dopo le parole: «non possono».

PRESIDENTE. Il relatore ha obiezioni da fare al riguardo?

SALVI, *relatore*. Il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5/2, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altre senatrici, con la modifica testè apportata.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato, dispongo che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico. *(Vive proteste).*

Bisogna fare le cose come si deve, cari colleghi. Bisogna essere pazienti e procedere con assoluta regolarità.

Procediamo dunque alla votazione mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(Applausi dal Gruppo della Lega Nord e dei senatori Ferrara Vito e Cannariato).

Avverto che l'emendamento 2.3 è stato trasformato in subemendamento 2.3/1 all'emendamento 2.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3/1.

Senatore Marchetti, lei intende accogliere l'invito del relatore a ritirarlo?

MARCHETTI. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3/1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.1. Ricordo al senatore Speroni che è stato invitato a ritirarlo.

SPERONI. Qualora sia approvato l'emendamento presentato dal senatore Covi e da altri senatori, allora ritirerei il mio emendamento, però non lo considero come subemendamento.

Invito a votare prima l'emendamento 2.2, successivamente deciderò se ritirarlo o meno.

PRESIDENTE. Va bene. Avverto che l'emendamento 2.4 è stato trasformato in subemendamento 2.4/1 all'emendamento 2.2. Passiamo alla sua votazione. Anche per questo emendamento il relatore ha rivolto ai presentatori l'invito a ritirarlo.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, non ritiriamo l'emendamento in quanto, anche se è vero che con esso non modifichiamo la normativa precedente, tende a chiarire meglio la questione relativa alla presentazione delle liste, rendendo chiaro che, laddove si tratti di candidati in liste già presenti in Parlamento o che facciano riferimento a Gruppi parlamentari, non c'è bisogno della raccolta delle firme.

Inoltre, introduce il caso, che mi pare non sia presente nella legislazione cui si riferisce il senatore Salvi, relativo alla sottoscrizione per i gruppi di candidati contraddistinti da un contrassegno composito. In questi casi noi sosteniamo che, se nell'ambito del contrassegno composito c'è il contrassegno di un Gruppo politico presente in Parlamento, non è necessaria alcuna sottoscrizione. Pertanto, proponiamo il più completo rispetto della questione.

Tutti vogliamo favorire, come qui si dice, le concentrazioni e i raggruppamenti, e poi quando c'è un emendamento che va in quella direzione non lo si vuole votare. Credo dunque opportuno che il relatore riveda la sua posizione esprimendo un parere favorevole su questo emendamento.

SALVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI, *relatore*. In questo emendamento effettivamente c'è un punto che riguarda una precisazione, a mio avviso non necessaria, che volendo possiamo specificare ulteriormente: siccome c'è una seconda lettura, se riteniamo che vada bene l'attuale normativa della sottoscrizione, sarebbe preferibile non normarla in modo che non ci siano ritorni sulla questione nel corso dell'ulteriore esame.

Ritengo sinceramente che il caso previsto nel secondo periodo dell'emendamento Marchetti debba essere già considerato compreso nel disegno di legge. Per precisarlo meglio, qualora il collega Marchetti e gli altri firmatari siano d'accordo, lo si potrebbe riformulare nel senso

di prevedere un emendamento aggiuntivo all'attuale penultimo comma dell'articolo 9, dopo le parole «le norme si applicano nel caso in cui...», facendo seguire la parte finale dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, mantiene l'emendamento 2.4/1?

* CROCETTA. Signor Presidente, il relatore ha proposto una riformulazione dell'emendamento stesso che intendiamo accogliere.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 2.4/1.

SALVI, *relatore*. Poichè la riformulazione dell'emendamento è stata accolta dai proponenti, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 2.4/1, nel testo riformulato.

CANDIOTO, *segretario*:

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). All'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse norme si applicano nel caso in cui il gruppo di candidati sia contraddistinto da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere"».

2.4/1 (Nuovo testo)

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

PRESIDENTE. Su questa nuova formulazione il relatore si è rimesso all'Assemblea. Signor Ministro, qual è il parere del Governo al riguardo?

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4/1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, nel nuovo testo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARA SALUTE. Signor Presidente, colleghi, voterò a favore di questo emendamento, e ciò potrebbe essere ovvio, data la mia colleganza di Gruppo con l'amico Covi, ma in realtà la motivazione è un po' meno estrinseca.

Mi sembra che l'emendamento, come del resto è già stato sottolineato, sia assolutamente nello spirito più intimo e più connaturato a questo provvedimento, cioè lo spirito del collegio uninominale, e pertanto del riferimento individuale della decisione di presentarsi agli elettori.

Di conseguenza esso corregge il provvedimento nel senso di rendere più chiaro il suo spirito.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, anch'io, come il senatore Ferrara Salute, ritengo che questo emendamento, che già il collega Covi aveva presentato in Commissione, non abbia un carattere «laterale», bensì centrale rispetto al dettato e allo spirito di una legge elettorale incentrata sull'uninominale.

Qualora esso non venisse accolto dal Senato, sarebbe confermata la sensazione (che alcuni, come me, hanno già espresso in sede di discussione generale) che nell'impianto legislativo si sia data maggiore attenzione alle connessioni determinate da quella percentuale di proporzionale, il che significherebbe accogliere i vizi e non le virtù del sistema proporzionale nel suo complesso.

Il senatore Covi con questo emendamento ci propone la possibilità di una candidatura diciamo «sfusa» pienamente nello spirito di una competizione di carattere uninominale.

Ritengo quindi, che per la credibilità dell'impianto legislativo nel suo complesso, sarebbe un grave errore, una mancanza di coerenza – anche rispetto al quesito referendario del quale altri più di me vantano di essere i custodi – non accogliere questo emendamento che, ripeto, è irrinunciabile rispetto a quei caratteri di coerenza necessari a un sistema elettorale che si vuole uninominale.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi unisco ai colleghi che mi hanno preceduto nell'esprimere parere favorevole all'emendamento 2.2 che va proprio nello spirito del sistema uninominale.

Siamo di fronte al caso di un emendamento con scopi ideali. Si è detto più volte che rispetto a questa legge, ed in genere rispetto alle leggi elettorali, si pensa soprattutto ad «interessi di bottega». Visto che qui quasi tutti apparteniamo a formazioni politiche organizzate, riteniamo che la richiesta da parte degli appartenenti a queste stesse formazioni che anche chi è al di fuori possa comunque candidarsi e sottoporsi al giudizio dell'elettore in contrapposizione, ovviamente, a

chi rappresenta le forze organizzate vada proprio verso uno spirito ideale e non verso «interessi di bottega».

Spero che i colleghi recepiscano lo spirito di questo emendamento e votino a favore dell'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Come avevo in precedenza annunciato, dobbiamo ora passare alla votazione di quegli emendamenti in precedenza trasformati in subemendamenti all'emendamento 2.2 e che ora consideriamo emendamenti autonomi riferiti al testo dell'articolo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5/1. (*Commenti in Aula*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, per ragioni di brevità - devono infatti trascorrere venti minuti dalla richiesta - annuncio a nome del mio Gruppo l'intenzione di richiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, su quale emendamento intende richiedere la votazione qualificata?

SPERONI. Signor Presidente, sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Metto ai voti l'emendamento 2.5/1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato. (Commenti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Ricordo che il relatore aveva espresso il suo parere solamente su una parte di tale emendamento. Lo invito pertanto ad esprimersi sul testo dell'emendamento nel suo complesso.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, ella ha ritenuto in maniera inappellabile che si debba rivotare. Anche se in precedenza ho affermato che a volte capita di mutare opinione, ciò non succede nel giro di pochi minuti.

Confermo quindi l'opinione già espressa in occasione della precedente votazione dichiarandomi favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altre senatrici, su cui il relatore...

GAROFALO. Non si può votare due volte lo stesso emendamento!

SALVI, *relatore*. Non capisco perchè si debba ripetere la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, i colleghi devono sapere su che cosa votano. Lei esprime parere favorevole su tutto l'emendamento 2.5?

SALVI, *relatore*. Ma quale testo stiamo esaminando?

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei prima si è espresso a favore della seconda parte dell'emendamento 2.5; le chiedo ora di esprimersi sull'intero emendamento.

SALVI, *relatore*. Esprimo parere favorevole. Del resto è sempre lo stesso emendamento.

CROCETTA. Signor Presidente, questo è uno di quegli emendamenti che abbiamo già votato.

PRESIDENTE. Abbiamo votato questo emendamento sotto forma di subemendamento all'emendamento 2.2. Adesso dobbiamo nuovamente votarlo come emendamento autonomo.

Onorevole relatore, la prego di pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SALVI, *relatore*. Se si tratta del testo che appare pubblicato sullo stampato, che abbiamo votato prima come subemendamento e che votiamo ora come emendamento, esprimo sempre parere favorevole.

CASTIGLIONE. Ma come si può votare due volte uno stesso emendamento?

Richiamo al Regolamento

COVI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, se non erro, abbiamo già votato questo emendamento, che tende ad aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito di ciascun gruppo, i candidati di un sesso non possono di norma superare i due terzi del totale dei candidati»; detta votazione ha avuto esito negativo. Se lei adesso ripropone la votazione dell'emendamento nel testo integrale, votiamo due volte sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Senatore Covi, forse non ha sentito bene ma ho esplicitamente invitato i colleghi a prestare attenzione; ho detto che, qualora l'emendamento principale – e cioè l'emendamento 2.2 da lei presentato insieme ad altri senatori – fosse stato respinto, i subemendamenti sarebbero stati presi in considerazione come emendamenti autonomi. Adesso stiamo facendo esattamente questo. Questa è la procedura. (*Brusio in Aula*).

COVI. C'è però un ovvio limite di logica, perchè se abbiamo già respinto qualcosa nel merito non possiamo nuovamente votarla.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, ritengo assurdo e contrario ad ogni norma regolamentare che si voti due volte sulla stessa materia, anzi, lo stesso emendamento, che fino ad un quarto d'ora fa era considerato un subemendamento ed ora emendamento.

A mio parere tale modo di procedere è assolutamente sbagliato e desidero che rimanga a verbale, perchè violiamo il principio per il quale, dopo essersi pronunciati su un argomento, non lo si può sottoporre nuovamente al voto. È un principio regolamentare che stiamo violando, perchè stiamo nuovamente votando, lo ribadisco, una proposta che avevamo già votato un quarto d'ora fa.

PRESIDENTE. Senatore Mazzola, prima li abbiamo votati come subemendamenti al testo dell'emendamento dal senatore Covi. Respinto quell'emendamento le stesse disposizioni vengono in esame ora in relazione ad un diverso testo, cioè a quello proposto dalla Commissione. Ogni emendamento va considerato di per sè, in quanto si riferisca a testi differenti.

ORSINI. Non sono stati presentati come subemendamenti ma come emendamenti.

COVI. Signor Presidente, come può mettere in votazione una proposta che è stata respinta un quarto d'ora fa! Più che un richiamo al Regolamento, è un richiamo alla logica. Che venga chiamato subemendamento oppure emendamento, la materia ha già ottenuto un voto dell'Assemblea – nella specie, negativo – e non può pertanto essere rimessa in votazione.

CASTIGLIONE. Non può essere ammesso un subemendamento ad un subemendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si votano dei principi, si votano dei testi. Un conto è il subemendamento ad un testo e un conto è un testo principale. Quando questo non sia accolto, un emendamento

dello stesso contenuto può valere come un testo a sè, un testo autonomo, che come tale va messo in votazione. Le cose sono chiarissime.

RIVIERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA. Signor Presidente, se dovessimo ripetere la votazione, potremmo avere un esito diverso rispetto a quello avuto quindici minuti fa. Nel frattempo, infatti, alcuni colleghi si sono assentati mentre altri sono rientrati in Aula. Se il nuovo risultato fosse diverso dal precedente, quale sarebbe quello valido, quello che ha respinto o quello che eventualmente dovrebbe approvare? Non è possibile ripetere una votazione sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, naturalmente la Presidenza si assume la responsabilità delle sue decisioni, come è giusto sia.

Io vorrei insistere su un fatto decisivo: il subemendamento di un testo introduce non dei principi ma propone modificazioni rispetto al testo principale. Quando il testo principale cade, non c'è più, il subemendamento presentato ad esso può continuare a vivere come emendamento dotato di un proprio autonomo contenuto. (*Brusio in Aula. Commenti*).

MARINUCCI MARIANI. Votiamo.

GAROFALO. Non è possibile fare questa votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si vorrà dare atto alla Presidenza che ha precisato subito i termini della questione. Certamente la procedura attuale si verifica raramente. Quando però il problema si pone occorre affrontarlo.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, credo che sia diritto inalienabile di ogni parlamentare, seguire il testo in discussione. Con tutta franchezza però debbo dirvi che non riesco a capire di cosa parliamo. Io dispongo del fascicolo degli emendamenti stampato e distribuito e su di esso sto regolando l'attività di voto mia personale e del Gruppo. Ora mi ritrovo davanti all'emendamento presentato dal senatore Covi che è stato esaminato, discusso e respinto. A seguito di questa mancata approvazione cadono tutti i subemendamenti ad esso riferiti, com'è nella logica delle cose. Qualunque altra situazione, qualunque altra cosa lei, Presidente, abbia inteso dire non possono modificare questa prassi essenziale del dibattito in Aula. Per questa ragione le chiedo di ritenere superata la materia su cui l'Aula si è già espressa. Non può infatti essere

ripresa sottobanco una votazione che ha già riguardato la materia di cui si tratta. Le chiedo pertanto di passare ad altro emendamento. *(Applausi dai Gruppi del MSI-DN e della DC).*

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, lei ha molta esperienza dei lavori parlamentari, e sa come si svolgono le cose.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Io chiedo alla Presidenza se sia ammissibile la presentazione di un subemendamento ad un subemendamento perchè noi già abbiamo votato un subemendamento all'emendamento 2.5.

A mio avviso - e su questo chiedo il parere della Presidenza - non è ammissibile la presentazione di subemendamenti a subemendamenti. Avendo lei ammesso la votazione del subemendamento 2.5/1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, il testo votato immediatamente dopo, cioè l'emendamento 2.5 non era un subemendamento ma un emendamento che è stato respinto e che non può essere rivotato. È questo il problema che pongo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Castiglione, forse le sfugge che è possibile presentare un subemendamento ad un altro. Lo si fa spesso. Quando si cambia anche solo una parola al testo di un emendamento se la modifica viene formalizzata, si è in presenza di un subemendamento.

Ripresa della discussione

dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal relatore.

È approvato.

PIERRI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contraprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, la formulazione del mio emendamento è molto simile a quella dell'emendamento, purtroppo bocciato, del collega Covi. Voglio pensare però che parte dell'Assemblea abbia respinto l'emendamento 2.2 non per il suo contenuto, ma per la sua formulazione. Esso infatti era interamente sostitutivo dell'articolo 2, mentre il mio emendamento si limita ad aggiungere alcune lettere al comma 1 dello stesso articolo e pertanto è più semplice, più sintetico, anche se ritengo possa raggiungere il medesimo scopo dell'emendamento Covi, che è quello di permettere candidature non collegate. D'altro canto, diciamolo chiaramente, se qualcuno è proprio deciso a candidarsi da solo, qualora questo emendamento non dovesse passare, non farà altro che trovare altri due candidati e costituire quel gruppo di tre che è il minimo che la legge richiede. Tuttavia, non vedo il motivo per cui obbligare i candidati a ricorrere ad espedienti quando sarebbe molto più chiaro, più trasparente prevedere che se qualcuno vuole candidarsi per conto suo, senza altri collegamenti, lo possa fare.

Per questo invito l'Assemblea ad accordare il proprio voto favorevole a questo emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1 presentato dai senatori Speroni e Roveda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis,
Bosco, Boso,
Cappelli, Cappiello, Carlotto, Cavazzuti, Coco, Compagna, Covi,
Ferrara Salute,
Garofalo, Gibertoni, Giunta,
Leonardi, Lorenzi,
Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Miglio, Migone,
Ottaviani,
Pagliarini, Perin, Preioni,
Ravasio, Ronzani, Roveda, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo,

Scaglione, Serena, Speroni, Sposetti,
Tabladini,
Visentini,
Zilli, Zoso.

Votano no i senatori:

Acquarone, Acquaviva, Andreini, Angeloni,
Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Boffardi, Borroni, Bratina, Brescia, Brutti, Bucciarelli, Butini,
Cabras, Calvi, Cappuzzo, Castiglione, Cherchi, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Colombo Svevo, Condarcuri, Conti, Creuso, Crocetta, Cusumano,
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Matteo, De Rosa, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio,
Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Fogu, Forte, Foschi, Franza,
Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giollo, Giovanniello, Giovanolla, Grassani, Graziani Antonio, Graziani Augusto Guido, Guerzoni, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Lazzaro, Liberatori, Londei, Loreto,
Magliocchetti, Manzini, Marchetti, Mazzola, Meriggi, Mesoraca, Minucci Daria, Moltisanti, Montini,
Napoli, Nerli,
Orsini,
Pagano, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pellegrino, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinna, Pinto, Pontone, Postal, Pozzo, Putignano,
Rabino, Radi, Rastrelli, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Ruffino, Russo Raffaele,
Saporito, Sartori, Scivoletto, Senesi, Signorelli, Smuraglia, Struffi, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tronti, Turini,
Vozzi,
Zamberletti, Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

Boldrini, Boratto,
Di Lembo,
Salvi.

Sono in congedo i senatori: Agnelli Giovanni, Bo, Casoli, Citaristi, Cocciu, Colombo, Condorelli, De Cinque, De Cosmo, Di Benedetto, Fontana Albino, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Leone, Molinari, Pedrazzi Cipolla, Pischedda, Santalco, Sellitti, Triglia, Valiani, Zappasodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Speroni e Roveda:

Senatori presenti	168
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	38
Contrari	125
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, nel nuovo testo.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CROCETTA.** Signor Presidente, non so se i colleghi si sono resi conto dell'emendamento che abbiamo votato qualche minuto fa. In questa confusione non si capisce bene che emendamento si sta votando e non sembra che qui si voti sapendo su che cosa si sta votando. Molto spesso si vota secondo le indicazioni di qualcuno o di qualcuna - è bene usare i due termini, perchè il maschile non può comprendere il femminile - (*Applausi della senatrice Cappiello*) che ci indica di alzare o meno la mano.

Al di là di questo, noi stiamo votando un emendamento che stabilisce che nel caso in cui più liste, più raggruppamenti intendano presentarsi insieme, se fra di essi almeno una forza è rappresentata in Parlamento non è necessario raccogliere le firme. Non capisco come si possa essere contrari a ciò. Quante volte ed in quanti collegi è capitato che si siano presentati partiti presenti in Parlamento, mettendo insieme i propri emblemi? Perchè allora in questo caso richiedere la raccolta delle firme, quando non si raccolgono per i partiti ed i raggruppamenti presenti in Parlamento? Quando in una coalizione vi siano una o più forze rappresentate in Parlamento, anche in questo caso non si dovrebbero raccogliere le firme. Quindi non capisco perchè non votare a favore.

SALVI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI, *relatore*. Forse in questo caso è necessario un chiarimento preliminare. Ho già detto che avevo l'impressione comunque che già in base alla normativa vigente questo accadesse; vorrei sentire però su questo il parere del Governo, perchè se viene una conferma che già attualmente la legge va interpretata nel senso indicato da questo emendamento, restando questa dichiarazione evidentemente agli atti, possiamo evitare di aprire una questione di disciplina normativa, che abbiamo ritenuto opportuno non modificare; altrimenti, devo ribadire la mia posizione. I termini del problema sono chiari ai colleghi, e ha fatto bene il senatore Crocetta a richiamare nuovamente la nostra attenzione su questo punto, in modo che ognuno sia consapevole del significato del voto che esprime. Personalmente, se il chiarimento che verrà dato al riguardo non sarà ritenuto adeguato, ribadisco che sulla questione si dovrà pronunciare l'Assemblea sulla base degli elementi emersi nel dibattito. Quindi, mi rimetto al giudizio dell'Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi al riguardo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Sono anch'io dell'avviso che la seconda frase (l'unica che resta dell'emendamento 2.4) rappresenti un *a fortiori*: l'esenzione si deve ritenere implicita poichè di questo gruppo fanno parte partiti o gruppi in sè esenti. Tuttavia, non ravviso una grande differenza tra dire questo e votare per chiarezza l'emendamento 2.4. Pertanto, anch'io mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Resta conseguentemente precluso il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 10 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "gruppi di candidati", sono inserite le seguenti: "e dei singoli candidati".

b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e dei candidati"».

2.0.1

SPERONI, ROVEDA

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)

1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, escluse le schede bianche.

Quando nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza di cui al precedente comma, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio elettorale regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che la domenica successiva dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi, salvo rinuncia, tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti validi escluse le schede bianche, e in ogni caso i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella prima applicazione della presente norma, al secondo turno sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi, escluse le schede bianche.

Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

3.3

CHIARANTE, TEDESCO, TATÒ, D'ALESSANDRO
PRISCO, TOSSI, BRUTTI, TRONTI, BARBIERI,
GUERZONI, BRATINA, ROCCHI, PEZZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)*. - 1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Quando nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, l'ufficio elettorale

circoscrizionale comunica all'ufficio elettorale regionale, ai presidenti delle sezioni, alla Prefettura o alle Prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonchè ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che la domenica successiva dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni a cui sono ammessi, salvo rinuncia, tutti i candidati che *abbiano ottenuto nel primo turno un numero di voti non inferiore al 10 per cento dei voti validamente espressi*. Nel caso in cui un solo candidato abbia conseguito tale risultato, è ammessa anche la candidatura di colui che nel primo turno abbia ottenuto il secondo migliore risultato. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito il risultato prescritto, sono ammessi al secondo turno i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.».

3.2

COVI, GUALTIERI, BENETTON, DIPAOLO, FERRARA SALUTE, GIUNTA, STEFANELLI, VISENTINI, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sostituire il secondo comma con i seguenti:

“Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, pari almeno al 35 per cento del totale dei voti validi.

Quando nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza di cui al precedente comma, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio elettorale regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonchè ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che la domenica successiva dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi, e in ogni caso i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

3.4

CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, GUERZONI, TOSSI BRUTTI, TRONTI, ROCCHI, BRATINA, PEZZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sostituire il secondo comma con i seguenti:

“Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, pari almeno al 30 per cento del totale dei voti validi.

Quando nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza di cui al precedente comma, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'Ufficio elettorale regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che la domenica successiva dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi, e in ogni caso i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

3.5

CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, D'ALESSANDRO
PRISCO, BARBIERI, GUERZONI, TOSSI
BRUTTI, TRONTI, ROCCHI, BRATINA, PEZZONI

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le altre: «è sostituito dai seguenti»; nel capoverso, dopo le parole: «voti validi» inserire le seguenti: «pari almeno al 35 per cento del totale dei voti validi»; aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«I seggi relativi ai collegi uninominali nei quali nessun candidato ottenga almeno il 35 per cento dei voti validi, sono distribuiti su scala regionale assegnandoli per il 90 per cento al gruppo di candidati o all'apparentamento fra gruppi di candidati che abbia raccolto il maggior numero di voti nella circoscrizione regionale e per il dieci per cento al gruppo di candidati e all'apparentamento fra gruppi di candidati che abbia ottenuto la seconda posizione. L'assegnazione di questi seggi avviene secondo il metodo indicato al comma 3 dell'articolo 4, successivamente al riparto del 25 per cento dei seggi assegnati col metodo proporzionale. Qualora si tratti di apparentamento fra gruppi di candidati, i seggi ad esso assegnati sono anzitutto distribuiti fra i gruppi proporzionalmente al numero complessivo di voti ottenuti nella circoscrizione regionale».

3.6

CHIARANTE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «il secondo comma è sostituito dal seguente» con le altre: «il secondo comma è sostituito dai seguenti»; aggiungere il seguente capoverso:

«Qualora però siano stati effettuati apparentamenti, e il candidato più votato, anche sommando i voti di altri candidati a lui eventualmente apparentati, non superi la somma dei voti ottenuti complessivamente da candidati concorrenti fra loro apparentati, si procede a un secondo turno di votazioni la domenica successiva. Partecipano al ballottaggio il

candidato più votato e uno dei candidati apparentati dello schieramento concorrente, designato entro due giorni dalla prima votazione di comune accordo fra i candidati di tale schieramento. In mancanza di accordo, partecipa al ballottaggio quello fra i candidati apparentati che ha ottenuto il maggior numero di voti».

3.7

CHIARANTE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, nel capoverso sostituire le parole da: «Il maggior numero di voti validi» fino alla fine del capoverso con le altre: «un numero di voti non inferiore al 40 per cento dei voti validi. Quando nessun candidato abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi, il seggio di quel collegio viene aggiunto al numero dei seggi da attribuire col calcolo proporzionale in ciascuna circoscrizione elettorale».

3.9

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, nel capoverso, al primo periodo, dopo le parole: «il maggior numero di voti validi», inserire le seguenti: «purchè abbia ottenuto almeno un terzo dei voti espressi. Se nessun candidato raggiunge la soglia minima di eleggibilità il seggio viene assegnato col sistema proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale».

3.1

RONZANI

Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «il candidato più anziano di età», aggiungere le seguenti: «se i candidati sono dello stesso sesso; nel caso di candidati di sesso diverso, il candidato del sesso meno rappresentato nella circoscrizione elettorale».

3.8

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, CAP-
PIELLO, ROCCHI, MARINUCCI MARIANI,
BONO PARRINO, MINUCCI Daria, CO-
LOMBO SVEVO, MOLTISANTI

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 3.6 sostituire le parole da: «per il 90 per cento al gruppo di candidati» fino a: «che abbia ottenuto la seconda posizione» con le altre: «per il 40 per cento al gruppo di candidati che abbia raccolto il maggior numero di voti nella circoscrizione regionale e per il 60 per cento ai rimanenti gruppi di candidati» e sostituire le parole da: «Qualora si tratti di apparentamento» fino a: «voti ottenuti nella circoscrizione regionale» con le altre: «, dopo aver detratto i quozienti

già assegnati ai rispettivi gruppi di candidati che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale dei voti validi».

3.6/1

MARCHETTI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO,
CROCETTA, LOPEZ, DIONISI, MANNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PEZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo che con l'emendamento 3.3 il PDS vuole introdurre una correzione non di ingegneria istituzionale ma di grande rilievo politico: il doppio turno. Perchè vogliamo proporre al Senato come alla Camera la scelta, che noi giudichiamo strategica, del doppio turno? Perchè riteniamo che attualmente la situazione socio-politica e istituzionale italiana si trovi a metà di quel terremoto iniziato il 5 aprile dello scorso anno. Siamo solo a metà di questo terremoto e già, purtroppo, le forze presenti in questo Parlamento stanno giorno per giorno dimostrando di non essere all'altezza del nuovo che in forme contraddittorie sta nascendo nel nostro paese. Infatti, la scelta del turno «secco», del turno semplice – come cercherò di dimostrare adesso – è in realtà una scelta che non favorisce la governabilità nè oggi nè soprattutto nel futuro. In Italia si sta verificando un'ulteriore frammentazione del quadro politico, una nuova linea di tendenza e di ricomposizione (emersa con grande evidenza nelle recenti elezioni amministrative) verso un tripolarismo che vede tre soggetti forti nello schieramento politico italiano. Ma tale tripolarismo non è in grado oggi di proporre un'alleanza semplificatrice perchè restano troppe contraddizioni nella Lega lombarda, forte solo al Nord; rimangono forti le contraddizioni dentro la Democrazia cristiana, che si trova di fronte alla scelta se diventare o no un nuovo soggetto politico, forse il nuovo partito popolare; e perchè no, rimangono anche forti le divisioni e le contraddizioni all'interno della sinistra.

Dunque, tale tripolarismo oggi verrebbe esattamente fotografato dal turno «secco», dal turno semplice. Allora, vi invito a riflettere, cari colleghi, che con troppa semplicità e fretta avete abbracciato il turno «secco» dietro l'alibi e la giustificazione – che, come sapete benissimo, non tiene –, che in fondo così si rispetta il responso referendario. Non è così.

Sapete bene che alla base della vittoria grandissima dei *referendum*, e di quello elettorale in modo particolare, c'era la volontà di un elettorato sempre più consapevole – e preoccupato da chi dovrà essere governato – di essere il depositario dello scettro del potere, per decidere a chi darlo, chi deve governare e chi invece deve ricoprire un ruolo d'opposizione. Alla base del quesito referendario c'era l'esigenza che fosse il popolo italiano, l'elettorato italiano, a scegliere direttamente schieramenti, proposte e programmi di Governo tra loro alternativi; dunque, c'era una domanda anzitutto di governabilità, e di poter scegliere chi debba governare e chi svolgere ruolo di opposizione.

Tra qualche mese, quando andremo a votare, non veniamo a piangere di fronte all'elettorato, al popolo italiano, dicendo che il turno secco ha fotografato questa tripolarità della situazione italiana e ricono-

scendo che gli italiani sono delusi perchè in realtà con il turno «secco» non esce dalle urne una nuova maggioranza e un nuovo Governo. Tutti noi sappiamo benissimo che in realtà il turno «secco» favorirà e fotograferà il tripolarismo di cui ho parlato prima e cioè la Democrazia cristiana, un forte partito della sinistra e una Lega – così crede lei e magari così è – arretrante. Può essere davvero così, se, come ho detto, siamo a metà di questo terremoto, sociale, politico ed elettorale.

Pertanto, invito i colleghi, invito questo ramo del Parlamento, il Senato, a guardare lontano, a prevedere e a predisporre, per quando andremo a votare, un tipo di legge che davvero sia in grado di rispondere alla domanda di governabilità e di scelta diretta del ruolo di governo e di opposizione che viene dai cittadini. Dunque, un bipolarismo che semplifichi la tripolarità di cui ho parlato prima, introducendo un elemento di grande trasparenza ed ulteriore democraticità con il doppio turno.

Quale è questa scelta? La scelta è di prevedere che sia esattamente l'elettorato a premiare la maggioranza e a decidere chi va al Governo e che le tre forze politiche maggiori, prima del voto, siano costrette, grazie al doppio turno, a dichiarare i propri programmi e quali alleanze intendano realizzare.

Dunque, il turno secco paradossalmente, non scioglie il nodo del consociativismo, malattia italiana che si è trasferita anche nella società e nel comportamento elettorale degli italiani e soprattutto non corrisponde alla necessità di governabilità; al contrario favorisce ancora una volta le rendite di posizione.

Affermo, anche per la parte che rappresento, il PDS, di non aver nessuna paura del turno «secco». È sciocco chi, per esempio, sui giornali ha polemizzato parlando di pateracchi e pesando che il doppio turno sia quello che favorisce maggiormente il Partito democratico della sinistra. C'è ben altro in gioco, cari colleghi. Il turno «secco» favorirà le rendite di posizione, solo che, invece della vecchia rendita di posizione, favorirà le nuove rendite: il potere di coalizione della DC, il potere di rendita di posizione della Lega e il potere di coalizione e di rendita di posizione del PDS. Ma questo premio sarà acquisito indipendentemente dalla dichiarazione che si sarà fatta prima del voto agli elettori circa le forze politiche con cui si andrà a governare.

Faccio una domanda molto provocatoria: la Democrazia cristiana è in grado di dire già oggi se governerà o no con la Lega lombarda?

ROVEDA. Si chiama Lega Nord!

PEZZONI. Il problema non esiste. E se la Democrazia cristiana vorrà governare con la Lega Nord, perchè maggioranze a destra non saranno possibili se non con schieramenti che comprendano la Lega Nord, si sente oggi di dire, con il turno «secco», che quella è l'alleanza strategica e programmatica? O, al contrario, la Democrazia cristiana, che vuole – e deve, io credo – incamminarsi a diventare nuovo partito popolare, si sente di dichiarare (perchè da sola non sarà più in grado di governare, e nemmeno con il pentapartito, ormai sparito), che il suo *partner*, il suo interlocutore preferenziale è l'intera sinistra? E la sinistra (noi, i laici, Rifondazione comunista, La Rete, i Verdi) sarà in grado di

non abbandonarsi a questo gioco della rendita di posizione, indicando prima del voto con chi intende allearsi e su quali programmi?

Come vedete, la questione può essere risolta in realtà soltanto con il doppio turno, per il contesto storico-politico italiano, per le tendenze in atto che porteranno a questa tripolarità, e soprattutto perchè dobbiamo creare un meccanismo istituzionale che non dia ai partiti dopo il voto la possibilità di giocare su più tavoli. Con il turno «secco» e con questa tripolarità ritroveremmo dopo il voto gli italiani delusi perchè non avrebbero un nuovo Governo e una nuova maggioranza; sarebbero le segreterie dei partiti maggiori a decidere – dopo il voto, magari – con chi allearsi e con quali programmi.

Continuerebbe così la pratica del consociativismo, mentre invece noi, che siamo diversi dalla Germania, abbiamo la necessità di inserire nel comportamento elettorale, nella mentalità stessa degli elettori, un meccanismo bipolare che porti i partiti ad abbandonare le rendite di posizione e a saper scegliere le alleanze prima del voto. Sappiamo bene che oggi, ma anche per il futuro, stante la nostra situazione tale meccanismo è garantito meglio dal doppio turno.

Tra il primo e il secondo turno noi vogliamo, certo, favorire il meccanismo dell'apparentamento: non mercato delle vacche, come qualche radicale è andato a dire in giro, ma un apparentamento alla luce del sole, di fronte all'elettorato. Poi sarà l'elettore, con il secondo turno, a verificare quali alleanze, quali programmi, quali soggetti hanno preferito fare l'apparentamento e quindi a decidere chi premiare fra tali alleanze, tali apparentamenti, tali programmi e tali schieramenti.

Se ragioniamo davvero in termini europei, in termini di rottura del consociativismo, nel senso di introdurre un meccanismo che dia agli elettori il potere di scelta, avendo chiesto prima a questi partiti di indicare in quale direzione intendono andare, quale programma e quale collocazione politica hanno, risulta evidente che per l'Italia il doppio turno è indispensabile.

Con questo spirito proponiamo un emendamento che assolutamente non è solo di ingegneria istituzionale, ma ha una precisa valenza politica. Se al primo turno nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, la domenica successiva si proceda ad un ballottaggio, ad un secondo turno.

Guardate che così (proprio perchè inseriamo il meccanismo del collegio uninominale maggioritario) vogliamo che davvero quell'eletto, che rappresenta un determinato territorio, sia il più possibile rappresentativo di un'ampia maggioranza. Non ci sembra davvero giusto in una situazione di frammentazione e di narcisismo crescenti da parte di sempre più numerose soggettività politiche (che non guardano all'interesse principale del paese e alle collocazioni e agli schieramenti di fondo) che venga eletto magari un candidato che abbia riportato semplicemente il 25-27 per cento dei voti. Se non ha ottenuto il 51 per cento dei voti, si vada al secondo turno.

E proprio perchè ci rendiamo conto che occorre rispettare l'esigenza del pluralismo ed evitare che il meccanismo diventi cogente, noi chiediamo che al secondo turno di votazioni siano ammessi tutti i candidati che abbiano ottenuto il 12,5 per cento dei voti validi, e in ogni caso i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Chi nel secondo turno non vuole apparentarsi e ha superato il 12,5 per cento dei voti validi (percentuale che nella prima fase, di rodaggio, proponiamo addirittura di abbassare al 10 per cento) può correre da solo.

Non si dica dunque che il meccanismo del doppio turno è il meccanismo del ballottaggio ristretto poichè, tra l'altro, non si svolge solamente tra due candidati ma anche fra tre, quattro o cinque, purchè essi abbiano superato il 10 per cento o, in seguito, il 12,5 per cento dei voti validi.

Ebbene, ripeto, non si dica che questo meccanismo è un meccanismo cogente che costringe tutti all'apparentamento. Chi vuole correre da solo, purchè abbia superato la suddetta soglia, può farlo; il problema è la nazionalizzazione del voto, è far uscire direttamente dalle urne un Governo e un'opposizione. L'emendamento 3.3 favorisce l'apparentamento, grazie al quale, nel secondo turno, si rende possibile una maggiore concentrazione dei voti (40, 50 per cento); in questo modo non solo si dà una maggiore legittimità territoriale al deputato o al senatore eletto, ma si sollecitano anche le forze politiche a creare alleanze, dichiarandole in modo trasparente prima del voto, dando così ai cittadini la possibilità di scegliere Governi e schieramenti fra loro alternativi.

Se non si verificherà tutto ciò noi creeremo una riforma a metà e non sapremo interpretare, con il turno secco, nel contesto storico-politico-sociale italiano, la domanda nuova che proviene dai cittadini italiani e fra un anno molti di voi piangeranno lacrime di coccodrillo.

Cari colleghi, siamo ancora in tempo: riflettiamo seriamente in merito alla capacità di questo Parlamento di essere veramente in grado di anticipare politicamente le scelte che in futuro torneranno al nostro cospetto in maniera più turbolenta, critica e drammatica. Allora, chi avrà scelto il turno secco dovrà riconoscere ancora una volta di aver perso la grande occasione di anticipare, governandole, le domande, e quindi i processi di scomposizione e ricomposizione, che attraversano la società italiana in questo passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

* TRONTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.4 e 3.5. L'argomento trattato è quello della cosiddetta «soglia di decenza». Non sempre capita, ma a volte anche il linguaggio politico riesce a trovare formule efficaci.

Gli emendamenti 3.4 e 3.5 prevedono, rispettivamente, che possa essere eletto al primo turno soltanto il candidato che riesce a raggiungere il 35 per cento dei voti validi o almeno il 30 per cento. Naturalmente, si tratta di mettere in risalto la quantità di consenso necessaria per una funzione così delicata come è quella di legislatori, ma anche quella di legittimi rappresentanti del popolo.

Molte delle argomentazioni che vanno a favore di questi due emendamenti possono essere riportate all'idea del doppio turno che poc'anzi efficacemente il collega Pezzoni ha illustrato. Ma dietro il tema di una soglia decente di consenso necessario c'è un problema più generale: la legittimazione delle istituzioni in genere e di quelle parlamentari in particolare; problema che mina alla base molte delle

democrazie dell'Occidente, anche quelle storicamente più avanzate e consolidate. È una questione che sta al centro della democrazia moderna e che ci ritroviamo oggi di fronte in una fase di passaggio politico molto aspro, ma molto delicato, che riusciamo a cogliere proprio nel vivo di un rapporto politico generale.

Il problema nostro in questa fase è quello del distacco forte, anzi, dell'abisso, che si sta rivelando quasi incolmabile, tra cittadini e istituzioni. Già su questo Parlamento grava il sospetto di mancante legittimazione. Bisogna assolutamente fare in modo che lo stesso sospetto non cada addirittura sul prossimo Parlamento.

Queste mi sembrano le essenziali argomentazioni che devono far riflettere i nostri colleghi sul difetto del turno unico nel caso in cui non venga accompagnato da questa soglia minima di consenso reale e popolare, la sola in grado di rimettere in gioco la sostanza legittimante non di questo ma del prossimo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 da me presentato è sostanzialmente analogo all'emendamento 3.3. Vedo però le ragioni dell'emendamento sotto un profilo diverso da quello illustrato dal senatore Pezzoni.

In discussione generale ho dichiarato, a nome del Gruppo repubblicano, la nostra contrarietà al sistema elettorale che pare stia per uscire sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati. La nostra critica si appunta sulla caratteristica di fondo del sistema, soprattutto per quella commistione incestuosa che si crea tra il sistema uninominale maggioritario e quello proporzionale, con le riserve del 25 per cento dei seggi, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, da assegnare con il sistema proporzionale in base ai voti conseguiti dai Gruppi che si presentano nell'agone parlamentare.

Se si è passati, rispondendo all'indicazione del corpo elettorale, al sistema maggioritario in quanto si ritiene consenta una maggiore governabilità del paese, un migliore rapporto tra eletto ed elettore e determini - auspicio espresso da molti - un sistema di alternanza tra schieramenti contrapposti, il fatto di far confluire in tale sistema una quota così rilevante di proporzionale mi sembra che sacrifichi questo proposito. D'altra parte, si è in tal modo anche sacrificata la caratteristica propria del sistema proporzionale che è quella di privilegiare la rappresentatività consentendo l'accesso al Parlamento di tutte le forze politiche che si contendono l'opinione pubblica nel paese.

Detto questo, credo che il sistema uninominale ad un turno aggravi la difficoltà di rendere il paese meglio governabile di quanto lo sia in questo momento, perchè tale sistema favorisce decisamente la possibilità che si determinino candidature di tipo localistico assolutamente non rispondenti alle indicazioni dei partiti politici. Il sistema uninominale a turno unico vive bene in un paese come l'Inghilterra dove, oltre ad una lunga tradizione in questo senso, nelle Assemblee vi sono dei partiti, estremamente forti, che possono in sostanza tenere in pugno i Gruppi parlamentari.

Qui tutto questo non si verificherà e probabilmente assisteremo ad una frammentazione delle forze politiche. In questo modo non si

raggiungerà l'obiettivo di approdare ad un sistema più forte sotto il profilo della governabilità del paese. È questa la contraddittorietà di fondo che caratterizza il sistema che stiamo per varare. Riteniamo però che forse l'introduzione del doppio turno potrà migliorare sotto più profili la situazione.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue: COVI). Innanzitutto si eviterà lo scandalo di un seggio conseguito con un numero di voti estremamente limitato. Il collega che mi ha preceduto parlava di seggi conseguiti col 25-27 per cento dei voti; in una situazione di elevata frammentazione si potrà conseguire un seggio anche con percentuali più basse. In questo modo l'elettorato del collegio sarebbe davvero ben poco rappresentato. Inoltre, col doppio turno, attraverso le confluenze che in esso si possono determinare, si renderebbe possibile arrivare, qualora ciò non si sia realizzato nel corso della prima consultazione, a quei due schieramenti contrapposti che danno luogo ad una maggiore governabilità e che offrono la possibilità dell'alternanza, ossia uno degli scopi che si vuole conseguire.

Come dicevo, l'emendamento presentato dal nostro Gruppo è analogo a quello presentato dal Gruppo del PDS. Si differenzia da esso nella percentuale, nella soglia indicata per partecipare al secondo turno di votazioni; nell'emendamento del Gruppo del PDS tale soglia è fissata al 12,25 per cento, mentre nel nostro al 10 per cento, senza però, contrariamente a quanto avviene nell'emendamento 3.3, prevedere per la prima applicazione delle norme una diminuzione della percentuale del 10 per cento stabilita in via ordinaria. Sono queste le differenze fra i due emendamenti, che per il resto sono sostanzialmente identici.

Preannuncio infine che, qualora l'emendamento 3.2 fosse respinto, il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento 3.3, con il quale si introduce quella che il senatore Tronti ha definito «una soglia di decenza», ossia voterà per l'emendamento con il quale si prevede la soglia del 35 per cento dei voti validi per essere eletti al primo turno.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che dal Presidente del Consiglio dei ministri è stato presentato il seguente disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (1346).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

* CHIARANTE. Signor Presidente, con gli emendamenti 3.6 e 3.7, che ho presentato assieme alla collega D'Alessandro Prisco, voglio richiamare particolarmente l'attenzione di quelle forze che nel corso del lungo dibattito sulla riforma elettorale che si è svolto in questi anni si sono mostrate più sensibili all'esigenza di giungere ad un confronto tra schieramenti e coalizioni fra loro alternativi, che si propongano come alternativi per il governo del paese.

E, nel riferirmi a queste forze, sottolineo che i nostri emendamenti non sono soltanto espressione della cultura politica della mia parte o di una cultura politica della sinistra italiana; al contrario essi tengono conto delle esigenze che nel corso di questi anni sono state fortemente presenti anche in altri settori della cultura politica italiana. Penso, ad esempio, alla cultura politica cattolica, ad una cultura democratico-laica che ha avvertito fortemente le necessità di un'uscita dalla paralisi della crisi democratica del nostro paese, non affidandosi semplicemente alla soluzione della costruzione di un nuovo rapporto più diretto tra l'elettore ed il candidato, ma lavorando all'ipotesi di realizzare effettive condizioni di governabilità e di portare a maturazione il processo di rinnovamento della democrazia italiana, creando le condizioni per un'alternanza nel Governo del paese.

È per questo che io avverto fortemente – ed è questo il senso degli emendamenti presentati, che tra l'altro sono tra loro alternativi in quanto prospettano due ipotesi diverse, ed è anche su questo che voglio richiamare l'attenzione dei colleghi – il tema della coalizione e del premio di coalizione per uscire da quella contraddizione che è presente al fondo di questa legge e che giustamente il collega Covi definiva come una sorta di legame incestuoso esistente tra due aspetti del meccanismo su cui è imperniato questo provvedimento. Infatti, da una parte, ci troviamo di fronte ad una legge imperniata sul collegio uninominale, che dovrebbe comportare la massima sollecitazione all'aggregazione di forze, alla creazione e al confronto tra pochi poli politici e dunque alla prospettazione all'elettore di chiare alternative per il governo del paese. Dall'altra, invece, si prevede un meccanismo, per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi residui (quel 25 per cento destinato alla quota proporzionale), che, comportando una distribuzione attraverso la somma dei voti che ciascuna formazione politica o ciascun gruppo di candidati, nel caso dell'elezione del Senato, ottiene nei singoli collegi, porta necessariamente ciascuna forza politica a presentare propri candidati in ogni collegio, con ciò rendendo molto difficile quella aggregazione di forze che invece dovrebbe realizzarsi all'interno dei collegi uninominali affinché si possa prospettare una scelta chiara agli elettori.

Quelli che ho presentato sono emendamenti che, partendo dall'ipotesi, che ho già prospettato questa mattina e che si è poi deciso di accantonare per discuterla assieme a questi due emendamenti, di una possibilità di dichiarare l'apparentamento tra gruppi di candidati nell'ambito della circoscrizione regionale, tendono ad aprire la strada al confronto tra diverse coalizioni. Già la dichiarazione di apparentamento nell'ambito della circoscrizione regionale fatta al momento della presentazione delle candidature, quindi antecedente al primo turno di votazione, è una sollecitazione a superare l'attuale frantumazione e a

ricercare terreni di convergenza politica e programmatica, nonchè la formulazione di quelle ipotesi per il governo del paese attorno alle quali possano ritrovarsi una pluralità di forze, sì da realizzare quel tipo di confronto che dia all'elettore la possibilità di una scelta effettiva per il governo del paese.

Ma l'ipotesi dell'apparentamento può diventare operativa attraverso due strade, sia qualora si accetti - come io auspico - la formula del doppio turno, di cui è stata sostenuta la validità oltre che dai colleghi del mio Gruppo anche dal senatore Covi, sia, qualora il doppio turno fosse respinto, nell'ipotesi di votazione a turno unico. In quest'ultimo caso, infatti, l'apparentamento avrebbe il significato di stabilire un confronto tra il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel collegio e i candidati apparentati, portatori di una diversa proposta programmatica e politica rispetto al primo.

Io voglio qui sottolineare come questo aspetto della proposta si colleghi con quanto è stato detto dal collega Tronti a proposito della soglia di decenza. Infatti, introducendo nella legge elettorale dei meccanismi che spingono verso il superamento della frammentazione, può essere molto probabile - e lo possiamo ricavare anche dalla lettura dei dati del primo turno delle recenti elezioni amministrative - che un candidato giunga al primo posto, magari rappresentando il 20 per cento degli elettori, o anche meno, mentre di fronte possono esserci candidati rappresentativi di un'area politica omogenea, che possono rendere esplicita questa omogeneità attraverso l'apparentamento, attraverso la costruzione di una piattaforma programmatica comune. Nell'ipotesi, ad esempio, che tali candidati ottenessero l'uno il 15, l'altro il 10, l'altro l'8 per cento dei voti, il gruppo apparentato verrebbe a rappresentare una parte dell'elettorato ben più consistente e rappresentativa del collegio in Parlamento rispetto ad un candidato che giungesse a mala pena o neppure al 20 per cento dei voti.

Nel caso che si verifichi un'ipotesi di questo genere nell'emendamento proponiamo il ricorso ad un secondo turno con il ballottaggio tra il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti ed uno dei candidati apparentati, indicato dai candidati stessi che hanno stabilito tra di loro un apparentamento. Con questa formula si intende non indicare necessariamente come candidato destinato al ballottaggio quello tra gli apparentati che ha avuto il maggior numero di voti, ma aprire anche la possibilità ad un'alleanza che valorizzi il complesso delle forze che la compongono; quindi eventualmente può essere designato per il ballottaggio anche un candidato che non è stato il primo tra gli apparentati. In tal modo si intende aprire la strada ad una effettiva costruzione di coalizione per una candidatura al governo del paese.

Questa è una prima ipotesi, è l'ipotesi del doppio turno ed io chiederei che sia posta in votazione per prima, perchè mi pare che sia la più omogenea agli altri emendamenti che sono stati in precedenza presentati da altri colleghi. Quindi si dovrebbe innanzitutto porre in votazione l'emendamento 3.7, che si collega appunto all'ipotesi del doppio turno, e solo subordinatamente l'emendamento 3.6.

L'emendamento 3.6 prevede il funzionamento del meccanismo dell'apparentamento anche nel caso di una votazione a turno unico, ed

anche qui ci colleghiamo alla questione della soglia di decenza, per usare la bella espressione del collega Tronti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga il 35 per cento dei voti in un collegio, il seggio di quel collegio entra a far parte di una quota di seggi nell'ambito regionale da assegnare, al di là della quota proporzionale del 25 per cento, ai gruppi di candidati, ovvero agli apparentamenti tra gruppi di candidati che abbiano ottenuto il migliore risultato, almeno nella parte prevalente. Noi proponiamo che il 90 per cento di tali seggi sia assegnato all'apparentamento che abbia ottenuto il migliore risultato, e che il restante 10 per cento sia assegnato a quello che abbia ottenuto la seconda posizione, ma siamo aperti anche ad altre ipotesi che in ogni caso riconoscano questa esigenza di apparentamento ed aprano la strada a quel premio di coalizione che non ha il carattere di un premio maggioritario, ma di un premio essenziale per rendere evidente l'esigenza di un confronto tra diverse posizioni per il governo del paese. Noi siamo per dare al cittadino la possibilità di una scelta chiara tra diverse ipotesi di governo.

È evidente che qui ragioniamo, per il Senato, nell'ambito regionale, ma credo sia altrettanto evidente l'attrazione che diverse ipotesi di apparentamento non possono non avere da regione a regione, così da costruire una prospettiva di coalizione per il governo nazionale. In questo senso la proposta qui formulata si muove in analogia con un'altra proposta, che è stata discussa alla Camera dei deputati e che ci auguriamo di poter riprendere quando la legge elettorale per la Camera giungerà qui al Senato, che ha come scopo fondamentale il superamento di quella che altrimenti rischia di diventare una contraddizione che porterà al fallimento della riforma, qualora non si superi una legge che spinge ogni partito a presentare una propria candidatura in tutti i collegi, qualora non si vada al di là dell'attuale frantumazione e non si creino quei meccanismi che devono invece consentire al cittadino un'effettiva possibilità di scelta.

È chiaro che con il doppio turno tutto questo è maggiormente assicurato, ed in questo senso si muove l'emendamento 3.7 da noi presentato. Ma, anche all'ipotesi del turno unico, richiamo l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di garantire tale obiettivo. Un fallimento della riforma su questo punto sarebbe sostanziale rispetto alle attese che con il *referendum* e con il dibattito sulla legge elettorale si sono create nel paese. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 3.9 si muove nella logica del turno unico, proprio perchè siamo consapevoli che questa scelta comporta comunque dei problemi. Quello principale è il problema sottolineato, con espressione efficace, dal senatore Tronti: garantire che l'elezione di un membro del Parlamento avvenga con un consistente apporto di voti e quindi con una consistente rappresentatività.

Di questo ci siamo sempre fatti carico, e non a caso siamo sostenitori della proporzionale; anzi speriamo che tornino i tempi della proporzionale, perchè tutti in effetti siamo consapevoli del guaio in cui ci siamo cacciati con questi meccanismi, della difficoltà di dare una soluzione equilibrata ai problemi dell'Italia, alla rappresentanza poli-

tica del nostro paese con i meccanismi maggioritari. Già ne abbiamo sperimentato gli effetti tutt'altro che positivi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sulle elezioni nei comuni. Abbiamo potuto constatare come la rappresentanza non sia tale da garantire quel rapporto (che tutti diciamo di voler rinnovare) di fiducia tra cittadini ed eletti. Abbiamo visto gli effetti del secondo turno e in qualche caso abbiamo rilevato che anche nei comuni dove si vota con il turno unico non sempre i risultati sono tali da essere confortati dalle scelte con cui invece dobbiamo confrontarci. Infatti, questo è il risultato dell'esito del *referendum* e il nostro riferimento alla proporzionale non è solo di principio ma anche di prospettiva, non certo immediata; comunque non è un riferimento che può essere posto a fondamento del disegno di legge che stiamo discutendo e che il Parlamento approverà.

Noi, che siamo sostenitori del turno unico, ci rendiamo conto dei problemi che si creano adottando questo sistema. Non ripeterò le motivazioni che ci hanno indotto ad effettuare questa scelta, avendole ampiamente illustrate in sede di discussione generale. Ritengo comunque che questa scelta non sia di impedimento a forme di aggregazione, consentendo semmai aggregazioni più qualificate sotto il profilo politico, più serie e spontanee mentre, penso che la scelta del secondo turno induca ad aggregazioni di mera convenienza. Non voglio svolgere ulteriori considerazioni, però non c'è dubbio che con il primo turno si pone il problema ricordato dal collega Tronti e trattato anche in precedenti interventi.

La proposta che avanziamo con l'emendamento 3.9 va proprio nella direzione di stabilire una soglia, direi più che decente, oltre che di decenza, sufficientemente alta e cioè il 40 per cento dei voti validi. Il candidato che raggiunga il 40 per cento dei voti validi viene eletto; qualora nessuno raggiunga tale soglia, i voti, ai fini della ripartizione, affluiscono nella circoscrizione elettorale e vengono attribuiti col calcolo proporzionale.

È evidente che in tal modo si premia chi realmente consegue nel collegio un consistente risultato e si va alla ripartizione con il metodo proporzionale dei seggi nei quali tale risultato non è stato raggiunto. Questa è la nostra principale proposta, essendo contrari a quelle relative all'introduzione del secondo turno.

Abbiamo poi presentato un subemendamento all'emendamento 3.6, presentato dai colleghi Chiarante e D'Alessandro Prisco. La proposta, illustrata dal collega Chiarante, in qualche modo conduce ad un ragionamento diverso rispetto a quanto affermato negli altri tre emendamenti presentati dal PDS, rivolti ad introdurre in qualche modo un secondo turno, e prevede una ripartizione a livello regionale per quei seggi per i quali nessuno dei candidati ha conseguito il 35 per cento dei voti validi. Oltre alla proposta del 25 per cento dei seggi assegnati con il metodo proporzionale, sulla quale non si discute, c'è dunque una proposta di assegnare anche gli altri seggi per i quali nessun candidato ha ottenuto almeno il 35 per cento dei voti validi. Sia pure collegandosi al meccanismo dell'apparentamento, ma non necessariamente, si propone nell'emendamento 3.6 di assegnare i seggi (che non rientrano nel 25 per cento previsto e quelli in cui i candidati non hanno conseguito il 35 per cento dei voti validi), nelle misure del 90 per cento al gruppo di

candidati che ha raccolto il maggior numero di voti nella circoscrizione regionale (e, mi pare, senza scorporo dei voti conseguiti nei collegi nei quali si è raggiunto il 35 per cento), e per il rimanente 10 per cento alla seconda lista. Con questo meccanismo si taglia fuori chiunque altro, il gruppo di candidati cioè che giunga terzo, quarto o quinto, anche se chiaramente per questi ultimi due non ci sarebbero comunque poche possibilità. Dunque si propone un meccanismo, come dire, ultramaggioritario trasferito dal livello del collegio uninominale a quello della circoscrizione regionale.

Rispetto a questo meccanismo, proponiamo un subemendamento che, avendo come base l'emendamento 3.6 dei colleghi Chiarante e D'Alessandro Prisco, giunge però ad una soluzione che a noi sembra molto più equa, nel senso che quei seggi che non rientrano nè nel 25 per cento da assegnare con il metodo puramente proporzionale nè tra i collegi in cui è stato raggiunto il 35 per cento vengano assegnati (naturalmente su tale proposta si può aprire un confronto per verificare qual è la soluzione migliore, ma certamente essa è molto più equa rispetto a quella contenuta nell'emendamento 3.6) alla prima lista a livello regionale, depurata dai voti dei collegi nei quali quella lista ha raggiunto il 35 per cento dei consensi nella misura del 40 per cento dei seggi disponibili, eseguite le operazioni previste, mentre il 60 per cento dei rimanenti seggi di questa quota verrà assegnato ai restanti gruppi di candidati con il sistema proporzionale.

In altre parole, proponiamo che non si assegnino tutti questi seggi esclusivamente alle prime due liste (soprattutto con una preponderanza così assoluta, come si prevede nel testo dell'emendamento 3.6), ma che si arrivi ad una ripartizione di tipo diverso.

Comunque, ripeto, c'è un ragionamento da seguire, un confronto da sviluppare; vedremo a quali conclusioni esso potrà portarci. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

RONZANI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1, da me presentato, si può dire analogo all'emendamento del collega Marchetti, differendovi soltanto la soglia minima che a me pare necessaria perchè l'eletto abbia quella rappresentatività che è un principio a cui tutti i colleghi qui si sono richiamati.

Ritengo infatti che, ove un candidato non raggiunga almeno un terzo dei voti validi espressi, il seggio - in base al principio della massima rappresentatività - debba essere assegnato successivamente con il sistema proporzionale nell'ambito della regione. Ritengo anche che, così facendo, si possa altresì corrispondere alla necessità di garantire all'interno del Senato una maggiore rappresentatività.

Faccio presente che qualora l'emendamento Marchetti venisse approvato sarei disponibile a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. La senatrice Barbieri, mantenendo l'emendamento 3.8, dichiara di non illustrarlo.

Dichiaro aperta la discussione sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

CROCETTA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, colleghi, ritengo che l'articolo 3 sia uno dei più importati tra quelli che stiamo trattando e che attorno ad esso sia auspicabile che si sviluppi una discussione aperta e molto approfondita.

Già l'illustrazione degli emendamenti che i colleghi hanno testé fatto ci dà il senso dell'importanza di tale articolo. Abbiamo assistito ad uno scontro di posizioni, ma nello stesso tempo abbiamo registrato dei punti di convergenza sui quali dovremmo tutti riflettere, in particolar modo quei colleghi che vedo rassegnati, come se fosse ineluttabile andare verso lo sfascio della democrazia come se non ci fosse più nulla da fare per impedire che ciò si verifichi.

Mi sembra che alcuni colleghi ragionino come quei delfini che, avendo deciso di suicidarsi, vanno dritti al loro scopo senza il minimo ripensamento. Sanno solo che si debbono suicidare e si recano in luoghi inquinati a morire, proprio perchè non c'è più niente da fare avendo deciso in maniera collettiva la loro sorte. Una sensazione del genere credo non faccia onore al Parlamento che deve poter reagire dinanzi ad una situazione così folle.

Tale questione va analizzata in termini molto seri; non siamo assolutamente d'accordo sul doppio turno. Infatti, l'esperienza delle elezioni dei sindaci dovrebbe far riflettere tutti, specialmente le forze che si richiamano agli ideali di progresso, di sinistra e realmente democratici. Se infatti analizziamo quello che è realmente accaduto ci accorgiamo che, laddove lo scontro si è verificato tra un candidato di destra o moderato ed uno di sinistra, generalmente ha vinto quello di destra o moderato. Se altresì lo scontro è tra due candidati di sinistra, vince quello che è meno a sinistra e così via. Quindi, se lo scontro, come ad esempio è avvenuto in Puglia, è tra un candidato del PDS e uno del MSI-DN, pur rappresentando quest'ultimo in questo paese una forza minoritaria, tuttavia esso vince sul candidato appunto del PDS, vince ancora la destra.

Inoltre, esiste un altro inconveniente e cioè che una parte enorme di elettorato, non riconoscendosi nei due candidati, finisce per non votare e quindi per non partecipare al voto; di conseguenza una minoranza - in alcuni casi - decide al posto della maggioranza, che solo nella prima fase di voto partecipa all'elezione e poi, una volta al ballottaggio, si astiene.

Alcune incongruenze vengono corrette da emendamenti che i colleghi del PDS hanno presentato per evitare il ballottaggio tra due candidati. Ma non basta, siamo sempre nell'ambito del ballottaggio, nell'ambito di qualcosa che viene a falsare i risultati elettorali. Se il testo del provvedimento al nostra esame rimane nell'attuale stesura, ci troveremo ad affrontare l'inconveniente che da alcuni giorni, dallo svolgimento della discussione generale ad oggi, continuo a denunciare. Ci troveremo ad affrontare l'inconveniente rappresentato dal fatto che forze minoritarie nel paese possono diventare maggioranza in Parlamento. Ciò può verificarsi perchè forze concentrate in una determinata zona del paese - ad esempio la Lega Nord - con una percentuale di voti

del 10 per cento potrebbero avere una rappresentanza in Parlamento di oltre il 33 per cento, quindi oltre un terzo dei parlamentari.

È un elemento di democrazia? Non credo che sia assolutamente democratica una distorsione così macroscopica della rappresentatività.

È chiaro che noi dobbiamo favorire la governabilità, ma tutto ciò non solo non la favorisce ma porta all'ingovernabilità. Tanti colleghi mi hanno detto che tutto sommato poi si terranno le elezioni, dopo di che, se il nuovo Parlamento eletto non sarà capace di dare un Governo al paese, il Capo dello Stato scioglierà le Camere e si vedrà allora se approvare una nuova legge. Ma chi la approverà la nuova legge? Oggi noi potremmo essere in condizioni di approvare una buona legge senza dover rimandare ad un'esperienza negativa del paese per ritornare poi sui nostri passi e varare un provvedimento più equo e più giusto. Perché non approvarlo oggi? Perché non accettare il fatto che qui sono stati presentati degli emendamenti che hanno una loro validità? Qualcuno ha parlato di «soglia di decenza»; a me questo termine non piace, ma penso sarebbe realmente necessario avere dei parlamentari eletti con una quota del 40 per cento, come proponiamo noi, o del 33 per cento, come suggerisce il senatore Ronzani, ma che sia comunque valida e tale da impedire il «pienone» dei voti a favore di chi non ne ha il merito né il diritto.

Una forza che sul piano nazionale non è maggioritaria, essendo concentrata in una determinata area del paese, perché lo deve essere in Parlamento? Ciò è profondamente sbagliato.

A nostro parere è necessario approvare gli emendamenti che vanno in questa direzione e che non tradiscono assolutamente il vincolo referendario, se vincolo c'è. A mio parere infatti non esiste alcun vincolo referendario, anche se qui lo si richiama sempre. In ogni caso il sistema che stiamo proponendo è di tipo maggioritario, perché chi arriva – ad esempio – al 35 per cento dei voti in un collegio viene eletto. Tutta la quota di voti che non rientra in questa percentuale – sarà il 33, il 35 o il 40 per cento a seconda di ciò che voteranno i colleghi – viene attribuita col metodo proporzionale rideterminando una situazione di equità e di giustizia. Altrimenti il paese sarà diviso in tre parti in ogni caso, al di là del fatto che al Sud vinca o no la Democrazia cristiana. Questa è la questione che si pone.

Raccomandiamo ai colleghi – ed in seguito interverremo in sede di dichiarazione di voto per rendere ancora più chiara la nostra posizione – di non rassegnarsi al declino senza compiere alcun atto come Parlamento e di dare invece una risposta seria in termini di democrazia: di questo si tratta. Vogliamo allora salvare la democrazia nel paese o lo vogliamo spaccare in tre parti portandolo allo sfascio?

Non voglio essere considerato una Cassandra, spesso però, in quest'Aula ho fatto delle previsioni che non sono state ascoltate, ma che poi si sono verificate. In questo caso non mi sembra ci voglia una grande intelligenza per rendersi conto che, in base alla legge elettorale che stiamo approvando, gli inconvenienti da me richiamati si verificheranno e in quel momento non ci sarà possibilità di tornare indietro, perché l'iniziativa toccherà a coloro che avranno il coltello dalla parte del manico e che si saranno avvantaggiati con questo sistema. Molte delle persone che oggi siedono in Parlamento probabilmente in futuro

non saranno rielette e non ci saranno altre persone che la pensano come noi, ma saranno presenti coloro che la pensano in termini diversi e che manterranno questo sistema. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.10, accantonato nella seduta antimeridiana:

Al comma 1, nell'articolo 2 richiamato nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con dichiarazione da presentare entro il termine per la presentazione delle candidature, è possibile stabilire l'apparentamento, sia nell'ambito di singoli collegi uninominali, sia nell'ambito dell'intera circoscrizione regionale, fra candidati appartenenti a diversi gruppi».

1.10

CHIARANTE, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALVI, relatore. Mi rimetto all'Assemblea.

PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. Signor Presidente, anche il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

In conseguenza di tale votazione sono preclusi gli emendamenti 3.6/1, 3.6 e 3.7.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

* SALVI, relatore. Signor Presidente, possiamo dividere gli emendamenti proposti all'articolo 3 in due grandi gruppi. Vi sono cioè gli emendamenti 3.3, 3.2, 3.4 e 3.5, che rimangono all'interno del sistema maggioritario uninominale delineato dal testo in discussione e dal risultato referendario e gli emendamenti 3.9 e 3.1 che - come ricordava il collega Crocetta nella sua illustrazione - pur mantenendo l'elemento maggioritario rimettono in campo, tornano a valorizzare il metodo proporzionalista.

Il primo gruppo di emendamenti ci pone di fronte alla ben nota questione della modalità di elezione del candidato nel collegio uninominale maggioritario, il quale, come sappiamo, prevede che sia eletto un solo rappresentante per ciascun collegio. Il primo gruppo di emendamenti tende a decidere se per l'individuazione di questo rappresentante sia sufficiente il raggiungimento della maggioranza relativa dei

voti, quale che sia la loro percentuale, o se invece non debba essere richiesto qualche elemento ulteriore.

Gli argomenti generalmente portati a sostegno del doppio turno e che abbiamo ascoltato anche in questa discussione sono di due tipi diversi non necessariamente tra loro collegati. Da una parte cioè si ritiene preferibile il ricorso al doppio turno al fine di consentire l'aggregazione tra candidati in relazione alle loro scelte politiche e nell'orientamento degli elettori. In questo caso cioè il secondo turno viene visto come strumento per una più consapevole individuazione di un candidato che risulti altresì espressione di una scelta politica nazionale. Un secondo argomento a favore del doppio turno riguarda invece la maggiore legittimazione democratica dell'eletto poichè con esso si vuole evitare che egli venga in Parlamento a rappresentare una determinata realtà territoriale sulla base di un numero di voti non sufficienti.

Gli emendamenti che mirano all'introduzione del secondo turno sono il 3.3 del senatore Chiarante e il 3.2 del senatore Covi. Entrambi rispondono alla prima delle due logiche a favore del doppio turno. Essi prevedono la necessità della maggioranza assoluta dei voti perchè un candidato sia proclamato eletto al primo turno, mentre differiscono lievemente sulla soglia di accesso al secondo turno che è fissata nell'emendamento 3.3 al 12,5 per cento dei voti validi (ma, in sede di prima applicazione della legge, al 10 per cento) e nell'emendamento 3.2 al puro e semplice 10 per cento.

Gli emendamenti 3.4 e 3.5, che hanno come primo firmatario il senatore Chiarante, mettono l'accento, per la richiesta del doppio turno, sulla legittimazione democratica dell'eletto ed individuano rispettivamente nel 35 e nel 30 per cento la percentuale di voti necessaria per essere eletti al primo turno, in mancanza della quale si procede appunto ad un secondo turno di votazione. Su questi quattro emendamenti il relatore si rimette all'Assemblea.

Quanto agli emendamenti 3.9 e 3.1 - come dicevo - la logica che li sottende è in parte diversa. Essi infatti prevedono la possibilità dell'elezione del candidato nel collegio, stante il presupposto - così come previsto dagli ultimi due emendamenti che ricordavo - che sia raggiunta una certa soglia percentuale, che è pari al 40 per cento nell'emendamento 3.9 e a un terzo nell'emendamento 3.1; però traggono la conseguenza, qualora questa soglia non sia raggiunta, non di procedere ad un secondo turno di votazione, bensì di applicare il sistema proporzionale. Si tratta sostanzialmente di una proposta - peraltro formulata anche in passato - che, rispetto al precedente sistema elettorale del Senato, riduce fortemente il *quorum* necessario per essere eletti nel collegio uninominale e, qualora non si raggiunga neanche tale percentuale di voti, prevede il passaggio al sistema proporzionale. Ebbene, questo meccanismo, pur avendo una sua logica ed un suo significato interni, non rientra, a differenza di quelli proposti negli altri emendamenti menzionati prima, fra le varianti possibili dell'impianto complessivo di un sistema maggioritario uninominale. Innanzitutto perchè non risponde al principio di un rappresentante per ogni collegio elettorale e, in secondo luogo, perchè disincentiva quella

ricerca di aggregazione e di maggior consenso che deve essere uno degli obiettivi della riforma elettorale.

Per questi motivi, dunque, esprimo parere contrario agli emendamenti 3.9 e 3.1. In merito all'emendamento 3.8, vorrei segnalare alle proponenti che non è del tutto chiaro che cosa accada nell'ipotesi da esse prevista di parità di voti fra candidati di sessi diversi. Quando si parla di «candidato del sesso meno rappresentato nella circoscrizione elettorale» ci si vuol riferire al minor numero di candidati o di eletti? D'altra parte, non mi è chiaro come si possa saperlo, se non si proceda prima alla proclamazione degli eletti. In altre parole, se si consta che vi sono cinque eletti maschi e tre eletti di altro sesso o viceversa, e vi sono tre collegi con parità di voto tra candidati di sesso diverso, come fa a regularsi l'ufficio elettorale al fine di applicare questa norma? In ogni caso, su questo emendamento mi rimetto all'Assemblea.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Mi rimetto anch'io al voto dell'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti concernenti l'adozione dell'una o dell'altra tecnica elettorale perchè il Governo non ha proprie posizioni da difendere in questa materia. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Barbieri e da altre senatrici, poichè si tratta ormai dell'unica via per quanto strettissima, per ridare un senso all'emendamento votato questa mattina che intendeva favorire una più equilibrata rappresentanza dei due sessi. (*Applausi delle senatrici Cappiello e Tedesco Tatò*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, quest'Aula ha appena negato la possibilità che la legge elettorale che stiamo per adottare per il Senato preveda il doppio turno. Noi, con gli emendamenti 3.4 e 3.5, intendiamo introdurre delle subordinate a tale ipotesi che è stata negata in via principale - a mio avviso - anche in relazione al suo assunto fondamentale, che è quello di dare un'indicazione da parte dell'elettore sulle future maggioranze e i futuri Governi. Tuttavia, nel respingere questa ipotesi, si è sottovalutato il problema, che già il collega Tronti ha

rappresentato all'Assemblea in sede di illustrazione degli emendamenti, e cioè che, adottando il sistema che vediamo prefigurato nel testo proposto, si possono verificare situazioni in cui i candidati vengono eletti anche con una soglia molto bassa di consensi, con un difetto quindi di legittimazione, a nostro avviso, con una debolezza che attiene alla questione della rappresentanza.

Noi riteniamo che particolarmente in questa fase, nel momento in cui ad una legge elettorale nuova chiediamo anche di ridare fiato al principio della rappresentanza, di ridare corpo ad un rapporto stretto e diretto tra elettori ed eletti, sottovalutare il problema che prima il collega Tronti definiva della «soglia di decenza» sia negativo e dannoso proprio in relazione a ciò che noi tutti ci ripromettiamo di ottenere con questo provvedimento. Mi riferisco ancora una volta al rafforzamento del rapporto tra i cittadini e le istituzioni attraverso il suo canale principale quello della formazione della rappresentanza.

Proprio in relazione a questo ed ai rischi insiti nella possibilità che si formino Camere sulla base di quote molto basse di consenso per i singoli eletti, richiamerei l'Assemblea a valutare bene i propri orientamenti e a riflettere prima di esprimersi con un voto negativo nei confronti di queste proposte che fissano al 35 o al 30 per cento, a seconda dei due emendamenti, la soglia al di sotto della quale occorre ritornare davanti all'elettorato per chiedergli di concentrare i propri voti e le proprie scelte in modo tale da consentire a chi entrerà in Parlamento di avere una più forte legittimazione. Nel dibattito generale che si è avuto nel paese, sulla stampa ed in Parlamento sulla questione del turno unico o del doppio turno, è questo un punto che io credo non sia stato tenuto nella sufficiente considerazione.

Invito quindi l'Assemblea a considerare questi emendamenti non come il tentativo di far passare comunque una piattaforma politica che sembra perdente in questo contesto, ma di considerare un aspetto particolare, una ricaduta negativa particolare che il sistema del turno unico, così come si prefigura, porta fatalmente con sé. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo repubblicano all'emendamento presentato dal Gruppo del Partito democratico della sinistra.

Mi sia consentita qualche considerazione, rivolgendomi in particolare al partito di maggioranza relativa. Davvero intende escludersi dal gioco politico in zone importantissime del paese per rimanere arroccato all'idea del turno unico? Pongo questa domanda per verificare se non vi sia una rimediazione sull'atteggiamento assunto; rimediazione che io credo vada nell'interesse dei maggiori partiti che siedono in questo Parlamento e che vedono sparire in alcune zone del paese la possibilità di entrare proprio nelle Aule parlamentari. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, vorrei esprimere il voto favorevole a questi emendamenti di «doppioturnismo subordinato». Per la verità avrei preferito la versione proposta dagli emendamenti in precedenza bocciati, perchè si trattava di un doppioturnismo esplicito. Ad ogni modo, se si vuole creare un incentivo ad una maggiore coesione politica delle candidature, voterò a favore anche di questa ipotesi subordinata.

Mi convince invece un po' meno l'argomento adoperato dalla senatrice Barbieri a proposito del titolo di legittimazione. In questo senso si tratta di una questione di coerenza di un sistema elettorale, il quale, se fondato sulla proporzionale, è del tutto coerente che veda senatori eletti con il 65 per cento (non ce n'erano più, tranne che a Bressanone) e senatori eletti con il 7 per cento dei voti. In un sistema elettorale basato invece sul doppio turno uninominale, si dice esplicitamente di volere un sacrificio di rappresentatività per conseguire maggiore governabilità, però questo non riguarda la rappresentatività del mandato conseguito. Quindi, voterò a favore di questa proposta subordinata al doppio turno in nome di un doppioturnismo come ipotesi principale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Signor Presidente, vorrei sottolineare il significato di quanto da noi proposto con l'emendamento 3.5. In esso prevediamo per l'elezione dei senatori una soglia minima del 30 per cento del totale dei voti validi, che è una percentuale inferiore rispetto a quella contenuta nell'emendamento 3.4 pari al 35 per cento. Questo non è soltanto un modo di ragionare quasi di provocazione, di sfida, per invitarvi ad indicare la soglia che ritenete debba essere raggiunta da un candidato per poter avere un'effettiva rappresentatività e quindi rappresentare dignitosamente i suoi elettori in Parlamento. Non è solo questo il motivo: vi è anche una ragione che fa riferimento alla Costituzione vigente. Tutti i colleghi sanno bene che in essa vi sono garanzie per cui si richiede una determinata percentuale di consensi per votazioni di particolare importanza dal punto di vista costituzionale; mi riferisco soprattutto alla percentuale indicata nell'articolo 138 della Costituzione, in cui si prevede che, qualora una modifica costituzionale sia approvata nella seconda votazione dai due terzi dei componenti di

ciascuna Assemblea parlamentare, quella stessa modifica diventa valida senza che vi sia la possibilità di fare ricorso al *referendum* popolare per metterla in discussione.

Vorrei sottolineare questo punto e richiamare l'attenzione dei colleghi sul problema che si pone. Non abbiamo voluto indicare la soglia del 34 per cento, quindi di un terzo dei voti come richiederebbe la lettera della Costituzione, perchè sappiamo che sarebbe paradossale ritenere che in tutti i collegi una minoranza appartenente ad una stessa forza politica possa risultare prima e dunque, pur essendo minoranza, possa arrivare ad avere più dei due terzi dei seggi nel Parlamento. Abbiamo indicato il 30 per cento perchè, se si esclude qualsiasi soglia (come di fatto, respingendo questo emendamento, avverrebbe), si ammette la possibilità che anche una forza che abbia nel paese il 22-25 per cento dei voti riesca ad ottenere il primo posto nella grande maggioranza dei collegi e possa superare un quoziente che è stato indicato nella redazione della Costituzione per garantire, non a caso, la possibilità di ricorso alla decisione, come controprova, dell'elettorato per quel che riguarda le questioni di maggior importanza, cioè le modificazioni del testo costituzionale. Esse possono riguardare garanzie essenziali, anche quelle riferite ai diritti dei cittadini.

Per tali motivi richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto. Non è possibile non prevedere alcuna soglia; non è possibile pensare che anche con il 18 o il 16 per cento dei voti, pur risultando primi in un collegio, si abbia la rappresentanza in Parlamento. Infatti, in tal modo si va incontro a rischi molto gravi dal punto di vista delle garanzie costituzionali e del rispetto delle condizioni essenziali per la tutela dei diritti dei cittadini. Pertanto, invito ancora i colleghi a considerare questo aspetto e a riflettere su una questione di grande rilievo. Non si tratta soltanto di un problema di rappresentatività o di legittimità della rappresentanza, ma si tratta di tener conto, a Costituzione vigente, delle garanzie fondamentali da essa previste. Occorre perciò stare molto attenti a non prevedere forme di accesso al Parlamento che non richiedano alcuna quota rispetto al complesso degli elettori e che aprano perciò la strada ai rischi che ho sopra brevemente richiamato (*Applausi dal Gruppo del PDS e della senatrice Rocchi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che a seguito della reiezione dell'emendamento 1.10 sono preclusi gli emendamenti 3.6/1, 3.6 e 3.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, a seguito della preclusione dell'emendamento 3.6 è precluso anche il nostro subemendamento 3.6/1.

L'ipotesi dell'apparentamento fra candidati di diversi gruppi, infatti non è stata approvata ed ha impedito poi di passare all'esame dell'emendamento 3.6. Su quest'ultimo, come ho già detto precedentemente, si poteva sviluppare un ragionamento che in qualche modo ci portasse fuori dall'alternativa secca tra turno unico e secondo turno. Preso atto del fatto che quindi non si può più sviluppare questo discorso e poichè mi sembra si debba considerare chiusa la discussione sulla riproponibilità di un secondo turno, chiedo allora ai colleghi, soprattutto a coloro che hanno portato avanti l'esigenza di non creare meccanismi che consentano di essere eletti con quote più o meno «decenti» (è un'espressione che ad alcuni può piacere e ad altri meno, ma comunque rende l'idea delle questioni sulle quali ci stiamo confrontando), una volta eliminata la possibilità nello svolgimento dei nostri lavori di trovare altre soluzioni, oltre quella del turno unico, è necessario confrontarci sul tipo di turno unico che intendiamo adottare, sul meccanismo che vogliamo prevedere. Sulla base del turno unico (del quale abbiamo visto virtù e difetti e che abbiamo ritenuto, rispetto ai meccanismi del secondo turno, comunque preferibile) vogliamo cercare di rendere migliore questo sistema, evitando che vengano eletti dei candidati con una soglia di consensi veramente bassa? Il problema che ci siamo posti è proprio come arrivare con il turno unico ad una elezione supportata da un consenso abbastanza vasto.

Abbiamo quindi presentato un emendamento che colloca la soglia minima per essere eletti al 40 per cento dei voti validi. Chi raggiunge tale percentuale (o eventualmente un terzo dei voti espressi, come proposto dal collega Ronzani) risulta eletto; i restanti seggi vengono assegnati evidentemente con il sistema proporzionale.

È vero, colleghi, che c'è stato un *referendum* dal quale è emerso un certo indirizzo, ma il Parlamento deve da un lato ottemperare ad esso, dall'altro interpretarlo, dall'altro ancora esercitare un ruolo autonomo nella materia oggetto del *referendum* stesso. Il Parlamento mantiene una sua libertà, una sua autonomia e un suo potere di legiferare, come gli viene riconosciuto pienamente dalla stessa sentenza della Corte costituzionale che ha ammesso il quesito referendario. Ebbene, se il Parlamento non si fa carico di questi problemi diventa una sorta di ufficio per le fotocopie, nel quale non si cercano le soluzioni ai problemi del paese.

Di fronte all'esigenza di rispettare l'esito referendario, ma nello stesso tempo di esprimere liberamente il potere legiferante del Parlamento, noi affermiamo che bisogna trovare una soluzione che sia effettivamente calata nella realtà politica del nostro paese.

E allora, se le organizzazioni politiche, se gli orientamenti politici che esistono nel paese non sono in grado di esprimere in un collegio una manifestazione di volontà non dico del 51 per cento, ma nemmeno del 40 o del 33 per cento, evidentemente significa che il paese stesso non è pronto - in quella determinata situazione politica - a votare con il metodo maggioritario.

Una legge che imponesse una volontà maggioritaria anche al di sotto di queste soglie evidentemente forzerebbe eccessivamente la volontà del corpo elettorale: ne perderebbe la capacità rappresentativa dell'organo che venisse eletto in base ad una legge di questo tipo.

Il senso dell'emendamento che noi presentiamo, aderendo, in via subordinata, all'emendamento del collega Ronzani, è quello di operare una scelta di tipo maggioritario (perchè questo è l'orientamento di massima al quale siamo tenuti), ma che sia realistica, che faccia maturare nel tempo le condizioni perchè questo orientamento, se si dimostrerà valido, possa essere eventualmente confermato ed anche rafforzato. Diversamente, andiamo incontro al velleitarismo, andiamo a soluzioni che porteranno a delle forzature e che certamente non contribuiranno ad uscire dalla crisi politica e, direi democratica, nella quale il paese si trova. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e dei senatori Conti e Guerriore).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, i colleghi hanno testè votato, respingendolo, l'emendamento 3.9. Lo hanno fatto acriticamente, ancora una volta senza valutare quello che c'era dietro tale emendamento. Anche perchè, da parte di alcuni ritengo che continui a permanere un atteggiamento di una certa arroganza tipico di colui che pensa che la percentuale del 40 e del 30 per cento siano alte, e che però con il 25 per cento ritiene di poter vincere e di essere eletto nel proprio collegio. Coloro che pensano in questo modo si sono fatti male i conti, specialmente per quel che concerne il Nord. Costoro sappiano che al Nord rimarranno regolarmente senza collegio, al limite potranno partecipare a quelle briciole rappresentate dalla percentuale del 25 per cento. Dico questo perchè si sappia quello che stiamo votando. Molto spesso si discute e si vota senza neanche valutare esattamente cosa si stia facendo.

Al Nord, dunque, succederà quello che ho detto. Ma al Sud qualcun'altro penserà di essere forte; ma come e quando ha valutato queste ipotesi e soprattutto su quale base? Infatti al Sud non c'è «il vento del Nord», ma in ogni caso ci saranno altre «ventate» tremende che porteranno al verificarsi di situazioni localistiche che sconvolgeranno tutto. È pur vero che con il provvedimento al nostro esame si è messo un margine ai localismi, ma si tratta di un margine relativo. Infatti, se tre candidati, soltanto tre, si mettono d'accordo, pur appartenendo a collegi diversi di una regione, fanno un apparentamento, e si presentano legittimamente, allora vedremo che si faranno avanti il capo degli abusivi, il capo dei capi e altra gente di questo tipo. In questo modo costoro faranno fuori, letteralmente, una serie di candidati che

oggi pensano di essere forti. La realtà è questa. Anche al Sud si verificherà una cancellazione totale di coloro che pensano di poter vincere.

L'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ronzani, ha un merito preciso. Infatti, se un candidato non raggiunge il 33 per cento dei voti, un terzo dei voti - si tratta di una percentuale che ritengo essere abbastanza seria - il seggio viene assegnato con il sistema proporzionale, se invece lo raggiunge viene eletto. Quindi coloro che si sentono forti non hanno motivo di votare contro questo emendamento, coloro che invece pensano di non farcela con questo emendamento hanno comunque la possibilità per lo meno di partecipare a una ripartizione di tipo proporzionale, perchè di questo si tratta.

Tra l'altro tutto ciò ha il merito di evitare che una forza che è minoritaria, solo perchè è concentrata in una zona del paese, finisca per ottenere un numero di seggi esagerato rispetto a ciò che rappresenta sul piano nazionale. Quindi tale emendamento rappresenta un correttivo, pur nell'ambito del sistema maggioritario; è comunque un correttivo in senso proporzionale e democratico. L'emendamento 3.1 è semplice, se lo volete votare lo dovete fare nell'interesse della democrazia e non di qualcuno di noi. Parliamoci chiaro, il problema non è quello di difendere il proprio collegio. Nessuno di noi intende farlo, anche perchè i collegi saranno cambiati, saranno rivisti; non è un problema di difendersi il collegio ma di stabilire se questa democrazia deve essere rappresentativa e se il paese è governabile o no.

Frutto di questa legge saranno l'ingovernabilità assoluta e la non-democrazia. Per questo motivo, colleghi, vi raccomandiamo di votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Ronzani. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

RONZANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZANI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ronzani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.
I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Cicchitto, Condarcuri, Crocetta,
Dionisi,
Fogu,
Galdelli, Giollo, Grassani, Graziani Augusto Guido,
Icardi,
Manna, Marchetti, Meduri, Meriggi, Mininni-Jannuzzi, Moltisanti,
Parisi Vittorio, Piccolo, Pontone,
Resta, Ronzani, Russo Raffaele,
Sartori, Struffi,
Turini,
Zilli, Zoso.

Votano no i senatori:

Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni,
Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Bodo, Boldrini, Bonferroni, Bono Parrino, Boratto, Bosco, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,
Cabras, Calvi, Cappelli, Cappiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Castiglione, Cherchi, Compagna, Conti, Covatta, Covi, Coviello, Creuso, Cusumano,
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Donato, Doppio,
Fabris, Favilla, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Frasca,
Galuppo, Gava, Genovese, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Gualtieri, Gueritore, Guerzoni, Guglieri,
Ianni, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Londei, Lorenzi, Loreto,
Manara, Manfroi, Manieri, Mazzola, Meo, Mesoraca, Migone, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora,
Napoli, Nerli,
Orsini, Ottaviani,
Pagano, Pagliarini, Pains, Pavan, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinna, Pistoia, Postal, Procacci, Rabino, Radi, Ravasio, Redi, Ricci, Riviera, Riz, Robol, Rocchi, Rognoni, Romeo, Roscia, Ruffino, Russo Michelangelo, Russo Vincenzo,
Salvi, Saporito, Scaglione, Scheda, Scivoletto, Senesi, Serena, Smuraglia, Speroni, Staglieno,
Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tronti,
Ventre, Venturi, Visco,
Zangara.

Si astengono i senatori:

Preioni.

Sono in congedo i senatori: Agnelli Giovanni, Bo, Casoli, Citaristi, Cocciu, Colombo, Condorelli, De Cinque, De Cosmo, Di Benedetto, Fontana Albino, Giacobazzo, Giagu Demartini, Leone, Molinari, Pedrazzi Cipolla, Pischedda, Santalco, Sellitti, Triglia, Valiani, Zappasodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ronzani:

Senatori presenti	181
Senatori votanti	180
Maggioranza	91
Favorevoli	27
Contrari	152
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

CROCETTA. Ci si ammazza con le proprie mani.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, il voto non si commenta; lo sa meglio di me.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, questa mattina l'Aula del Senato ha introdotto nella legge che stiamo approvando un principio di favore al riequilibrio della rappresentanza. Successivamente, nel corso delle votazioni del pomeriggio ha disatteso l'intenzione di principio espressa col voto della mattina, bocciando le proposte che tendevano a mettere in pratica e a realizzare concretamente nel testo della legge quel principio.

Ci troviamo di fronte ad un emendamento che chiaramente, sul piano pratico, concreto della possibile incisività ai fini della realizzazione del riequilibrio - me ne rendo conto e ce ne rendiamo conto tutte noi che l'abbiamo proposto - è assolutamente ininfluente, assolutamente marginale. Prende infatti in considerazione quella situazione in cui la legge è obbligata a far riferimento ad un criterio oggettivo per la scelta tra due candidati che abbiano riportato parità di voti e propone, nel caso che i due candidati appartengano a sessi diversi, di ricorrere, anziché al tradizionale criterio dell'anzianità, al criterio della minore rappresentanza in quella circoscrizione elettorale. Ci rendiamo conto quindi che attestiamo il nostro emendamento su una possibilità assolutamente marginale e non tale da concorrere, se non in una maniera assolutamente risibile, a realizzare effettivamente la strada del riequilibrio.

Tuttavia, poichè sappiamo che questa è una strada lunga, che va percorsa con costanza e tenacia, nonchè con una tranquillità che ci consenta di superare la benevola tolleranza se non l'irrisione a cui si va incontro quando ci si richiama alla necessità di praticare le vie che portano alla realizzazione dello stesso articolo 3 della Costituzione, riteniamo che approvare questo emendamento significhi rammentare nel testo della legge che tra i dati oggettivi che oggi sono verificabili vi è anche uno squilibrio della rappresentanza. Noi non abbiamo definito la direzione di questo squilibrio, nè qui nè nell'emendamento 2.5, già bocciato, che limitava ai due terzi la presenza di candidati dello stesso sesso nel raggruppamento dei candidati. Infatti riteniamo di dover rifiutare le critiche che ci vengono mosse da parte di chi ritiene che vogliamo creare una sorta di riserva indiana o di riserva per i panda. Ci muoviamo nella direzione della garanzia di una rappresentanza non totalizzante nè in direzione di un sesso né dell'altro.

E questa formulazione asettica per quel che riguarda l'appartenenza di sesso è presente anche nell'emendamento in questione. Su di esso il relatore avanzava delle perplessità. Io credo però che purtroppo ancora per molti, molti anni, per molte e molte tornate elettorali, sarà difficile che si presenti la situazione che il relatore qui anticipava. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Anche qualora tale situazione si verificasse, credo però non sarà un problema attendere l'attribuzione del seggio fra candidati di sesso diverso e che abbiano parità di voti una volta che si siano calcolate le attribuzioni di tutti gli altri seggi della circoscrizione, dopo cioè che si sia verificato se esista una disparità di rappresentanza. Se la disparità di rappresentanza non vi sarà più è ovvio che allora tornerà a farsi riferimento alla maggiore anzianità. Mi sembra che questa ipotesi sia praticabilissima. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, quello in votazione è un emendamento paradossale. Ma proprio per questo, a titolo personale, voterò a suo favore.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, con molto rispetto per la senatrice Barbieri, ma molto meno rispetto per gli argomenti adoperati a sostegno di questo emendamento, devo dire che perseguire con questi strumenti coercitivi l'adeguamento o - come si è detto - l'equilibrio della rappresentanza, significa seguire una via del tutto illiberale per la quale forse viene da fare autocritica per l'ingeneroso linciaggio che subì due anni fa il benemerito giudice Thomas in una vicenda che ebbe qualche richiamo sui *mass media*.

CROCETTA. Questa è davvero bella! (*Commenti e proteste dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS*).

PRESIDENTE. Questo non c'entra niente con il nostro dibattito.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, dopo il chiarimento dato dalla collega Barbieri circa l'interpretazione della norma, il mio parere diventa favorevole all'emendamento 3.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Barbieri e da altre senatrici.

Non è approvato.

MIGONE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Avverto che è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“Qualora nessun candidato appartenente a minoranze linguistiche riconosciute risulti compreso nella graduatoria dei candidati eletti nella

circoscrizione elettorale, viene comunque proclamato eletto il candidato che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, l'appartenenza alla minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale nel collegio uninominale; al candidato spetta l'ultimo posto nella graduatoria dei posti ai quali ha diritto il gruppo dei candidati a cui lo stesso si è collegato o, in ogni caso, l'ultimo tra i seggi da attribuire col calcolo proporzionale in quella circoscrizione elettorale».

3.0.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Tale emendamento, a seguito delle precedenti votazioni, risulta precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale)

1. L'articolo 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art.19. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un

gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale). -

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Per l'assegnazione attraverso il riparto proporzionale dei seggi spettanti a ciascuna regione, non assegnati nei collegi uninominali, si costituisce presso la corte di cassazione l'ufficio elettorale nazionale che provvederà, per ciascun gruppo di candidati al computo della cifra elettorale nazionale sommando i voti residui non computati nel collegio unico nazionale.

L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;

2) tra i gruppi di cui al numero 1) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali dei gruppi di cui al numero 1) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo ammesso al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di queste ultime si procede a sorteggio;

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati ai vari gruppi. A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo per il numero dei seggi attribuiti al gruppo stesso con le modalità di cui al numero 2), ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo e trascurando l'eventuale parte frazionaria dello stesso. Attribuisce, poi, alle liste circoscrizionali tanti seggi

quante volte il rispettivo quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale del gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo. Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi circoscrizionali, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Senato della Repubblica il quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale riceve da parte dell'ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al precedente comma 3, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo ha diritto, i candidati compresi nel gruppo, secondo l'ordine dei maggiori quozienti individuali».

4.4

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - «1. Ai fini di una più equa distribuzione della quota proporzionale e in armonia con il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, i gruppi di candidati collegatisi in ambito regionale possono collegarsi fra loro sul piano nazionale.

2. I seggi riservati alla quota proporzionale sono distribuiti fra i gruppi di candidati dall'Ufficio centrale nazionale. Esso, a tal scopo, effettua le seguenti operazioni:

a) somma i voti ottenuti nell'ambito regionale dai gruppi aventi il medesimo contrassegno;

b) sottrae da tale somma i voti ricevuti dai gruppi che sul piano nazionale abbiano ottenuto meno del 5 per cento dei voti. Si ottiene così la cifra elettorale nazionale;

c) divide detta cifra per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale;

d) calcola la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo, sommando i voti di tutti i candidati del gruppo che non siano stati eletti a sistema maggioritario;

e) divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo per il quoziente nazionale, ottenendo così il numero dei seggi riservati al gruppo stesso, cui si aggiungeranno gli eventuali seggi residui da assegnare ai maggiori resti. A parità di resto si procede a sorteggio;

f) distribuisce infine i seggi così assegnati nell'ambito regionale. A tal fine determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun gruppo in tale ambito moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti dal gruppo stesso per 100 e dividendo il prodotto per il numero di voti validamente espressi nella regione di appartenenza. Si divide poi ciascuna cifra elettorale così ottenuta per 1, 3, 5, 7, fino alla concorrenza dei seggi assegnati al gruppo sul piano nazionale, assegnando i seggi ai più alti quozienti. In caso di parità di quoziente si procede a sorteggio;

g) i seggi spettanti a ciascun gruppo sul piano regionale sono distribuiti all'interno del gruppo secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, in quanto applicabili. I candidati già eletti a sistema maggioritario sono esclusi dalla graduatoria individuale di cui al predetto articolo 19, penultimo comma».

4.5

RASTRELLI, PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI, JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 19 richiamato, sostituire il primo e secondo capoverso con i seguenti:

«1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti su base nazionale non assegnati nei collegi uninominali è costituito l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione. Gli uffici elettorali regionali, costituiti presso le corti d'appello o i tribunali ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali rimettono gli atti all'Ufficio centrale che procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti in tutti i collegi uninominali costituiti nel territorio dello Stato con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17».

Conseguentemente, nel terzo capoverso, sostituire le parole: «l'ufficio elettorale regionale» con le altre: «l'ufficio elettorale nazionale».

Conseguentemente ancora, nel quarto capoverso, sostituire le parole: «L'ufficio elettorale regionale proclama» con le altre: «L'ufficio elettorale nazionale proclama».

Conseguentemente infine, nel quinto capoverso, sostituire le parole: «dell'ufficio elettorale regionale invia» con le altre: «dell'ufficio elettorale nazionale invia» e le parole: «alla prefettura della regione» con le altre: «alle prefetture delle regioni».

4.6

RASTRELLI, PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI, JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 2, nel secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17» con le altre: «detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato collegato alla medesima lista o gruppo, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati di una unità».

4.1

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 2, nel secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17» con le altre: «detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato collegato alla medesima lista o gruppo, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati di una unità».

4.2

SPERONI

Al comma 1, nell'articolo 19 richiamato, nel terzo capoverso, sostituire le parole: «successivamente per uno, due, tre, quattro...» con le altre: «successivamente per uno, tre, cinque, sette...».

4.7

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

Avverto che gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.1 sono stati ritirati dai proponenti.

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 4.2 deve essere dichiarato decaduto.

(Proteste dal Gruppo di Rifondazione comunista).

Colleghi, un attimo di calma, stiamo per votare l'articolo 4.

TABLADINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a quella del collega Speroni e dò per illustrato l'emendamento 4.2.

* CROCETTA. Signor Presidente, la discussione di una legge così importante non può essere una gara con il tempo. Mi sembra assurdo il modo in cui si è proceduto alla votazione dell'articolo 3 perchè vi erano parecchi senatori che avevano alzato la mano per chiedere di parlare in dichiarazione di voto: si è impedito a più colleghi di esprimersi su una questione estremamente importante, quale l'articolo 3.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, le rispondo subito che nè io nè i membri dell'ufficio di Presidenza che siedono al mio fianco, abbiamo visto alcuna richiesta di dichiarazione di voto. (*Vive proteste dal Gruppo di Rifondazione comunista*). D'altra parte, senatore Crocetta, il voto è stato legittimamente espresso e quindi è inutile discutere.

Senatore Pontone, intende illustrare l'emendamento 4.7?

CROCETTA. Non stiamo correndo i cento metri!

PRESIDENTE. Senatore, la prego di non insistere; il voto è stato legittimamente espresso.

Senatore Pontone, può illustrare l'emendamento 4.7.

PONTONE. Signor Presidente, noi, che stiamo discutendo una legge così importante, dovremmo avere tutto il tempo per riflettere e per poter esprimere un voto cosciente. Non si può procedere in modo così convulso e precipitoso, non credo che ciò sia degno di una Assemblea, seria come il Senato. Lei è un ottimo Presidente di questo consesso, però, cerchi di essere aderente alla sua funzione.

PRESIDENTE. Non voglio ritornare su quanto ho già detto. Tutti voi sapevate che l'emendamento 3.8 della senatrice Barbieri esauriva il gruppo degli emendamenti all'articolo 3 e che, dopo (*Proteste della senatrice Barbieri e del senatore Nerli*) la loro votazione, si sarebbe passati alla votazione dell'articolo nel suo complesso. (*Vive proteste del senatore Crocetta*). Nè io, nè i colleghi dell'Ufficio di Presidenza abbiamo visto alzare la mano da parte di alcuno. (*Vivissime proteste dal Gruppo di Rifondazione comunista*). Se continuate ad urlare non posso fornirvi alcuna risposta; vi sto spiegando come si è regolata la Presidenza. Ripeto, nè io nè i miei collaboratori dell'Ufficio di Presidenza abbiamo visto colleghi che alzavano la mano per dichiarazione di voto. Siccome ho una voce sufficientemente chiara, ho detto: stiamo votando l'articolo 3. (*Commenti. Proteste del senatore Crocetta*).

A questo punto non posso più dare la parola su una votazione che è già avvenuta. (*Proteste dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS*).

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento che noi proponiamo è molto semplice. (*Proteste della senatrice D'Alessandro Prisco*).

PRESIDENTE. Senatrice Prisco, la prego di lasciar parlare il senatore Pontone.

PONTONE. Questo emendamento 4.7 propone di introdurre un metodo di computo dei voti diverso da quello d'Hondt. Questo metodo si chiama Saite-Lagüe e favorisce di più il meccanismo proporzionale.

Con questo metodo si ottiene una ripartizione dei seggi più aderente ai voti rispetto al metodo d'Hondt. Dandone qualche giorno fa notizia al relatore, egli mi ha risposto che mi avrebbe fatto sapere il suo

parere. Per questo chiedo che il relatore faccia sapere all'Aula se secondo lui questo metodo è preferibile al metodo d'Hondt. (*Applausi dal Gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 4.2 e 4.7.

* SALVI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore sull'emendamento 4.7 è contrario per le ragioni esposte nella mia replica, cioè perchè credo che si possa ritenere che il sistema di rapporto tra quota maggioritaria e quota proporzionale risultante dal *referendum*, comprese le modalità di calcolo della quota proporzionale, sia un sistema equilibrato e quindi vada mantenuto.

Per la ragione inversa a quella per la quale ho espresso parere contrario sull'emendamento 4.7, esprimo parere contrario anche su questo emendamento che va nella direzione opposta, cioè di aumentare l'elemento maggioritario.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Mi rimetto all'Assemblea su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Speroni, a cui ha aggiunto la propria firma il senatore Tabladini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Pontone e altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore dell'articolo 4, a differenza di quello che abbiamo fatto sull'articolo 3, per il quale il Gruppo del PDS ha dato voto contrario in quanto sono stati respinti dalla maggioranza di quest'Aula tutti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo e anche dai senatori di altri Gruppi, che a nostro avviso tendevano a conferire una caratteristica assai più consona alle esigenze della società italiana, in cui questa normativa si dovrà applicare, e avrebbe dato una maggiore possibilità di sviluppare le aggregazioni e le collocazioni di opposizione o di maggioranza, consentendo agli elettori, attraverso l'introduzione del doppio turno, di decidere per quale maggioranza e per quale Governo votare.

Tutto questo non è stato accolto. Abbiamo l'impressione che si sia capito perfettamente ma non si sia voluto cogliere il valore di questa nostra proposta.

È per tali ragioni che sull'articolo 3 abbiamo espresso voto contrario, mentre sull'articolo 4 ribadisco il voto favorevole del Gruppo del PDS. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei che risultasse agli atti anche il nostro voto contrario all'articolo 3. Noi siamo stati favorevoli al turno unico in esso previsto, ma nel contempo abbiamo sottolineato l'esigenza che il turno unico (sul quale ci siamo nettamente pronunciati respingendo tutti gli emendamenti presentati a favore del turno doppio) avesse una regolamentazione assai diversa rispetto a quella prevista nel testo proposto dalla 1ª Commissione, e che il Senato ha votato, secondo cui il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi risulta eletto, senza garantire un sufficiente supporto democratico, una sufficiente capacità di rappresentanza a questo candidato che viene dichiarato eletto.

A nostro avviso il Senato, non confrontandosi sulle nostre proposte, come su quelle avanzate da altri colleghi (in particolare mi riferisco all'emendamento del senatore Ronzani) rischia di trasformarsi in un organismo eccessivamente passivo, limitandosi a registrare semplicemente posizioni assunte fuori da quest'Aula e non dimostrando una capacità autonoma di giudizio e di approfondimento.

Onorevoli colleghi, mentre si verifica tutto questo sommovimento politico nel nostro paese, mentre vi è un problema di rilegittimazione delle forze politiche (e mi auguro che molte di esse riescano nello sforzo di superare la crisi di fiducia che le colpisce attualmente), sembrerebbe che certi Gruppi di questo ramo del Parlamento vivano in un'altra epoca, prendendo ancora ordini dall'esterno, senza essere capaci di un'autonoma determinazione; sembrerebbero passivamente acquietarsi su quel 25 per cento che nessuno ci ha imposto - non certo gli elettori o la Corte costituzionale, che con la sua sentenza ammetteva il *referendum* - ma che in qualche sede deve essere stato considerato come una soglia intoccabile; sembra che i senatori si adattino passivamente a queste decisioni.

Pur essendo favorevoli al turno unico, non consideriamo positivamente l'articolo 3. Ci saremmo aspettati un maggior contributo, una maggiore capacità di confronto da parte dei colleghi intorno alle proposte presentate da noi e da altri. Una capacità di vedere possibilità di soluzioni diverse rispetto a quelle di una sorta di fotocopia dalla quale il Senato non dimostra alcuna capacità di discostarsi e di avanzare nuove proposte.

Per tali motivi, già in sede di discussione avevamo espresso il nostro giudizio critico, pur confidando in una possibilità di confronto che invece ci è stata negata. Perciò abbiamo votato contro il testo dell'articolo 3, mentre per quanto riguarda l'articolo 4 il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sui lavori del senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 10ª Commissione permanente ha concluso l'esame del decreto-legge n. 154 recante disposizioni interpretative riguardanti la soppressione dell'Efim (1254).

Tale provvedimento sarà pertanto inserito quale ultimo punto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 1º luglio 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1º luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).

- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).

- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).

- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).

- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).

- ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).

- GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).

- SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050).

- ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281). *(Relazione orale)*.

(Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 30 giugno 1993 - degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281) (Relazione orale)*.

(Voto finale con la presenza del numero legale).

- Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (1240).

- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).

- ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510) *(Relazione orale)*.

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1254).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Allegato alla seduta n. 179**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SERENA. - «Istituzione del tutore scolastico» (1344);

SPERONI, ROSCIA e GIBERTONI. - «Modificazione del canone di abbonamento alla televisione» (1345).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (1346), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991» (1295), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 11ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

CANNARIATO ed altri. - «Norme sulla riforma della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382» (1313), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PAGLIARINI ed altri. - «Norme tributarie in materia di attività illecite» (1325), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1331 e 1334.

Il senatore Londei ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1334.

I senatori De Matteo, Zoso, Robol e Minucci Daria hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1343.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il senatore Montini ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM» (1254).

A nome della 3ª Commissione permanente (affari esteri, emigrazione) il senatore Agnelli Arduino ha presentato la relazione sui disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *leasing* finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988» (1037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988» (1199) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Moschetti, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV, n. 174*);

nei confronti del senatore Giunta, per i reati di cui agli articoli 110, 317 e 61, numero 7, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (*Doc. IV, n. 175*);

nei confronti del senatore Bernini, per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981,

n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 176);

nei confronti del senatore Bono Parrino, per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 648, 61, nn. 2 e 7, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 177).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 28 giugno 1993, il senatore Fabj Ramous ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancuso, per il reato di cui agli articoli 110, 595 e 596 del codice penale, nonché 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 128).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina:

Professor Giusto Monaco a presidente dell'Istituto nazionale del dramma antico (n. 200);

Professor Renato D'Angiò a presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (n. 201).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sono state deferite alla 7ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris a presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (n. 202).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 5ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 giugno 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'onori per l'esecuzione dei servizi confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento» (n. 71).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto schema è stato deferito alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 luglio 1993.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 23 giugno 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo: «Riordino della materia della concessione delle acque pubbliche e disciplina dell'importo dei canoni demaniali delle acque pubbliche, per le estrazioni di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua e per la concessione di spiagge lacuali» (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto schema è stato deferito dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 luglio 1993.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 26 giugno 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 8 novembre 1986, n. 752, una relazione - predisposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste - sullo stato di attuazione della legge recante interventi programmati in agricoltura, relativa al periodo 1986-1990, corredata da un documento di analisi e valutazione del CIPE (*Doc. LXVI*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 9ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 1993, ha trasmesso la decisione pronunciata dalla Corte stessa, a Sezioni riunite, nell'udienza del 25 giugno 1993, sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio 1992 (*Doc. XIV*, n. 2).

Detta decisione sarà inviata alla 5ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00663, dei senatori Cherchi e Pinna, 3-00664 e 3-00665, della senatrice Angeloni, 3-00666, dei senatori Forcieri ed altri, 4-03591, dei senatori Benvenuti ed altri, 4-03592, del senatore Salvi, e 4-03599, dei senatori Daniele Galdi ed altri.

Mozioni

LIBERTINI, GALDELLI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI. – Il Senato,

premesso:

che la trattativa triangolare tra Confindustria, sindacati confederali e Governo, stando a quanto riferito dalla stampa, è giunta alla stretta finale;

che già l'accordo del 31 luglio 1992 ha creato nel mondo del lavoro dipendente profondo disagio, amarezza e sconcerto, sfociati poi nelle manifestazioni di contestazione dell'autunno scorso;

che l'accordo del 31 luglio 1992 non ha portato alcun miglioramento economico al paese, anzi colpendo il potere d'acquisto dei salari si è contribuito ad alimentare la recessione e la disoccupazione;

che i lavoratori e le lavoratrici mai sono stati messi in condizione di esprimersi nel merito dei contenuti della trattativa in corso;

che secondo quanto riferito dalla stampa l'ipotesi di accordo sulla contrattazione e sulle relazioni industriali appare del tutto negativa in quanto a pagare sarebbero solo ed esclusivamente i lavoratori;

che con la firma dell'accordo verrebbe stravolto l'istituto e l'essenza stessa della democrazia in quanto strumento consapevole di partecipazione ai processi decisionali;

che sull'istituto della rappresentanza sindacale (legge n. 300 del 1970, articolo 19) è stato promosso un *referendum* già firmato e sottoscritto da oltre 700.000 cittadine e cittadini;

che tale firma provocherebbe gravi ripercussioni sociali;

che il rapporto già incrinato tra lavoratori e sindacati e tra cittadini e istituzioni riceverebbe un colpo dalle conseguenze non calcolabili;

che anche autorevoli sindacalisti in carica, o che lo sono stati fino a poco tempo fa, sono implicati nella questione morale,

impegna il Governo ad attivarsi per far sospendere la trattativa sul costo del lavoro e a riferire al Parlamento i contenuti della trattativa stessa in modo da consentire che le lavoratrici e i lavoratori italiani siano consultati democraticamente prima della firma.

(1-00120)

Interpellanze

CALVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. – Premesso:

che dalla visita di una delegazione della Commissione parlamentare antimafia nella città di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), effettuata il 23 gennaio 1993 dopo l'omicidio di Giuseppe Alfano, insegnante e corrispondente del quotidiano «La Sicilia», è risultato che

nel territorio opera una organizzazione criminale mafiosa, stabilmente collegata con organizzazioni analoghe della Calabria e di altre zone della Sicilia, attiva nei settori tradizionali dell'illecito, come le estorsioni generalizzate, il traffico di stupefacenti e l'attività di riciclaggio del denaro sporco;

che il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di recente costituzione, sebbene rappresenti un chiaro segnale di inversione di tendenza, lamenta carenze di organico tra i magistrati e tra il personale ed è aggravato da una grande mole di lavoro arretrato, derivante dal trasferimento dei procedimenti già pendenti presso il tribunale di Messina;

che si pone altresì il problema di assicurare il controllo del territorio per correggere i guasti prodotti da un quindicennio di abbandono;

che la lotta alla criminalità è fortemente pregiudicata dalle carenze organizzative e di personale delle forze dell'ordine,

L'interpellante chiede di conoscere quali misure il Governo intenda assumere con la necessaria tempestività per colmare le carenze dell'azione di contrasto dei fenomeni mafiosi sia sul piano giudiziario che su quello dell'attività di polizia, anche al fine di impedire che alcuni significativi segnali di miglioramento della situazione complessiva non restino senza seguito.

(2-00300)

CANNARIATO, FERRARA Vito, MANCUSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 23 giugno 1993 è stato assassinato, in provincia di Reggio Calabria, il signor Antonio Tarsitani, funzionario dell'Agecontrol, società per azioni incaricata, ex legge n. 898 del 1986, di eseguire peculiari controlli in merito alle erogazioni CEE all'agricoltura, ed in specie al settore dell'olio di oliva;

che il settore di attività dell'Agecontrol è ad alto rischio di frode e la società stessa pare essersi posta, ad avviso degli interpellanti, quale vera e propria sovrastruttura - controllata da gruppi di potere riferibile ad interessi privati - a garanzia di illecite erogazioni, come già evidenziato nella interrogazione 4-11908, presentata alla Camera dei deputati il 10 marzo 1993,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda assumere onde far luce sui contesti nei quali sembra essere maturato il delitto, direttamente riferibili, come plausibile, all'attività ed all'operato dell'Agecontrol;

per quali motivi il Governo abbia mancato, ad oggi, di assumere qualsiasi tipo di provvedimento, onde assicurare trasparenza alla gestione dell'Agecontrol, e di attivarsi onde verificare l'esistenza di possibili collegamenti con interessi criminali all'interno dell'Agecontrol nonostante detti interventi siano stati a più riprese richiesti con le interrogazioni 4-02476 del 24 giugno 1992 e 4-02641 del 25 giugno 1992, presentate alla Camera dei deputati, oltre che con la già citata interrogazione 4-11908 del 10 marzo 1993.

(2-00301)

Interrogazioni

STEFANELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che alcune sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra le quali quella di Caserta, per il rilascio di certificati attestanti la regolarità contributiva, richiesti da aziende artigiane, continuano a subordinare tale rilascio all'esibizione da parte delle aziende stesse di attestati, da parte delle casse edili provinciali o di istituti di credito, circa l'avvenuto accantonamento di somme dovute per ferie e gratifiche;

considerato:

che tale atteggiamento si pone in netto contrasto con la costante giurisprudenza: la Cassazione, sezione terza penale, infatti, con la sentenza n. 7085 del 18 giugno 1992 ha stabilito che non risponde del reato di cui agli articoli 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il datore di lavoro appartenente alla categoria delle imprese artigiane, il quale abbia ommesso di accantonare presso la cassa edile provinciale o un istituto di credito le somme dovute per ferie, festività e gratifiche, in quanto alle imprese artigiane non è applicabile il contratto collettivo nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032;

che tale atteggiamento dell'INPS è altresì in contrasto con la normativa di cui all'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la quale esplicitamente si riferisce ad imprenditori che esercitano professionalmente una attività economica organizzata quando gli stessi usufruiscono di benefici accordati dallo Stato, ovvero di agevolazioni creditizie e non ad aziende artigiane,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'INPS provveda al rilascio dei certificati di benestare relativi ai lavori eseguiti dalle aziende artigiane con il contributo di cui alla legge n. 219 del 1981, senza pretendere la prova dell'accantonamento delle somme dovute ai lavoratori per ferie e gratifiche, anche perchè l'accantonamento di cui trattasi effettuato a posteriori non viene in nessun caso devoluto ai lavoratori.

(3-00667)

BRESCIA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il comparto agricolo lucano da tempo è sottoposto ad una grave crisi, con conseguente ripercussione sulla già debole economia delle famiglie coltivatrici;

che oltre alle varie calamità del passato ora se ne sta profilando un'altra di grandi dimensioni: oltre 1.000 ettari di terreno coltivati a pomodori nell'area del melfese sono attaccati da una virosi, prodotta dal virus del mosaico del cetriolo, che sta compromettendo interamente la produzione del pomodoro;

che le zone agricole più colpite sono quelle di Melfi, Lavello e Montemilone con prevedibile propagazione verso le aree attigue;

che i terreni coltivati sembrano già compromessi, con una perdita di circa 700.000 quintali di pomodori, di 80.000 giornate lavorative in meno e con un danno stimabile intorno ai 12 miliardi di lire,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere d'intesa con la regione Basilicata per accertare, su tutte le superfici coltivate a pomodoro, l'entità della virosi e il danno arrecato;

quali provvedimenti, anche legislativi, si intenda attivare, dopo l'accertamento dei fatti illustrati, per sostenere i produttori di pomodoro ed i lavoratori impegnati nel settore, che vedono colpiti i campi dalla virosi che giorno per giorno si sta trasformando in una vera e propria calamità naturale.

(3-00668)

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO, GRECO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* – Per conoscere quali provvedimenti siano stati messi in atto per far fronte ai danni provocati dal terremoto che la sera del 26 giugno 1993 ha colpito Pollina (Palermo) e altri comuni delle Madonie e per mettere al sicuro quelle popolazioni da altre eventuali manifestazioni telluriche. La preoccupazione degli abitanti di questi comuni e dei loro amministratori è che anche per questo terremoto si ripetano le procedure seguite in analoghe dolorose circostanze, con i ritardi e i guasti a tutti noti.

Occorrono, invece (anche per la limitatezza del fenomeno) interventi rapidi, chiari, di effetto sicuro. Proprio per questo bisogna procedere subito alla perizia dei danni e su questa base, e solo su questa, assegnare agli interessati le somme necessarie per la riparazione o per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate o distrutte; per quanto concerne le misure di pronto intervento, si tratta di limitarle all'essenziale senza ripetere gli sprechi del passato.

(3-00669)

GIANOTTI, RANIERI, SPOSETTI, BRINA, RUSSO Michelangelo, CHERCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Considerato lo stato allarmante dell'equilibrio finanziario del gruppo Ferruzzi-Montedison, secondo gruppo industriale italiano, che rischia di porre definitivamente in crisi la credibilità internazionale del nostro sistema economico;

tenuto conto che nelle ultime ore all'enorme debito già denunciato altre pendenze si aggiungono e la stessa entità dell'esposizione appare più incerta ed è già oggetto dell'interesse della magistratura,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di riferire al Senato su quali siano le condizioni del gruppo industriale-finanziario in oggetto e su quali misure si intenda assumere per garantire la trasparenza e la rapidità delle procedure di accertamento e gli interessi della comunità nazionale.

(3-00670)

BENVENUTI, BRATINA, MIGONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'ordine del giorno 9/1650/012 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1992 impegnava il Governo a predisporre un piano di utilizzo delle risorse destinate alla cooperazione bilaterale, privilegiando l'uso dello strumento dei doni rispetto ai

crediti, da destinare ad un ridotto elenco di paesi preventivamente identificato dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo tra quelli più poveri, e sottoposto alla preventiva approvazione del Parlamento, ed impegnava altresì il Governo a predisporre, una volta identificati i paesi, per ciascuno di essi, un «Programma paese» di interventi ordinari e straordinari da affidare prevalentemente ad organizzazioni non governative;

che la risoluzione autonoma in Commissione 7-00006 approvata dal Senato il 1º aprile 1993 impegnava il Governo a riesaminare urgentemente e selettivamente il lunghissimo elenco delle iniziative deliberate ma non portate a decretazione nel 1992, al fine di evidenziare gli interventi prioritari ed urgenti da deliberare nell'ambito delle limitate risorse disponibili nel 1993, ed impegnava altresì il Governo a rivedere l'elenco degli impegni non ancora oggetto di deliberazione, sempre alla luce dei criteri di concentrazione geografica riconducibili ad una logica di «Programma paese», e a rivedere le vigenti disposizioni sugli interventi straordinari, restringendo la casistica degli interventi riconducibili a tale tipologia al minimo indispensabile ed adottando procedure concorsuali trasparenti, da applicarsi alla scelta degli esecutori, ogniquale volta esigenze di urgenza rigorosamente motivate non impongano il ricorso alla trattativa diretta;

che nella seduta del 17 marzo 1993 la 3ª Commissione permanente del Senato ribadiva che la ridotta disponibilità di risorse per il 1993 doveva indurre a distinguere gli impegni assunti dal Governo in carica rispetto a quelli derivanti da promesse dei precedenti Governi e che era opportuno selezionare con grande rigore i paesi veramente meritevoli di aiuto,

si chiede di conoscere:

l'elenco dei progetti in corso suddivisi per paese, l'elenco degli impegni politici assunti dal Governo italiano che non hanno ancora raggiunto un livello operativo (delibere non decretate, decreti non attuati e crediti d'aiuto autorizzati e non erogati) e le modalità e le fonti secondo le quali l'amministrazione degli Esteri intende reperire i finanziamenti necessari a completare le pratiche già in corso e a sopperire alle necessità più urgenti;

quali modifiche si prevedano in termini di programmazione dei fondi, considerando il fatto che il «Documento di programmazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993» del febbraio 1993 dovrà tener conto della proposta di legge finanziaria la cui presentazione è prevista a luglio di quest'anno;

quale sia l'orientamento del Ministro degli affari esteri riguardo il successivo finanziamento, a partire dal luglio 1993, della spedizione italiana in Somalia e in Mozambico, dato che il decreto-legge n. 21 del 1º febbraio 1993, non convertito dal Parlamento, ha ridotto le disponibilità della cooperazione di circa 280 miliardi, cifra superiore a quella indicata nel «Documento di programmazione».

(3-00671)

BENVENUTI, BRATINA, MIGONE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che una delle ragioni dei gravi insuccessi della cooperazione italiana allo sviluppo è stata la debolezza del momento tecnico, dovuta

alla mancata applicazione della legge n. 49 del 1987 che invece valorizzava tale funzione prevedendo la costituzione di un sistema (unità tecnica centrale e unità tecniche locali) che avrebbero dovuto garantire la qualità delle scelte e la trasparenza per l'identificazione dei programmi ed il loro ciclo progettuale;

che tale sistema, ad oltre sei anni dall'approvazione della legge, non risulta ancora completamente operativo, mentre, al contrario, nell'ultimo anno si sono sostanziate iniziative dei Ministri e dell'amministrazione volte a disarticolare quel poco del sistema che era stato messo in piedi;

che in particolare lo spirito della legge che prevedeva un corpo di 120 esperti in un sistema che fosse pienamente autonomo è stato gravemente disatteso, avendo il precedente Ministro rinnovato i contratti in scadenza degli esperti per un solo anno e non per i quattro previsti, subordinando ogni ulteriore rinnovo all'analisi della cooperazione italiana richiesta alla commissione presieduta dal segretario generale del Ministero;

che ad ulteriore limite della piena funzionalità del momento tecnico l'organico risulta ancora inferiore del 30 per cento per quanto riguarda gli esperti e del 50 per cento per quanto riguarda il personale di supporto rispetto alle previsioni e, comunque, molto al di sotto degli *standard* europei;

che il Parlamento, con ripetuti atti d'indirizzo, si è più volte espresso per sollecitare la piena applicazione della legge per quanto riguarda tale aspetto e più in generale per assicurare maggior efficienza e trasparenza a tutti i livelli di responsabilità;

che recenti dichiarazioni alla stampa del Ministro hanno fatto trasparire l'intenzione di sottoporre alla valutazione di una commissione internazionale gli esperti per i quali è in scadenza il contratto,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se corrisponda al vero che la Direzione generale intendeva proporre il rinnovo dei contratti per gli esperti in scadenza e che a tal fine aveva proposto l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno dell'ultima riunione del comitato direzionale;

2) se si ritenga che una struttura tecnica possa operare al meglio in un quadro di generale incertezza e sapendo che nell'arco degli ultimi sei mesi vengono cambiate le regole per la terza volta;

3) se si ritenga che un tale processo di disgregazione della struttura tecnica, avviato dai precedenti Ministri degli affari esteri, sia funzionale ad uno stato della pubblica amministrazione efficiente, responsabile, pienamente autonomo;

4) se si ritenga che solo gli esperti debbano essere sottoposti a verifica da parte di una commissione internazionale o se piuttosto non vadano ricercate più in profondità le inefficienze dell'amministrazione;

5) come si intenda gestire i programmi in corso a fronte di una così drastica riduzione del numero degli esperti;

6) quali siano gli indirizzi generali del Governo per la necessaria riqualificazione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia.

(3-00672)

BENVENUTI, BRATINA, MIGONE. - *Al Ministro degli affari esteri.* -

Premesso:

che in data 16 novembre 1992 presso la sede nazionale dell'ANCI in Roma si svolgeva il primo «Seminario sulla cooperazione decentralizzata» promosso dall'Associazione nazionale dei comuni italiani in collaborazione con l'MDP - *Municipal development program*, un ampio «Umbrella Program» promosso e cofinanziato dalla Banca mondiale, la cooperazione nazionale del Canada, dell'Olanda e dell'Italia, volto al rafforzamento politico e istituzionale del sistema del decentramento amministrativo e delle autonomie locali nell'Africa sub-sahariana;

che in quell'occasione il rappresentante del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo espresse pubblicamente l'intenzione da parte del Ministero di dar vita ad una forma di rapporto giuridicamente regolamentato e ufficialmente definito, sotto forma di un'apposita convenzione tra lo stesso Ministero e l'Associazione nazionale dei comuni;

che tale convenzione, che in attuazione delle indicazioni contenute nella legge n. 49 del 1987, in merito al possibile ruolo degli enti locali in questo importante settore della politica estera del paese, doveva facilitare l'ingresso dei comuni italiani tra i soggetti delle azioni di cooperazione e solidarietà internazionale con comunità locali dei paesi in via di sviluppo, avrebbe anche avvicinato l'Italia alle modalità operative proprie delle più avanzate cooperazioni europee e internazionali;

che con l'opera di stimolazione degli associati e di raccolta e sistematizzazione delle esperienze effettuate nelle singole realtà locali l'ANCI ha di fatto nel corso dell'ultimo biennio preparato un fertile terreno affinché la storica vocazione all'impegno nella solidarietà internazionale delle città italiane trovasse le efficaci forme di coordinamento con gli altri operatori presenti sul territorio e i livelli istituzionali regionali e nazionali;

che nel marzo 1993, per definire in modo più puntuale la cornice giuridica in cui l'accordo Ministero-Associazione degli enti locali doveva collocarsi, ma anche per sancire al di fuori di ogni equivoco la possibilità per quegli enti locali che lo volessero di esprimere la vocazione solidale delle proprie comunità di appartenenza, veniva varata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica», articolo 19, commi 1 e 1-bis;

che nonostante che la riflessione internazionale dei più accreditati organismi di cooperazione abbia delineato la politica del rafforzamento istituzionale e il livello della cooperazione decentralizzata come gli elementi strategici dei principi guida dell'azione nei confronti dei *partner* dei paesi terzi, per gli anni '90, in Italia niente si è ancora concretizzato,

si chiede di sapere quali motivi abbiano finora impedito al Ministero di onorare gli impegni descritti in premessa e quali iniziative intenda assumere per recuperare il grave ritardo nel realizzare la convenzione con l'ANCI sulla cosiddetta cooperazione decentralizzata.

(3-00673)

GAROFALO, TADDEI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che numerosi comuni hanno presentato ricorso alla commissione censuaria provinciale in data 9 maggio 1993, termine ultimo stabilito dalla legge n. 75 del 1993, articolo 2, comma 1-bis, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 24 marzo 1993;

che la commissione censuaria della provincia di Pisa ha dichiarato inammissibili ricorsi perchè pervenuti alla commissione dopo il suddetto termine (cioè il 9 maggio 1993), ancorchè spediti, con raccomandata AR, in data 9 maggio o antecedente;

che l'articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 75 del 1993, recita: «Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi»;

che l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 stabilisce che «il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione»;

che l'interpretazione data dalla commissione di Pisa è in contrasto con le norme sopra riportate,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il comportamento delle commissioni censuarie provinciali nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 75 del 1993;

come si intenda urgentemente intervenire per evitare una situazione come quella verificatasi a Pisa;

che cosa si intenda fare per ripristinare condizioni di parità per quei comuni della provincia di Pisa, o di altre province, per i quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi inviati entro il 9 maggio 1993 e pervenuti alla commissione censuaria provinciale successivamente a tale data.

(3-00674)

FORCIERI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere:

se il Governo intenda fornire alle Camere l'informazione opportuna circa le modalità di applicazione del programma europeo Conver destinato a sostenere le iniziative di ristrutturazione, di diversificazione produttiva e di riconversione dal militare al civile dell'industria nazionale degli armamenti che, nelle aree territoriali interessate (La Spezia, Brescia, Varese, Roma-Tiburtina, Colleferro, Napoli, Pomezia, Sardegna), sta attraversando un'acuta fase di crisi in relazione alla diminuzione della spesa della difesa e alla prolungata indeterminazione del nuovo modello di sicurezza;

se, in particolare, vista la lettera della Commissione della Comunità (19 maggio 1993), il Governo abbia inteso diramare una direttiva chiarificatrice onde agevolare l'accesso al suddetto programma dei soggetti pubblici o privati interessati (imprese industriali in crisi, enti locali, richiedenti possibili riusi civili di beni demaniali militari dismessi) specie per quanto riguarda:

i limiti temporali per la presentazione dei progetti finalizzati al Conver;

i criteri per l'individuazione delle aree territoriali interessate da fenomeni di crisi derivante da riduzione di attività aventi carattere militare;

l'autorità nazionale incaricata della preventiva valutazione dei requisiti dei progetti e della introduzione di essi in ambito comunitario con l'accollo della quota nazionale di partecipazione, con l'indicazione della relativa copertura;

i limiti di qualità, requisiti e specifiche che devono avere i progetti finalizzati, anche con riferimento all'applicazione di tecnologie duali, ovvero alla riconversione delle infrastrutture demaniali militari dismissibili per usi civili di interesse pubblico o per altre amministrazioni dello Stato.

(3-00675)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STRUFFI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il signor Lyndon H. La Rouche, cittadino americano, nato a Rochester (New Hampshire) l'8 settembre 1922, economista ed ex candidato democratico alla presidenza USA, attualmente settantenne, sconta da quattro anni in un penitenziario di Rochester, nel Minnesota, una pena a quindici anni comminatagli il 27 gennaio 1989 dal giudice federale Albert Bryan del tribunale di Alexandria (Virginia);

che i capi di accusa erano cospirazione per commettere frode a mezzo posta e per impedire il regolare funzionamento del fisco (Internal revenue service), riguardanti la restituzione di prestiti per la campagna elettorale del signor La Rouche (a quell'epoca candidato) per un totale di 294.000 dollari;

che un reato amministrativo di questa entità non viene mai punito in USA con una pena così eccessiva a meno che non vi siano diverse motivazioni che, nel caso in esame, non possono che configurarsi nell'attività politica dal medesimo da sempre svolta;

che il signor La Rouche continua a scontare la pena nonostante abbia compiuto settanta anni;

che dal momento del suo arresto il signor La Rouche è sottoposto, nonostante la sua età, a lavori pesanti in cucina ed in lavanderia, per alcune ore del giorno, che non sono stati interrotti nemmeno a seguito di un'operazione subita nel 1990 e nonostante le sue attuali precarie condizioni di salute,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri non ritengano, a tutela dei diritti dell'uomo da farsi valere in ogni luogo, di manifestare al Presidente degli Stati Uniti, nel rispetto delle reciproche competenze nazionali, l'opportunità di un riesame della posizione del detenuto Lyndon La Rouche al fine di consentire la sua scarcerazione.

(4-03611)

CANNARIATO. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* – Premesso che il Servizio credito agrario del Banco di Sicilia ha

reso noto che - con riferimento alla concessione di mutuo «per consolidamento passività» di cui alle leggi n. 286 del 1989 e n. 31 del 1991 - «le pratiche che presentino esposizioni con la concorrenza, a prescindere dal valore di garanzia attribuibile agli immobili ipotecandi, dovranno essere garantite, oltre che da ipoteca, anche da collaterale di importo almeno pari a quello delle passività stesse», si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo su tale disposizione che - a quanto è dato capire - obbliga gli agricoltori interessati alle richieste di mutuo a dimostrare di possedere già una capacità economica pari a un valore equivalente alla somma che intendono chiedere che - evidentemente - se possedessero, non chiederebbero al Banco di Sicilia;

se non ritengano particolarmente vessatorio, in una situazione di così grave crisi, continuare a colpire con misure così pesanti e ingiustificate un settore già fortemente penalizzato come quello dell'agricoltura;

se non ritengano infine opportuno intervenire nei confronti del Banco di Sicilia per questo grave comportamento, soprattutto se si pensa che tale ingiustificata iniziativa è stata adottata da un istituto al centro di una così grave crisi finanziaria e di credibilità, con gravissimi problemi di sofferenze, scarsa capitalizzazione e non più in grado di produrre utili e i cui vertici sono stati al centro di pesantissime critiche.

(4-03612)

BOSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che è denominata della «Cannella» la strada iniziata e sospesa ad Anguillara Sabazia (Roma);

che tale strada parte dal lungolago «Belloni», attraversa una zona boschiva e terreni adibiti a verde, per finire in via Santo Stefano e poi sulla Braccianese;

che sono stati accesi grossi prestiti per realizzare questo tracciato, con la motivazione di snellire il traffico del centro;

che la motivazione è ben altra; il tracciato in questione non serve a nulla, perchè le due strade, lungolago e Braccianese, sono parimenti intasate, mentre favorisce l'aumento del costo dei terreni adiacenti a tale tracciato, in parte acquistati, pare, anni or sono dai dipendenti del comune,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che fosse necessario che il comune di Anguillara si indebitasse ulteriormente per questa opera senza trarne profitto sia per il tipo di tracciato che per la mancata utilizzazione, essendo l'opera sospesa;

se sia a conoscenza dei nominativi dei progettisti e dei direttori dei lavori di tale opera, non potendo ricavare tali dati dai cartelloni obbligatori eliminati a seguito di reclami giunti al comune, per accertare che tali personaggi non siano già implicati in situazioni poco chiare;

se sia a conoscenza di quanto ammonti il totale del debito del comune per l'opera in questione ed in quanti anni esso debba essere

risarcito; l'appaltare costose opere pubbliche senza la sicurezza di utilizzarle indebitando maggiormente il comune è cattiva amministrazione, l'assicurarsi che tali comportamenti non nascondano situazioni di poca chiarezza è indispensabile.

(4-03613)

BOSO. - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* - Per conoscere se siano a conoscenza delle vere motivazioni per le quali ad Anguillara Sabazia (Roma) - nonostante la popolazione raccolga firme ed esprima nei confronti del sindaco e degli assessori preoccupazioni per casi eclatanti di abusi che di continuo si perpetrano in questo comune - da parte dell'amministrazione comunale non vi è mai stata una presa di posizione celere, precisa e regolare per ottemperare alla legge e salvaguardare i diritti dei cittadini.

È il caso del terreno agricolo in prossimità della stazione ferroviaria adibito abusivamente a deposito di autovetture da rottamare o sequestrate, con esposizione di carrelli da traino, da parte di privati. Le rimostranze fatte al comune, la raccolta di firme da parte dei cittadini, le varie denunce a nulla sono valse per il rispetto delle leggi vigenti anche in materia di ambiente; il terreno agricolo non può essere trasformato a piacimento da alcuni privati in terreno industriale per stabilirvi delle attività.

Sta di fatto che a pochi metri di distanza, sulla stessa via della Mainella, sul lato opposto del terreno in questione, sono sorti dei capannoni con licenza agricola su terreno agricolo e utilizzati, con beneficio dei proprietari che ne ottengono una lauta pigione, a uso industriale; i proprietari dei terreni in questione sono strettamente legati da parentela a membri del consiglio comunale.

L'interrogante chiede altresì di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che siano avviate indagini presso il comune di Anguillara Sabazia affinché si accerti che comportamenti quali quelli descritti non nascondano situazioni di interesse privato e omissione di atti d'ufficio;

quali azioni si intenda porre in atto affinché il terreno agricolo, trasformato in terreno a uso industriale per il deposito di veicoli, ritorni allo stato agricolo nel rispetto dell'ambiente e delle leggi vigenti.

(4-03614)

COVIELLO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che nei comuni di Guardia Perticara, Armento e Castelsaraceno (Potenza) sono stati finanziati lavori, ai sensi della legge n. 784 del 1980, per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano e che, in particolare nel comune di Guardia Perticara, i predetti lavori dovevano essere ultimati entro il 24 febbraio 1994, secondo quanto stabilito nel contratto;

considerato che la SNAM in data 6 gennaio 1993 comunicava ai comuni di Guardia Perticara, Armento e Castelsaraceno la previsione di fornitura di gas naturale nel settembre 1995;

ritenuto che i tempi previsti dalla SNAM sono notevolmente lunghi rispetto alle previsioni, con grave pregiudizio per le opere

nonchè per la popolazione che ha già presentato domanda di allacciamento alla rete,

l'interrogante chiede di sapere se non sia necessario sollecitare la SNAM per ottenere un rapido allacciamento alla rete dei metanodotti che sono in fase di ultimazione.

(4-03615)

GIOLLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, con la delega per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che nella sera del 24 giugno 1993 una tromba d'aria, di inaudita potenza, ha investito ampie zone del comune di Lendinara (Rovigo), e in particolare la frazione di Ramodipalo-Rasa, arrecando gravi danni a numerosi edifici e compromettendo totalmente il raccolto di vaste aree agricole;

che da una prima stima i danni risultano essere dell'ordine di alcune decine di miliardi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ravvisino le condizioni per decretare lo stato di calamità naturale per le suddette zone.

(4-03616)

PECCHIOI, MIGONE, GIANOTTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il sindaco e i consiglieri comunali di Torino, eletti nella recente tornata amministrativa, sono stati regolarmente proclamati;

rilevata la gravità della crisi sociale ed occupazionale in cui versa la città, priva di un governo da circa sei mesi;

preso atto del rifiuto del consigliere anziano, Gipo Farassino, di compiere quello che, a norma di legge, costituisce un atto dovuto, accampando a pretesto il ricorso presentato dalla Lega Nord contro l'esito della votazione che ha avuto luogo il 6 giugno 1993, ma con l'evidente scopo di ostacolare il funzionamento del legittimo governo della città;

constatato, altresì, che quello che potrebbe configurare un reato di omissione di atti di ufficio alimenta forme di protesta che coinvolgono in maniera quantomeno inopportuna altri poteri dello Stato, attraverso la partecipazione di sindaci di altri comuni,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Governo sul mancato funzionamento dell'amministrazione comunale di Torino a causa della linea di condotta assunta dal suo consigliere anziano;

se non si intenda incaricare il prefetto di Torino per sollecitare la convocazione del consiglio comunale, surrogando, se necessario, l'atto dovuto, ma non compiuto del consigliere anziano, con grave nocumento degli interessi della cittadinanza.

(4-03617)

MIGONE, BARBIERI, BENVENUTI, BRATINA, CHIARANTE, PECCHIOI, PEDRAZZI CIPOLLA, RANIERI, ROGNONI, TEDESCO TATÒ. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Constatato l'atto unilaterale compiuto

dal governo degli Stati Uniti con il lancio di missili contro obiettivi all'interno dei confini dell'Iraq, con il conseguente sacrificio di vittime civili inermi;

ritenuto che i pur gravi indizi che indicano l'esistenza di un complotto contro la vita dell'allora presidente degli Stati Uniti, George Bush, in occasione di una sua recente visita in Kuwait, da parte dei servizi segreti iracheni, non possono comunque dare luogo ad atti di rappresaglia che, per la loro natura, ledono gravemente gli stessi principi di legalità internazionale a suo tempo grossolanamente violati dal presidente dell'Iraq, Saddam Hussein;

sottolineato il pericolo a cui è esposto l'effettivo esercizio della legalità internazionale, se la principale potenza militare compie atti unilaterali, che si spiegano con l'esigenza del presidente in carica di sostenere la propria posizione interna, ma che non possono essere legittimati *ex post* nemmeno dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, con grave nocumento del principio di imparzialità su cui si fonda l'autorevolezza di tale organizzazione, la cui opera per la pace e la giustizia internazionale è di essenziale importanza in questa fase storica,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni che hanno spinto il Governo italiano a riconoscere la legittimità e l'opportunità di tali atti, malgrado in altre occasioni, all'epoca della visita a Roma del segretario di Stato Warren Christopher come anche nel contesto della gestione dell'intervento delle Nazioni Unite in Somalia, esso abbia sostenuto la priorità delle responsabilità dell'ONU, con modalità tali da rinforzarne l'autonomia, l'imparzialità e, quindi, l'autorevolezza;

quali eventuali atti si intenda compiere per correggere tale orientamento, onde rinforzare la competenza e il ruolo delle Nazioni Unite in occasione di atti lesivi della legalità internazionale.

(4-03618)

SERENA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il «Telefono azzurro» aiuta e difende i bambini in difficoltà, intervenendo in casi di violenza fisica, psicologica e sessuale;

che l'aiuto si estende oltre ai bambini anche agli adulti che ne avessero bisogno;

che questo importante servizio viene espletato dagli operatori del «Telefono azzurro» che rispondono al numero telefonico 051-222525 al quale si rivolge chi ha bisogno o al numero 1678-48048;

che chi chiama è in una situazione psicologica tale da non poter ricordare un numero a 9 o 10 cifre;

che molti non sono nemmeno a conoscenza dell'esistenza di questo numero,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda operare in modo che la SIP assegni un numero gratuito a quattro cifre al «Telefono azzurro».

(4-03619)

CONDARCURI, FAGNI, SARTORI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il signor Marino Sebastiano è vincitore di pubblico concorso a 37 posti di operaio qualificato, terza categoria del personale, bandito con decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985 (si veda l'estratto del Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, parte prima e seconda, n. 5 del 15 marzo 1985) ed espletato dopo poco tempo;

che nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, parte prima e seconda, n. 18-19 del 15 ottobre 1989, vennero pubblicate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del citato concorso, che riservava 6 posti per il compartimento di Reggio Calabria;

che in queste graduatorie si trova Marino Sebastiano, ramo «lavorazioni su macchine utensili», «dichiarato vincitore del concorso tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti»;

che nel compartimento di Reggio Calabria il direttore compartimentale inspiegabilmente non ha ritenuto di adottare in questi anni il provvedimento delle assunzioni dei 6 vincitori, mentre negli altri compartimenti sono stati assunti gli altri 31 operai;

che il direttore compartimentale nel frattempo ha concordato con i sindacati unitari locali l'assunzione di 200 operai tramite l'ufficio di collocamento da destinare ai corsi professionali prima di immetterli alla Officina grandi riparazioni di Saline Ioniche;

che il 31 maggio 1993, dopo aver superato la visita sanitaria, con lettera n. TC. O/P. 03/93 del servizio del personale ed organizzazione Officina grandi riparazioni di Saline Ioniche, Marino Sebastiano venne invitato a presentarsi il giorno 21 giugno 1993, alle ore 8, presso il CRFP (CIAPI) di Ortona per essere ammesso a frequentare il corso di formazione in qualità di uditore, soluzione questa quanto mai anomala e irrazionale, lesiva del diritto degli interessati alla regolare assunzione anche se tardiva e con gli enormi danni economici subiti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del titolo, della norma e/o dei criteri in base ai quali il direttore compartimentale, per tanti anni, abbia potuto negare il diritto al lavoro tenendo sospesa l'assunzione di Marino Sebastiano e di altri 5 operai;

se siano a conoscenza che il direttore compartimentale *pro-tempore* abbia disposto assunzioni di operai qualificati tramite chiamate dell'ufficio di collocamento al lavoro;

se in presenza di tali arbitrari comportamenti i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire ed adottare opportuni provvedimenti per la legale ed effettiva assunzione di Marino Sebastiano come operaio qualificato.

(4-03620)

SPECCHIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il prefetto di Brindisi l'11 giugno 1993 ha revocato al signor Luigi Pacifico l'autorizzazione a gestire l'istituto di vigilanza «Metronotte Città Bianca» operante in Ostuni (Brindisi);

che lo stesso prefetto ha «sostituito» il citato istituto di vigilanza con l'istituto «Città di Brindisi» del signor Tommaso Carbinì, operante

in diversi comuni della provincia e con sede a Brindisi, e che ciò è avvenuto nella stessa giornata dell'11 giugno;

che nel decreto di autorizzazione è stata posta la condizione di assumere tutto il personale dell'istituto «Metronotte Città Bianca»;

che la motivazione di revoca dell'autorizzazione al signor Pacifico è stata così motivata: «Rilevato che dall'informativa della stazione dei carabinieri di Ostuni n. 112/1 del 16 febbraio 1993, qui trasmessa dalla procura della Repubblica di Brindisi con nota in data 7 giugno 1993, risulta, tra l'altro, che in data 16 febbraio 1993 il dottor Luigi Pacifico ha fatto intervenire presso la sede sociale della concessionaria Ford di Ostuni alcune guardie giurate dipendenti dell'istituto a tutela dei suoi personali interessi, facendo di fatto piantonare la sede della Ford al fine di impedire ad altri, con i quali era in atto una contesa in ordine alla titolarità dell'azienda, l'accesso ai locali della citata concessionaria»;

che da informazioni assunte e da testimonianze raccolte dallo scrivente i fatti si sono svolti in modo diverso;

che non è stato impedito ad alcuno di uscire o di entrare nella concessionaria Ford e che, inoltre, si è ommesso di sottolineare che da diversi anni l'istituto «Metronotte Città Bianca» ha un contratto di vigilanza proprio con detta concessionaria;

che, per un elementare principio di trasparenza e di giustizia, bisognava informare il Pacifico di quanto era in corso nei suoi confronti e dargli la possibilità di discolarsi e comunque di esporre la sua versione dei fatti, adducendo anche eventuali testimonianze e documentazioni;

che andava inoltre informato l'istituto «Metronotte Città Bianca» che, trattandosi di società a responsabilità limitata, avrebbe potuto sostituire il rappresentante legale Pacifico con altro rappresentante legale;

che, mentre con il decreto di revoca si è data la possibilità di ricorrere al TAR, l'autorizzazione all'istituto «Città di Brindisi» ha di fatto creato una situazione di «non ritorno» a vantaggio evidente dello stesso «Città di Brindisi»;

che i servizi svolti dall'istituto «Metronotte Città Bianca» potevano essere comunque affidati e svolti dall'altro istituto operante da diversi anni in Ostuni con buoni risultati e cioè l'istituto «La Pantera», che era anche disposto ad assumere il personale in attesa che la situazione si chiarisse dopo il ricorso al TAR;

che, mentre tra i due istituti di vigilanza, sinora operanti in Ostuni, si era creato un buon rapporto in quanto nessuno dei due esercitava una concorrenza sleale e scorretta o praticava canoni di vigilanza eccessivamente bassi, la presenza dell'istituto «Città di Brindisi» ha già determinato una situazione di sostanziale conflitto con l'assunzione di contratti a prezzi non certo remunerativi;

rilevato:

che negli ultimi mesi l'istituto «Città di Brindisi» è stato autorizzato ad effettuare servizi in diversi comuni della provincia di Brindisi;

che da alcuni elementi e da circostanze recenti si può facilmente ipotizzare che si tenterà di far chiudere anche l'istituto «La Pantera» di Ostuni, con la revoca dell'autorizzazione;

che l'istituto «Città di Brindisi» non ha rispettato la condizione di assumere tutti i dipendenti dell'istituto «Metronotte Città Bianca»;

che la decisione del prefetto ha determinato un danno a diversi lavoratori e la mortificazione della imprenditoria ostunese a vantaggio di un istituto assolutamente estraneo alla città di Ostuni;

che il comune di Ostuni ha assunto iniziative a tutela dei lavoratori e per ottenere completa chiarezza sulla vicenda,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per arrivare alla chiarezza innanzi richiamata e per tutelare comunque il posto di lavoro di diverse famiglie;

se sia a conoscenza che siano state esercitate pressioni a favore dell'istituto «Città di Brindisi».

(4-03621)

RANIERI, GRAZIANI Augusto Guido, LUONGO, PAGANO, PELELLA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che già nel corso della visita della Commissione antimafia furono messe in evidenza le condizioni insostenibili in cui si svolge l'attività giudiziaria nella sede di Castelcapuano;

che tale situazione è stata direttamente verificata dal ministro Conso nella sua visita a Napoli;

che gli ispettori del lavoro che si sono recati negli uffici della procura di Napoli hanno rilevato e sottolineato le condizioni di disagio inaudite nelle quali sono costretti a lavorare magistrati ed impiegati;

che non solo vi è una precaria situazione per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza, ma appare impossibile curare la riservatezza, la rapidità e l'efficienza delle indagini più delicate,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare per affrontare tale drammatica situazione;

come procedano i lavori per il nuovo palazzo di giustizia;

se sia possibile intervenire per accelerare la conclusione dei lavori;

quali misure siano state adottate per garantire la sicurezza del nuovo palazzo di giustizia.

(4-03622)

BOFFARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Considerato che nei prossimi giorni l'ente gestore dell'Expo di Genova cesserà le sue funzioni, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per far sì che l'area Expo continui a rimanere aperta e per garantire la copertura finanziaria allo sviluppo delle attività programmate.

(4-03623)

STRUFFI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il conferimento delle supplenze al personale docente, nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica è disciplinato dall'ordinanza ministeriale n. 331 - protocollo

n. 8861/301/MS del 30 ottobre 1991, integrata dall'ordinanza ministeriale n. 375 del 30 novembre 1991;

che, in particolare, le supplenze sono disposte dal capo dell'istituto nel rispetto del dettato dell'articolo 21, comma 13, che recita testualmente: «La nomina di supplenza temporanea deve essere conferita per i giorni strettamente necessari per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica (4) ...»;

atteso che la richiamata nota 4 del citato articolo 21 esemplifica due casi di nomina in presenza di sospensioni di lezioni; nella fattispecie afferma: «Qualora, invece, il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore ad un periodo di sospensione delle lezioni e fino ad una data successiva a detta sospensione, la nomina di supplenza temporanea deve essere conferita per l'intero periodo di assenza»;

visto altresì che il decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993, concernente disposizioni per l'utilizzazione del personale della scuola, all'articolo 6, comma 3, richiamando la normativa in materia, così recita: «Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638»;

considerato:

che lo spirito e la sostanza di detto decreto sono palesemente finalizzati ad una più efficace utilizzazione del personale della scuola ed in particolare al contenimento della spesa pubblica nel settore scolastico;

che il citato comma 3 dell'articolo 6 però *minus dixit quam voluit* se confrontato con il comma 13 dell'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale;

atteso che, se la *ratio* del decreto legislativo n. 35 del 1993 è il contenimento della spesa pubblica, non ha più ragion d'essere la seconda parte della nota 4 all'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale e, pertanto, al personale docente-supplente andrebbe riconosciuta l'effettiva prestazione con esclusione - ai fini giuridici ed economici - delle sospensioni delle lezioni;

tenuto conto:

che l'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale n. 331 del 1991 non è stato modificato dal decreto legislativo n. 35 del 1993;

che sulla materia non è stata emanata alcuna circolare ministeriale esplicativa sulle modalità e sui tempi di applicazione dell'articolo 6 del decreto citato;

che la quasi totalità dei dirigenti scolastici ha osservato la normativa in un'ottica restrittiva contrariamente all'assunto delle commissioni ricorsi a livello provinciale;

che sta proliferando in modo abnorme il contenzioso in materia,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessaria l'emanazione di una normativa esplicativa secondaria da parte del Ministero della pubblica istruzione atta ad omogeneizzare la corretta

interpretazione del decreto legislativo n. 35 del 1993 sul territorio nazionale.

(4-03624)

PINNA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che sembra rientrare nei programmi delle Ferrovie dello Stato spa rendere il più disagiata e avventuroso possibile il viaggio dei cittadini italiani residenti in Sardegna o aspiranti a recarsi in tale regione, tuttora facente parte del territorio nazionale;

che non si spiega altrimenti la recente decisione di far scendere i passeggeri provenienti da Roma e diretti a Civitavecchia nella stazione centrale di quest'ultima città anziché in quella marittima; tale decisione costringe, nelle ore della notte, i passeggeri, di ogni età e condizione fisica, a percorrere a piedi circa un chilometro per raggiungere i traghetti, portandosi dietro i rispettivi bagagli;

che non migliore trattamento ricevono i passeggeri provenienti dalla Sardegna nella stessa tratta;

che infatti il treno diretto da Civitavecchia a Roma, da diverso tempo, interrompe la corsa alla stazione Tiburtina, costringendo i passeggeri a trasferire i bagagli, spesso voluminosi, alla metropolitana in ora di punta, per poter così raggiungere la stazione Termini; altri, non potendo trasferire i bagagli in metropolitana e per non perdere altre coincidenze, si vedono costretti a muoversi in taxi,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere verso le Ferrovie dello Stato perchè siano rimossi comportamenti palesemente ingiusti e umilianti verso un'intera comunità regionale.

(4-03625)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri si legge: «L'esperimento si risolse in un ridicolo e clamoroso insuccesso, in quanto la macchia di petrolio appositamente sversata in un recinto di panne invece di essere ripulita dal Pelican si diffuse per l'intera darsena fuoriuscendo dal recinto di panne. La macchia si insinuò tra le numerose barche da diporto ormeggiate, sporcandone gli scafi. Pertanto, nei giorni successivi la stessa ditta, aiutata da una locale ditta di disinquinamento, dovette provvedere a ripulire gli scafi sporcati». (sentenza-ordinanza citata, testimonianza del capitano di vascello Renato Ferraro, vice capogabinetto del Ministro della marina mercantile e capo del compartimento di Roma all'epoca dei fatti, pagina 84, riga 26, pagina 85, righe 1-7);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere i veri motivi che hanno indotto codesta amministrazione ad avvalersi delle procedure più sospette (motivi d'urgenza inesistenti ma strumentalmente adottati solo per

potersi avvalere dello strumento della trattativa privata), disattendendo, anzi ignorando, del tutto l'evidenza concreta del disastro nel quale si sono concluse le prove di Fiumicino.

(4-03626)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri si legge: «Altrettanto interesse e maggiori perplessità destava la relazione redatta in data 5 luglio 1985 dall'ammiraglio Marcello Vacca Torelli, in cui, sulla base di un sopralluogo e di una personale esperienza, era espressa una pessima valutazione circa la funzionalità e l'efficacia disinquinante del mezzo in oggetto... La prova del mezzo nella darsena di Fiumicino del 10 aprile 1985... non meritava commenti circa l'insufficienza del sistema» (sentenza-ordinanza citata, pagina 75, righe 15-20, e pagina 76, righe 16-18);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno indotto codesta amministrazione ad avvalersi delle procedure più sospette (motivi d'urgenza inesistenti ma strumentalmente adottati solo per potersi avvalere dello strumento della trattativa privata), disattendendo, anzi ignorando, del tutto i contenuti del citato rapporto dell'ammiraglio Vacca Torelli e le sue fondate argomentazioni.

(4-03627)

COMPAGNA, BONIVER, ACQUAVIVA, PIERRI, SPOSETTI, BRESCIA, COVI, RANIERI, MAZZOLA, ACQUARONE, PINTO, MANZINI, CARLOTTO, DI LEMBO, FERRARA Vito. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che per carenze di mezzi il numero delle pratiche giudiziarie in fase aumenta considerevolmente, tanto che allo stato vi sono centinaia di migliaia di indagini non ancora registrate, nonché centinaia di migliaia di processi da celebrarsi;

che per molteplici ragioni sono aumentati notevolmente i provvedimenti di custodia cautelare per pericolo di fuga, per pericolosità dell'individuo indagato o infine per il pericolo di inquinamento delle prove;

che tali provvedimenti sembrano spesso utilizzati in maniera impropria, nel senso che si tende ad accreditare un metodo di indagini che individua nella limitazione della libertà personale un mezzo di ricerca della prova fino a configurare in molti casi una anticipazione della pena;

che, pertanto, numerose persone vengono assoggettate allo stesso trattamento carcerario riservato agli internati nei confronti dei quali è stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna;

che l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica impone che l'imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva;

che, pertanto, appare per molti aspetti inumano ed anticonstituzionale il trattamento carcerario applicato a persona che si presume innocente,

gli interroganti chiedono di sapere se, anche indipendentemente dalle modifiche delle norme per la custodia cautelare attualmente all'esame della Camera dei deputati, si prevedano interventi amministrativi o modifiche legislative, perchè le persone sottoposte a custodia cautelare, per ragioni diverse dalla pericolosità fisica, vengano detenute in luoghi diversi dalle carceri giudiziarie, utilizzando in proposito altri edifici demaniali, vengano sottratte alle pratiche di schedatura con fotografia e rilievo delle impronte digitali, fino alla intervenuta condanna definitiva, godano di una maggiore libertà nell'ambito dei luoghi di custodia, vengano eliminati i divieti di poter utilizzare gli oggetti personali e quant'altro incompatibile con la tutela della personalità.

(4-03628)

PELLEGATTI, ROMEO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nell'USL n. 29-Alto Polesine attualmente sono presenti 4 strutture ospedaliere;

che 3 di queste sono collocate in un raggio la cui distanza non supera gli 8 chilometri;

che il quarto ospedale è decentrato nel comune di Castelmassa (Rovigo) con una distanza di 25 chilometri dagli altri e serve una serie di comuni localizzati nella fascia rivierasca del Po;

che nel comune di Trecenta (Rovigo) è in costruzione il nuovo monoblocco ospedaliero che dovrà, in futuro, sostituire le strutture sovraccitate;

che per l'ospedale di Castelmassa nel 1989 la regione Veneto con il piano regionale decise una lungodegenza riabilitativa con annessi i servizi di *day hospital*, accettazione sanitaria con guardia medica ambulatoriale, radiologia, laboratorio analisi, ambulanza medicalizzata e vari ambulatori specialistici;

che in detto piano regionale per tutto quanto sopradescritto era previsto un finanziamento di circa 4 miliardi di lire;

che nella zona servita da detto ospedale sono ubicate alcune realtà produttive fra le più importanti per la provincia di Rovigo, per dimensioni e numero di occupati;

che proprio questa presenza impone l'esigenza di avere disponibili il pronto soccorso collegato, ma anche una guardia medica attiva ambulatoriale, tenendo conto che solo nel 1991 sono stati registrati presso l'ospedale di Castelmassa 300 interventi per infortuni sul lavoro;

che attualmente il garante dell'USL n. 29 ha assunto posizioni diverse che stanno portando l'ospedale verso una lenta chiusura mentre per gli altri tre collocati a poca distanza gli uni dagli altri continuano lavori di ristrutturazione e di concentramento dei servizi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare con l'assessore regionale veneto alla sanità l'applicazione di quanto previsto dal piano sanitario regionale;

se non intenda altresì verificare come, in attesa dell'ultimazione del monoblocco di Trecenta, si proceda alla razionalizzazione dell'esistente, evitando sprechi di risorse e disagi per la popolazione alto-polesana.

(4-03629)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la denuncia delle forze sindacali di Napoli tesa ad impedire che le strutture pediatriche continuino ad essere utilizzate anche per la cura dei pazienti adulti affetti da fibrosi cistica mette in luce un problema da anni dibattuto e, purtroppo, sostanzialmente ignorato dall'autorità sanitaria nazionale;

che il mantenimento della situazione attuale di fatto significa affidare questi pazienti a personale che ignora le più efficaci ed aggiornate metodologie di cura e le più elementari necessità di questi malati;

che molte in questi anni sono state le proposte avanzate alle autorità competenti da varie associazioni territoriali, alcune molto qualificanti quali:

a) corsi di aggiornamento obbligatorio per il personale medico e paramedico su questa specifica e complessa patologia;

b) riconoscimento dell'assistenza sanitaria domiciliare (anche come *day hospital*) che, oltre a comportare un notevole risparmio per la sanità, eviterebbe agli stessi malati trasferimenti pericolosi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire prendendo provvedimenti per la situazione denunciata a Napoli e, più in generale, per affrontare il problema dei malati di fibrosi cistica, magari tenendo conto anche delle proposte fatte dalle associazioni che rappresentano i loro interessi ed i loro bisogni.

(4-03630)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri si legge: «Dopo qualche mese l'ammiraglio fu invitato ad assistere ad una dimostrazione delle prestazioni del Pelican nella darsena di Fiumicino ... Fu un vero disastro. Ci accorgemmo che il battello non faceva altro che aspirare acqua mista ad idrocarburo, emulsionarlo e rigettarlo sotto la superficie dell'acqua attraverso un forte getto, la cui violenza era tale da portare il petrolio al di sotto delle ... apposte. Infatti, dopo poco tempo il petrolio rigettato dal mezzo tornò in superficie inquinando l'intero porto di Fiumicino e sporcando le barche ivi ormeggiate. Invano il petrolio era ostacolato dall'altro mezzo che si affannava al di fuori del recinto per evitare che la macchia ulteriormente si estendesse» (sentenza-ordinanza citata, testimonianza dell'ammiraglio Vacca Torcelli, pagina 79, righe 22-24, pagina 80, righe 4-14);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento

conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere i veri motivi che hanno indotto codesta amministrazione ad avvalersi delle procedure più sospette (motivi d'urgenza inesistenti ma strumentalmente adottati solo per potersi avvalere dello strumento della trattativa privata), disattendendo, anzi ignorando, del tutto l'evidenza concreta del disastro nel quale si sono concluse le prove di Fiumicino.

(4-03631)

FLORINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il signor Massimo Lisio, nato a Napoli il 29 settembre 1968 e residente a Capua in via De Carolis 4, orfano di ufficiale dell'esercito deceduto per causa di servizio, in possesso della maturità classica e del diploma di dattilografia ed invalido civile al 46 per cento, il 31 marzo 1993 ha inoltrato domanda al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari giudiziari - ufficio personale - via Arenula 70, Roma per essere assunto nella carriera esecutiva od equipollente;

che il signor Lisio ha già prestato servizio nell'ottobre-novembre 1991 e l'anno successivo nel periodo luglio-settembre 1992 al tribunale di Como come dattilografo con contratto a termine;

che il Ministero di grazia e giustizia per rinforzare gli organici, soprattutto nel settore della dattilografia, ha proceduto all'assunzione di diverse centinaia di contrattisti che avevano negli anni precedenti avuto un rapporto di lavoro con il Ministero,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi ostativi che precludono l'assunzione del signor Lisio;

se non si intenda, considerati l'appartenenza dello stesso alla categoria speciale (genitore deceduto per causa di servizio) ed il periodo di lavoro prestato nel tribunale di Como con la qualifica di dattilografo con contratto a termine, valutare la richiesta di assunzione inoltrata agli organi del Dicastero.

(4-03632)

FLORINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il signor Ubaldo Tucci, nato a Reggio Calabria il 24 ottobre 1923, ex dipendente del Ministero di grazia e giustizia con la qualifica di commesso capo, collocato a riposo dal 1º gennaio 1992 per limiti d'età, percepisce un trattamento provvisorio di pensione numero d'iscrizione 3162138;

che, oltre alla provvisorietà del trattamento pensionistico che arreca gravi disagi economici al signor Tucci, sono state inoltrate dallo stesso richieste per il riconoscimento di malattia contratta in servizio e per causa derivante dallo stesso;

che il 15 dicembre 1992 il fascicolo e le relative pratiche corredate da certificati medici con protocollo n. 19310 è stato inviato all'ufficio medico-legale presso il Ministero della sanità per il parere definitivo,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi dei ritardi nella corresponsione totale e definitiva della pensione (numero d'iscrizione 3162138) al signor Ubaldo Tucci.

(4-03633)

DE MATTEO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere quali misure si intenda adottare di fronte alla richiesta avanzata dai cittadini di Alia (Palermo) in seguito alla presenza imposta nel loro comune di un «soggiornante obbligato», presunto mafioso.

La comunità di Alia, finora non toccata, se non marginalmente, dal dilagare della criminalità organizzata, teme un possibile inquinamento causato dall'effetto scia (i soggiornanti obbligati raggiunti dai parenti e da complici ricostruiscono rapporti e attività illecite nel nuovo luogo di insediamento).

Di fronte all'allarme lanciato dalla popolazione ed alle motivazioni che animano la protesta, si chiede inoltre di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno che sia revocato il provvedimento.

(4-03634)

POZZO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che sui sospetti che da tempo pesano sulla gestione dei fondi relativi al *budget* dei servizi segreti è stata aperta, recentemente, un'indagine della magistratura;

che l'ex direttore amministrativo Broccoletti si trova attualmente agli arresti, mentre analoga richiesta è stata avanzata dal magistrato per quanto riguarda l'operato dell'ex direttore del Sisde, Malpica, che avrebbe lucrato ingenti somme corrispondenti agli interessi dei fondi stessi;

che dalle testimonianze rese dai vertici dei servizi segreti, nell'ambito di quest'indagine il cui capo d'imputazione parla di peculato per appropriazione, si evidenzia il sospetto, inquietante, di un conflitto fra i servizi già palesato con l'arresto di Bruno Contrada,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di riferire con urgenza sui fatti esposti, considerato, in particolare, che nulla è stato dichiarato dagli stessi dirigenti dei servizi segreti nelle competenti sedi istituzionali;

quali siano stati i parametri di valutazione adottati dal Ministero dell'interno per la scelta del prefetto Malpica - oggi inquisito per la distrazione dei fondi non controllati dal Sisde - quale commissario del comune di Torino.

(4-03635)

MANCUSO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il giorno 18 giugno 1993 ha avuto luogo l'assemblea del Banco di Sicilia alla quale il Tesoro ha partecipato quale unico azionista presente e che nella stessa data il presidente Savagnone - dopo avere in un primo tempo rilasciato dichiarazioni rassicuranti sull'esito dell'assemblea - ha rassegnato le proprie dimissioni successivamente alle dichiarazioni rese dal Tesoro alla stampa, si chiede di conoscere:

il testo integrale delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro nell'assemblea del Banco di Sicilia, peraltro parzialmente già apparse sulla stampa;

quali nuove considerazioni siano intervenute nella sfera di cognizione del Ministro del tesoro successivamente alle dimissioni di Savagnone per invitarlo per iscritto a recedere dalle proprie dimissioni;

in quali tempi il Ministro del tesoro ritenga di procedere alle nomine di sua competenza per rinnovare i vertici della fondazione Banco di Sicilia, già da tempo in *prorogatio*;

quali determinazioni riterrà di assumere in vista della legge finanziaria 1994 per procedere alla ricapitalizzazione del Banco di Sicilia nei termini fissati dalla «legge Amato-Carli», considerato che il suddetto Banco vanta ancora un credito di 400 miliardi nei confronti del Tesoro;

se il Ministro in indirizzo abbia già avviato contatti anche informali per realizzare la ventilata *partnership* tra il Banco di Sicilia ed altra banca nazionale e, in caso affermativo, se non ritenga che la questione debba essere affrontata in sedi più opportune onde evitare la temuta strisciante soppressione della plurisecolare istituzione bancaria siciliana.

(4-03636)

CARLOTTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che in questi giorni la stampa ha dato ampio rilievo alle notizie del provvedimento del Governo relativo all'aumento delle tariffe postali che comporta un aumento dei costi di spedizione fino al 2.400 per cento;

che - di conseguenza - le attuali lire 40 di spesa per far pervenire all'abbonato un quotidiano a casa diventerebbero lire 1.000 mentre l'invio di un settimanale costerebbe lire 2.500 (quasi quanto il prezzo di copertina!);

che, pertanto, la norma che ciò dispone rappresenta una gravissima minaccia per la sopravvivenza di migliaia di testate con una insostenibile penalizzazione per tutta la stampa e - in particolare - per quella che con enormi sforzi è riuscita, fino ad ora, a superare grandi difficoltà conquistando un congruo numero di abbonati ai quali ha assicurato il recapito a domicilio della stampa stessa;

che - per contro - le misure dell'aumento contenute nel citato provvedimento non assicureranno certamente il gettito previsto essendo evidente che, a fronte di costi così elevati, gran parte degli operatori rinunceranno ad utilizzare il servizio;

che, fino ad oggi, i vari tipi di giornale (quotidiani, settimanali, mensili) godevano di tariffe diversificate mentre il nuovo provvedimento le unifica, abolendo le riduzioni previste per i giornali (escludendo i contributi ai giornali di partito);

che, tenuto conto della funzione sociale svolta, parrebbe opportuna la previsione di qualche agevolazione da parte dello Stato per la spedizione della stampa, per evitare l'infausta autentica uccisione dei giornali che già si dibattono in mille gravi difficoltà,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo in ordine a quanto succintamente sopra esposto.

(4-03637)

CARLOTTO, RABINO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che con Regolamenti CEE n. 3.766/91 del 12 dicembre 1991 e n. 615/92 del 10 marzo 1992 è stato istituito e normato un regime di

sostegno in favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;

che, in base all'articolo 8 del Regolamento CEE n. 615/92, gli Stati membri erano tenuti al pagamento definitivo dell'aiuto di sostegno entro sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione degli importi definitivi regionali finali sulla *Gazzetta Ufficiale CEE*;

che tale pubblicazione è avvenuta con Regolamento CEE n. 525/93 dell'8 marzo 1993 sulla *Gazzetta Ufficiale CEE* del 9 marzo 1993;

che, pertanto, detti pagamenti dovevano avvenire entro il 10 maggio 1993 da parte dell'AIMA;

che, a tutt'oggi, detti pagamenti sono ancora incompleti,

si chiede di conoscere quali motivi ostino al tempestivo pagamento degli aiuti in questione e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per evitare le lungaggini ed i ritardi denunciati e, soprattutto, migliorare il meccanismo burocratico per il futuro evitando le giustificate proteste dei produttori interessati.

(4-03638)

LIBERTINI, GALDELLI, MANNA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

1) se effettivamente verrà soppressa subito la *minimum tax* per i benzinai, misura odiosa e inutile perchè i ricavi sono automaticamente determinati dai ricavi di benzina;

2) se il Ministro riconosca che la stessa soppressione si rende necessaria per i taxisti (che hanno il tassametro piombato e viaggiano sulla base di tariffe determinate dai comuni ed i cui ricavi sono automaticamente determinabili) e gli autotrasportatori (che hanno installato a bordo il cronotachigrafo attraverso il quale si può risalire agli stessi dati).

(4-03639)

STEFÀNO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in data 4 aprile 1991 sono iniziati i lavori di restauro e ristrutturazione degli storici Giardini del Peripato (oasi di verde incomparabile e luogo caro a tutti i tarantini) che, per quanto riguarda il primo stralcio, dovevano concludersi entro 12 mesi;

che in data 7 marzo 1992 la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha sospeso i lavori suindicati con la motivazione generica (nonchè tardiva) che il progetto era in contrasto con l'ambiente;

che nonostante numerosi incontri intercorsi tra l'amministrazione comunale di Taranto e detta soprintendenza, e nonostante varie sollecitazioni dei progettisti per conoscere per iscritto quali fossero le modifiche che si richiedevano per adeguare tale progetto all'ambiente circostante, la soprintendenza dava solo verbalmente dei suggerimenti ai tecnici comunali;

che sulla scorta di detti suggerimenti i progettisti procedevano all'elaborazione di tre varianti successive, di cui l'ultima in data 19

aprile 1993 il comune di Taranto provvedeva a trasmettere con protocollo n. 47 alla soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari;

che l'intero incartamento dell'ultima variante sembra essere stato trasmesso a codesto Ministero;

che nonostante il sollecito al Ministro in indirizzo e al direttore generale dottor Sisinni del sindaco di Taranto in occasione della visita del Ministro stesso alla città alla fine dell'anno 1992 e quello del commissario prefettizio dottor Mendolia, in data 29 maggio 1993, protocollo n. 1949, al comune non è pervenuta alcuna autorizzazione a riprendere i lavori di un'opera così importante per il recupero della vivibilità nella città di Taranto;

che i ritardi nell'esecuzione dei lavori di cui sopra comportano ad oggi già altri 300 milioni di danni, le cui responsabilità vanno ricercate anche nelle lungaggini burocratiche di codesto Ministero,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se non ci sia qualche elemento persecutorio o responsabilità-incapacità dei funzionari della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari a dare risposte rapide e collaborazione fattiva ad un'amministrazione che ha un'interesse pubblico a terminare un'opera avviata;

2) quali provvedimenti si intenda adottare per concludere l'iter burocratico e mettere fine ad una *querelle* che danneggia dal lato economico e della vivibilità una comunità che è allo stremo delle forze per la crisi che l'attanaglia.

(4-03640)

MEDURI. - *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* - Premesso:

che la città di Reggio Calabria che conta, ormai, quasi 200.000 abitanti è priva, da anni, di un mattatoio efficiente e moderno;

che ciò, aggiunto al fatto che anche i comuni vicini si trovano nelle identiche condizioni, provoca grande danno e disagio agli allevatori ed alla categoria dei macellai esponendoli al rischio di una possibile macellazione abusiva con gravi rischi per la stessa salute dei cittadini consumatori;

che è indispensabile stroncare ogni abuso in tale direzione e che ciò è realizzabile creando le premesse perchè si torni alla possibilità di una macellazione normale, dotando gli enti locali territoriali (comuni, province e USL) dei mezzi finanziari che consentano di costruire nuovi mattatoi in regola con le nuove norme igienico-ambientali o adeguare i vecchi ove ciò sia possibile;

che occorre individuare i responsabili dei grandi sperperi avvenuti in alcuni comuni, ma più in particolare a Reggio Calabria dove, a fronte di un mattatoio già chiuso e cadente da qualche anno ed impossibilitato, comunque, a funzionare perchè sprovvisto di depuratore, sono stati spesi alcune centinaia di milioni per dotare l'impianto di una moderna catena di macellazione dei suini, di un nuovo e modernissimo impianto elettrico, di bilici mai montati, di celle frigorifere e di altre strumentazioni che, mai utilizzate o messe in

funzione, oggi arrugginiscono nei cortili dell'impianto che, a detta dei tecnici, non può essere rimesso in attività se non spendendo il doppio di ciò che servirebbe per costruirne uno nuovo,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza della grave situazione descritta;

se non ritengano di disporre un'inchiesta per sapere quale autorità (veterinario, sindaco, amministratore USL) abbia autorizzato tali spese dissennate e sospette;

se non ritengano che, ove occorra, i responsabili siano denunciati alla magistratura;

se non ritengano di destinare, in sede di approvazione di legge finanziaria, i fondi necessari perchè a Reggio Calabria venga costruito un nuovo mattatoio, moderno ed in regola con le nuove normative comunitarie, e nei comuni vicini (Villa San Giovanni, Melito, Bagnara, eccetera) possano essere riattati i relativi mattatoi esistenti, i quali necessitano, per essere legalmente riaperti all'utenza, di non onerosi aggiustamenti i cui costi, però, non possono essere sopportati dai comuni che si trovano quasi in situazione di dissesto.

(4-03641)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00671 e 3-00672, dei senatori Benvenuti ed altri, sulla politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, e 3-00673, dei senatori Benvenuti ed altri, sul ritardo nella realizzazione della convenzione tra il Ministero degli affari esteri e l'ANCI sulla cosiddetta cooperazione decentralizzata;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00674, dei senatori Garofalo e Taddei, sul comportamento delle commissioni censuarie provinciali nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 75 del 1993;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00668, del senatore Brescia, sulla virosi che sta compromettendo la produzione del pomodoro nell'area del melfese (Potenza);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00675, del senatore Forcieri, sul programma europeo Conver, concernente la ristrutturazione, la diversificazione e la riconversione, dal militare al civile, dell'industria nazionale degli armamenti;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00669, dei senatori Russo Michelangelo ed altri, sul terremoto che ha colpito il 26 giugno 1993 il comune di Pollina (Palermo).

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Martelli ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-00541, presentata il 10 maggio 1993.

10

10

10

10

10

10